



Giunte e Commissioni

RESOCONTO SOMMARIO

n. 386

Resoconti

Allegati

GIUNTE E COMMISSIONI

Sedute di giovedì 16 dicembre 2010

INDICE**Commissioni permanenti**

| | | |
|---|------|-----|
| 3 ^a - Affari esteri | Pag. | 3 |
| 5 ^a - Bilancio | » | 5 |
| 7 ^a - Istruzione | » | 10 |
| 12 ^a - Igiene e sanità | » | 172 |

Commissioni bicamerali

| | | |
|--|------|-----|
| Vigilanza sull'anagrafe tributaria | Pag. | 175 |
| Per la sicurezza della Repubblica | » | 177 |
| Per l'attuazione del federalismo fiscale | » | 178 |

| | | |
|---------------------------------|-------------|------------|
| ERRATA CORRIGE | Pag. | 214 |
|---------------------------------|-------------|------------|

N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Futuro e Libertà per l'Italia: FLI; Italia dei Valori: IdV; Il Popolo della Libertà: PdL; Lega Nord Padania: LNP; Partito Democratico: PD; Unione di Centro, SVP e Autonomie (Union Valdôtaine, MAIE, Io Sud, Movimento Repubblicani Europei): UDC-SVP-Aut:UV-MAIE-Io Sud-MRE; Misto: Misto; Misto-Alleanza per l'Italia: Misto-ApI; Misto-MPA-Movimento per le Autonomie-Alleati per il Sud: Misto-MPA-AS.

AFFARI ESTERI, EMIGRAZIONE (3^a)

Giovedì 16 dicembre 2010

122^a Seduta

Presidenza del Presidente

DINI

Interviene il sottosegretario di Stato per gli affari esteri Scotti.

La seduta inizia alle ore 15.

IN SEDE REFERENTE

(2466) Ratifica ed esecuzione del Protocollo che modifica il Protocollo sulle disposizioni transitorie allegato al Trattato sull'Unione europea, al Trattato sul funzionamento dell'Unione europea e al Trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica, fatto a Bruxelles il 23 giugno 2010. Procedura per l'assegnazione del seggio supplementare spettante all'Italia nel Parlamento europeo, approvato dalla Camera dei deputati (Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame sospeso nella seduta del 7 dicembre scorso.

Il presidente DINI informa che sono stati resi i pareri della 1^a e della 14^a Commissione sul disegno di legge in esame.

Informa altresì la Commissione che il provvedimento è stato inserito nel calendario dei lavori dell'Assemblea per la seduta di mercoledì 22 dicembre.

Propone quindi la fissazione del termine per la presentazione di emendamenti e ordini del giorno a venerdì 17 dicembre alle ore 17.

Conviene la Commissione.

Il presidente DINI preannuncia che la Commissione potrebbe tornare a riunirsi martedì 21 dicembre alle ore 9 per il seguito dell'esame del provvedimento.

Prende atto la Commissione.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

*SULL'INDAGINE CONOSCITIVA SULLO SVOLGIMENTO E LE PROSPETTIVE DELLA
PARTECIPAZIONE ITALIANA ALLE OPERAZIONI INTERNAZIONALI DI PACE IN AF-
GHANISTAN*

Con riferimento all'indagine conoscitiva – in corso presso le Commissioni riunite Affari esteri e Difesa – sullo svolgimento e le prospettive della partecipazione italiana alle operazioni internazionali di pace in Afghanistan, il presidente DINI osserva che si potrebbe deliberare di audire il Capo di Stato maggiore della Difesa e i due ultimi comandanti del contingente italiano operante nella regione.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 15,15.

BILANCIO (5^a)

Giovedì 16 dicembre 2010

459^a Seduta*Presidenza del Presidente*

AZZOLLINI

Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Giorgetti.

La seduta inizia alle ore 9,10.

IN SEDE CONSULTIVA

(1905-B) Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 7^a Commissione. Esame. Parere non ostativo con osservazioni, parzialmente contrario, limitatamente all'articolo 29, comma 22)

Il relatore LATRONICO (*PdL*) illustra il disegno di legge in titolo segnalando, per quanto di competenza che, in relazione alle norme relative alla composizione della Commissione nazionale per le procedure di abilitazione alle funzioni di professore, il testo approvato dal Senato prevedeva che i componenti della Commissione stessa fossero parzialmente esentati dall'attività didattica e senza oneri aggiuntivi per la finanza pubblica. La Commissione bilancio della Camera ha richiesto di modificare la clausola di invarianza prevedendo che invece dell'assenza di oneri aggiuntivi venisse indicata l'assenza di nuovi o maggiori oneri. Osserva che tale modifica non è stata recepita. Fa presente che le due formulazioni appaiono sostanzialmente equivalenti. Analoga considerazione vale per la possibilità di avvalersi di esperti revisori da parte della Commissione per l'assegnazione degli assegni di ricerca. Rileva che per quanto concerne invece il riconoscimento della differenza tra l'indennità obbligatoria per maternità erogata a legislazione vigente dall'INPS e l'importo dell'assegno di ricerca, l'onere è stato stimato in 3,5 milioni di euro annui. Sottolinea che la Commissione bilancio della Camera dei deputati aveva introdotto una clausola di salvaguardia, data la natura dell'onere, volta a coprire

eventuali eccedenze di spesa rispetto alle previsioni con tagli alle spese rimodulabili del programma «sistema universitario e formazione post-universitaria» della missione «istruzione universitaria». Fa presente che durante l'esame in Assemblea alla Camera dei deputati la suddetta clausola di salvaguardia è stata soppressa. Tuttavia, fa presente che nella relazione tecnica presentata presso l'altro ramo del Parlamento la quota di persone destinatarie degli assegni di maternità era stata ipotizzata pari al 30 per cento delle donne che percepiscono l'assegno stesso. Rileva che la stima sembra quindi essere prudenziale. Sottolinea inoltre che un altro elemento di modulabilità indiretto dell'onere è rappresentato dal fatto che l'importo dell'assegno di ricerca è stabilito da ogni ateneo sulla base di un importo minimo stabilito da un decreto del Ministro dell'istruzione. Fa presente che occorre, quindi, valutare se tali elementi siano sufficienti a garantire la neutralità finanziaria dell'integrazione del trattamento di maternità.

Il sottosegretario GIORGETTI fa presente che la clausola di salvaguardia richiesta dalla Commissione bilancio della Camera dei deputati rappresenta un indubbio elemento di garanzia aggiuntiva sui profili di copertura del provvedimento. Ricorda che durante l'esame presso l'altro ramo del Parlamento, il confronto politico ha portato a modifiche che hanno eliminato alcuni presidi di garanzia ed in particolare alla soppressione della clausola di salvaguardia, relativamente agli oneri recati dall'articolo 22, comma 6. Rassicura comunque che l'eliminazione della suddetta clausola non inficia la neutralità finanziaria del provvedimento in quanto la quantificazione dell'onere è caratterizzata da estrema potenzialità e le coperture recate sono congrue.

Il senatore LEGNINI (*PD*) chiede chiarimenti sulla compatibilità tra alcune norme del provvedimento in titolo e le risorse stanziare dalla legge di stabilità. Fa presente poi che nella relazione tecnica, la Ragioneria generale dello Stato richiede espressamente la reintroduzione della clausola di salvaguardia. Ritiene che questo dato formale sia difficilmente superabile.

Il senatore MORANDO (*PD*) richiama alcune osservazioni contenute nella nota del servizio del bilancio su altri articoli non espressamente richiamati dal relatore. In relazione all'articolo 2, recante organi e articolazione interna delle Università, fa presente che alcune modifiche approvate dalla Camera, concernenti la nomina di un rettore appartenente ad altro Ateneo, stabilendo il contestuale trasferimento in organico ed il trasferimento delle relative risorse, potrebbe avere effetti in termini di fabbisogno, come segnalato dal Servizio del bilancio. Sempre con riferimento all'articolo 2, segnala la costituzione di una Commissione per la predisposizione delle modifiche statutarie: la previsione di un nuovo istituto normativo, quale la suddetta Commissione, prefigura l'insorgenza di nuovi e maggiori oneri per la finanza pubblica che non possono essere scontati nell'ambito delle dotazioni finanziarie previste dalla legislazione vigente,

quand'anche a carico di bilanci dotati di autonomia. In relazione all'articolo 3, segnala che le modifiche apportate dalla Camera dei deputati hanno potenzialmente l'effetto di determinare risparmi di spesa non precisamente definiti, mentre la legge di contabilità richiederebbe una quantificazione dettagliata di tali economie. Con riferimento all'articolo 5, comma 4, lettera *a*), fa presente che la Ragioneria generale dello Stato, nella relazione tecnica, segnala che il sistema di contabilità per le università pubbliche, contiene ambiguità sotto il profilo applicativo, che non garantiscono la dovuta coerenza con la delega prevista dall'articolo 2, comma 2, della legge n. 196 del 2009, in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio. In relazione all'articolo 19, andrebbe confermato che i bandi per i contratti di apprendistato dovranno avvenire nel solo limite delle risorse disponibile da parte degli Atenei. Anche con riferimento alla clausola di invarianza, relativa all'articolo 21, segnala che la relazione tecnica avrebbe dovuto fornire gli elementi a suffragio della suddetta invarianza. In relazione all'articolo 22, segnala che l'estensione di esenzioni contributive a nuovi soggetti, potrebbe determinare richieste emulative da parte di una platea soggetti sempre più estesa. In relazione alla soppressione della clausola di salvaguardia citata dal relatore, fa presente che si tratta di un requisito necessario, in quanto l'onere si configura come un diritto soggettivo. In relazione all'articolo 26 chiede chiarimenti, sottolineando di non condividere la sussistenza di risparmi derivanti dal riconoscimento di diritti ai lettori di lingua straniera. Chiede poi conferma della disponibilità delle risorse di copertura a valere sul fondo interventi strutturali di politica economica e, in relazione alle altre riduzioni di autorizzazione di spesa contenute nel testo, chiede conferma della modulabilità di tali spese, al fine di veder garantita la neutralità finanziaria del provvedimento. Infine, conclude rilevando come elemento di particolare criticità, da un lato l'assenza di una clausola di salvaguardia a fronte di diritti soggettivi, e, dall'altro, il possibile superamento dei criteri contabili applicabili alle università in ossequio a quanto previsto dalla legge di contabilità e finanza pubblica. Auspica pertanto che nel parere questi due profili siano sanzionati con l'articolo 81 della Costituzione.

Il presidente AZZOLLINI, in relazione alla quantificazione dell'onere connesso all'integrazione dell'assegno di ricerca in caso di maternità, rileva come la stima, effettuata nella relazione tecnica, sia particolarmente prudentiale. Infatti, la relazione tecnica stima nel 30 per cento la quota annuale di ricercatrici che potrebbero accedere alla suddetta integrazione per maternità. I dati contenuti nell'annuario statistico italiano del 2010 dell'Istat, indicano che la percentuale massima di fertilità delle donne italiane si riscontra nella fascia di età compresa tra i 31 e i 32 anni, e raggiunte il massimo del 10 per cento della popolazione femminile. Ricorda poi che il provvedimento contiene un meccanismo flessibile di graduazione dell'importo dell'assegno di ricerca. Infine, per quanto concerne i regimi contabili, da applicare alle università, fa presente che l'articolo 5, comma 4, lettera *a*), prevede l'introduzione di un sistema contabile eco-

nomico patrimoniale che non è sostitutivo del sistema finanziario richiesto dalla legge di contabilità e finanza pubblica. Peraltro, il testo in esame richiama espressamente il rispetto delle norme contenute nella suddetta legge di contabilità, proprio al fine del monitoraggio e del consolidamento dei conti pubblici. Pertanto la menzionata ambiguità, rilevata anche dalla Ragioneria generale dello Stato, non appare fondata sulla base del testo modificato dalla Camera dei deputati.

Il senatore MASCITELLI (*IdV*) chiede chiarimenti in merito alla natura delle risorse stanziare con il provvedimento in titolo e con la legge di stabilità, in quanto ritiene che non si tratti di stanziamenti aggiuntivi, bensì di un affievolimento dei tagli operati in passato.

Il sottosegretario GIORGETTI, in merito al ripristino della clausola di salvaguardia, fa presente che in condizioni politiche differenti sarebbe stata richiesta dal Governo una condizione di modifica del testo. Nell'attuale contesto, tenuto conto delle considerazioni svolte, ritiene che un parere di contrarietà semplice potrebbe essere sufficiente per segnalare l'importanza dei rilievi critici emersi dal dibattito. Ciò non esclude che la questione possa essere rivalutata in altra sede. D'altro canto, riconosce come gli elementi di analisi tecnica offerti al dibattito durante l'esame da parte della Camera dei deputati, abbiano sofferto del particolare clima politico. Ritiene importante dare un segnale di rigore pur riconoscendo che la clausola di salvaguardia rappresenta una garanzia aggiuntiva ed eventuale. Infine fornisce chiarimenti al senatore Mascitelli garantendo che sia il disegno di legge in titolo che la legge di stabilità stanziare risorse aggiuntive.

Al termine del dibattito, il relatore LATRONICO (*PdL*) illustra quindi una proposta di parere del seguente tenore: «La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di propria competenza, parere non ostativo. Per quanto riguarda l'articolo 29, comma 22, in relazione all'assenza di una clausola di salvaguardia, valutato che: per quanto riguarda il comma 6 dell'articolo 22, i parametri adottati nella quantificazione conducono ad una sovrastima significativa dell'onere tanto da ritenere che la clausola di salvaguardia anche qualora fosse stata prevista non sarebbe presumibilmente stata operante nella sostanza; e che il comma 7 del medesimo articolo 22 prevede un meccanismo di modulazione degli oneri suindicati posto che consente al soggetto che conferisce l'assegno di determinare l'importo dello stesso sulla base di un importo minimo stabilito con decreto, esprime, tuttavia, parere di semplice contrarietà. Osserva, inoltre, la necessità di rendere compatibile e trasparente il sistema contabile delle università, anche attraverso appositi schemi di raccordo tra contabilità finanziaria ed economico-patrimoniale secondo quanto previsto dalla legge n. 196 del 2009. Occorre inoltre che, in relazione ai contratti di apprendistato, l'indicazione delle procedure avvenga solo nel limite delle risorse disponibili degli atenei.»

Il senatore MORANDO, ritiene che sulla clausola di salvaguardia e sulla questione dei criteri contabili da applicare alle università, la Commissione dovrebbe esprimere un parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, in luogo di un parere di semplice contrarietà e di osservazioni.

Previa verifica del prescritto numero di senatori, la Commissione contraria alle proposte avanzate dal senatore Morando approva la proposta di parere del relatore.

La seduta termina alle ore 10,40.

ISTRUZIONE (7^a)

Giovedì 16 dicembre 2010

267^a Seduta (antimeridiana)

Presidenza del Presidente

POSSA

Interviene il sottosegretario di Stato per l'istruzione, l'università e la ricerca Pizza.

La seduta inizia alle ore 8,30.

IN SEDE REFERENTE

(1905-B) Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati

(Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame, sospeso nella seduta di ieri.

Il senatore GIAMBRONE (*IdV*) chiede al Presidente se è previsto l'intervento del Ministro.

Il PRESIDENTE si riserva di verificare la disponibilità del ministro Gelmini.

Nel dibattito prende la parola il senatore PARDI (*IdV*) osservando come le modifiche apportate in seconda lettura non cambino l'opinione negativa sul provvedimento. Fa presente infatti che il suo Gruppo non concorda sugli aspetti centrali del disegno di legge, tra cui anzitutto il governo dell'università basato prevalentemente sul consiglio di amministrazione e a discapito del senato accademico. Tradizionalmente invece la gestione del sistema universitario, dal punto di vista strategico, è affidata ad un organo che presenta il giusto equilibrio tra competenze e cognizione dei problemi della ricerca e della formazione. Pur riconoscendo che il senato accademico possa sovente avere difetti di funzionamento, sottolinea che è composto comunque da soggetti che hanno vissuto dall'interno i

problemi del mondo accademico e che sono espressione della comunità scientifica. Il consiglio di amministrazione è, al contrario, un organo di gestione amministrativa, ispirato ad una visione aziendalista. Ritiene dunque che ciò contrasti con l'elaborazione delle linee strategiche dell'ateneo le quali dovrebbero privilegiare i nodi centrali dell'indagine scientifica. Afferma tuttavia che la prevalenza del consiglio di amministrazione è certamente in armonia con la visione della maggioranza e del Governo che da sempre privilegiano detta filosofia aziendalista, rappresentata del resto dalla figura del Presidente del Consiglio.

Critica inoltre l'assenza di risorse, che contrasta con il presunto carattere epocale del testo. I fondi stanziati costituiscono un mero recupero parziale dei pesanti tagli che hanno danneggiato il comparto, non essendo pertanto aggiuntivi. Ciò determinerà a suo avviso l'impossibilità di avviare processi di rinnovo del corpo docente, giustificata dal Governo dall'idea per cui i professori sarebbero in numero eccessivo. Nel confutare tale affermazione, se confrontata con la media europea, manifesta preoccupazione per la riduzione forzosa del corpo docente che minaccia irrimediabilmente il ricambio generazionale.

Né possono dirsi convincenti i rimedi per lo sviluppo della carriera iniziale dei ricercatori, che hanno determinato uno svilimento delle funzioni di quelli attualmente in carica. Il nuovo criterio di reclutamento creerà peraltro ulteriori problemi di competizione tra i ricercatori a tempo indeterminato e quelli a contratto nonché un invecchiamento insensato tale da aggravare il disagio, tanto più che a detta categoria si deve la sopravvivenza dell'università.

Giudica altresì alquanto curioso che la legge sia proclamata come strumento per eliminare il potere dei cosiddetti «baroni», tenuto conto che nelle commissioni di concorso saranno presenti proprio solo professori ordinari. In proposito ritiene invece positiva la presenza anche dei professori associati, i quali hanno un contatto più diretto con la ricerca e con i settori all'avanguardia, atteso che i docenti di prima fascia spesso affievoliscono le attività di indagine anche per il peso delle funzioni direzionali e amministrative.

Si interroga quindi sulle ragioni che hanno bloccato l'iniziale intenzione riformista, lamentando che il testo non rinnovi affatto il comparto e non affronti le questioni essenziali della ricerca scientifica e della formazione. Ravvisa del resto delle analogie con i provvedimenti inerenti la scuola, tenuto conto che anche in quell'ambito i docenti vengono continuamente mortificati. Reputa invece strettamente connesso alla funzione docente l'obiettivo di istillare il gusto della curiosità irrisolta, insegnando ai giovani a porsi domande. Conclusivamente avrebbe auspicato una riforma che ponesse al centro anzitutto il significato della curiosità umana.

Il senatore RUSCONI (PD) ritiene che la scelta miope di forzare l'iter del provvedimento a ridosso del dibattito sulla fiducia renderà preponderanti gli aspetti politici della questione, impedendo un confronto di merito rispetto ad una delle sfide più importanti nella società della co-

noscenza. Si rammarica dunque che, anche in Assemblea, il dibattito avrà un carattere prioritariamente politico e risentirà del recente scontro tra maggioranza e opposizione, finendo così per sottovalutare il rapporto tra conoscenza, ricerca, futuro dei giovani e innovazione. Si dichiara perciò amareggiato tanto più che il testo è stato nettamente peggiorato in seconda lettura.

Menzionando l'articolo 5, comma 8, afferma con forza come il rinvio ai decreti legislativi attuativi per recuperare le risorse necessarie smentisca evidentemente i proclami del ministro Gelmini circa l'indifferibilità della riforma, che dovrebbe essere approvata necessariamente entro il 31 dicembre pena la perdita di fondi e di possibilità di assunzione. Tuttavia l'articolo dimostra l'assenza totale di mezzi di copertura aggravando le già difficili condizioni economiche del comparto.

Censura poi la disciplina del diritto allo studio, che risulta essere assolutamente inconsistente data la mancanza di finanziamenti. Né si ravvisa alcun cenno concreto alla meritocrazia, all'autonomia, alla responsabilità e alla valutazione, soprattutto in quanto l'Agenzia nazionale per la valutazione del sistema universitario e della ricerca (ANVUR) non è ancora attiva. Critica pertanto il carattere burocratico della legge, che ha fallito completamente nei suoi obiettivi.

Stigmatizza altresì le norme a favore di strutture come il CEPU, che sembrano mettere sullo stesso piano tali enti con università private prestigiose quali la Bocconi e la LUISS. Il combinato disposto tra tali disposizioni e le decurtazioni di risorse provocherà ulteriori penalizzazioni per il diritto allo studio impedendo addirittura l'accesso all'università, anche considerando che i costi sono già aumentati da quest'anno.

Questo testo mediocre, a lungo andare, favorirà la «fuga dei cervelli» e priverà l'Italia dei giovani migliori, contraendo la competitività degli atenei italiani rispetto a quelli internazionali. Nell'esprimere amarezza rispetto ai contenuti, reputa sbagliata la forzatura sui tempi e afferma che la riforma sarà di fatto inattuata dalla mancanza di risorse. Ciò, conclude, si pone del resto in linea con la volontà dell'Esecutivo di infliggere tagli lineari e rappresenta il motivo principale del fallimento del ministro Gelmini.

Il senatore LIVI BACCI (*PD*), associandosi alle considerazioni del senatore Rusconi, lamenta la connotazione esclusivamente politica della discussione, in quanto non v'è spazio sufficiente per l'esame nel merito, neanche sulle modifiche apportate in seconda lettura che hanno reso farraginoso il testo. Questo Governo si caratterizza a suo giudizio dai tagli alla cultura, all'università e al comparto della conoscenza, atteso che pur essendo aumentate le spese correnti nell'ultimo triennio, sono diminuite quelle per i settori del sapere. Tale scelta è maggiormente negativa considerato che, in un periodo di crisi, l'investimento nella conoscenza è un antidoto di lungo periodo.

Deplora inoltre l'ottica punitiva del Ministro, assimilabile alla tecnica ottocentesca del salasso, che penalizza le università a causa di alcuni limi-

tati sprechi, che andrebbero invece colpiti in maniera mirata. Rispetto ad una trasformazione progressiva dell'università sarebbe stata necessaria a suo giudizio una vera riforma, ispirata ad una filosofia di alto livello.

Sottolinea peraltro come tagli alla conoscenza comportino nel medio e lungo periodo un aggravio di spesa, poiché i futuri disoccupati saranno quelli con meno risorse intellettuali e dunque più vulnerabili di fronte alle crisi; essi richiederanno perciò maggiori misure di *welfare*.

Censura a sua volta la norma che avvantaggia il CEPU, lamentando che il Presidente del Consiglio e il Ministro abbiano inaugurato il relativo *campus* invece di mostrare particolare attenzione per gli atenei italiani davvero prestigiosi. Si tratta a suo avviso di un segnale assolutamente negativo per il Paese, che pure può vantare un sistema di ricerca di buon livello in ambito internazionale.

Concorda inoltre con il senatore Pardi sulle critiche alla prevalenza del consiglio di amministrazione a danno del senato accademico, soprattutto con riferimento all'elaborazione del piano strategico dell'università, che dovrebbe dettare le linee di ricerca. Reputa altresì confusi i confini tra dipartimenti e facoltà, evidenziando come alla valutazione debba corrispondere libertà di organizzazione.

Quanto al sistema di reclutamento, nega che le nuove norme possano evitare i danni del consociativismo. In proposito rileva criticamente che l'abilitazione nazionale senza alcun limite numerico rischia di aggravare il sistema attuale, acuendo il localismo e il provincialismo. Né si ravvisa alcuno strumento di valorizzazione del merito, considerato che le risorse per il diritto allo studio sono state diminuite. L'articolo 4, inerente il Fondo per il merito, è dunque a suo avviso inefficace, poiché non stanziava i dovuti finanziamenti disincentivando anche i privati; ritiene perciò che esso sia un inganno a torto sbandierato come una conquista.

Lamenta conclusivamente il mancato avvio dell'ANVUR che necessiterebbe di competenze adeguate per poter funzionare. Il testo è a suo avviso alquanto mediocre per cui l'opposizione del suo Gruppo non può che aggravarsi.

La senatrice BERTUZZI (*PD*) rileva anzitutto l'impossibilità di concentrare il dibattito sulle sole modifiche apportate dalla Camera dei deputati, stante la massiccia mobilitazione del Paese contro la riforma, da un lato, e la crisi politica dall'altro, che finisce per accelerarne l'*iter* in un clima di forte instabilità.

Ella lamenta poi che il testo sia stato elaborato senza il necessario coinvolgimento di tutti gli operatori interessati e risulti profondamente deludente rispetto alle aspettative. Esso manca infatti di mettere a sistema la filiera della conoscenza con quelle dell'impresa e della cultura, fallisce l'obiettivo di formare una classe dirigente capace di avviare un nuovo rinascimento culturale, sociale ed economico nel Paese e non riesce a destare un'Italia da troppo tempo ripiegata su se stessa.

Inoltre, esso non ha tenuto conto dei pur consistenti profili di pregio che ancora caratterizzano l'università italiana, né delle principali emer-

genze da affrontare. Nel ricordare le difficoltà del passaggio da un'università di *élite* ad un'università di massa soprattutto a fronte di risorse assai limitate, ella pone in luce l'estrema competenza dei ricercatori italiani, che spesso vengono contesi dalle università straniere. Purtroppo però, il numero dei laureati resta irrisorio rispetto agli altri Paesi europei (pari ad appena il 12 per cento della popolazione), così come resta basso il numero dei diplomati (45 per cento). Ciò testimonia la scarsissima mobilità sociale italiana, che la riforma non aggredisce. Non si apprestano infatti misure idonee a ridurre gli abbandoni scolastici e universitari, né si garantisce un percorso di successo a giovani che, in misura sempre maggiore, non cercano neanche più un'occupazione. Si perde così un'occasione strategica per invertire la tendenza e rafforzare il diritto allo studio.

Ella dà infine conto di una lettera che trecento universitari di Ferrara hanno trasmesso al Presidente della Repubblica, a conferma che gli studenti interessati al futuro dell'Italia non sono solo quelli violenti. Al contrario, la stragrande maggioranza dei manifestanti nutre preoccupazioni profonde, di cui la predetta lettera rappresenta un'interpretazione appassionata. Va inoltre dato atto agli studenti di essersi impegnati per comprendere un testo normativo difficile, il cui linguaggio sembra quasi voler scoraggiare l'approfondimento.

Il senatore PROCACCI (*PD*) conviene con il relatore che, a parte la prevista assunzione di circa 4.500 ricercatori, la Camera dei deputati non abbia apportato modifiche ragionevoli e condivisibili al testo che, al contrario, esce dalla seconda lettura più farraginoso e prescrittivo di prima.

Nel ricordare che il suo Gruppo, nonostante abbia cercato di contribuire alla stesura del testo, ha già votato in senso contrario in prima lettura, si sofferma in particolare su alcune plateali aberrazioni, fra cui l'imposizione di un numero minimo pari a 12 per le pubblicazioni da presentare ai fini dell'ammissione della candidatura a ricercatore a tempo determinato. Si tratta peraltro di una norma invisa a tutti, che tuttavia la maggioranza si rifiuta di modificare adducendo incomprensibili ragioni di tempo.

Dopo essersi associato alle osservazioni critiche già illustrate dalla senatrice Vittoria Franco nella seduta di ieri, svolge considerazioni di carattere più generale. Ritene infatti che il provvedimento vada letto in coerenza con le altre iniziative del Governo che, complessivamente, mortificano l'università, denigrandone l'operato. Tuttavia, benché il primo ateneo italiano nelle classifiche internazionali sia appena al 176° posto, è anche vero che l'Italia si colloca al 7° posto per pubblicazioni scientifiche. In atenei scadenti sembrano quindi crescere ottimi ricercatori, nonostante la quota di risorse statali destinate all'istruzione sia la più bassa di tutti i Paesi OCSE e privilegi comunque l'istruzione primaria e secondaria.

Egli si augura poi che l'Italia non intenda seguire l'impostazione anglosassone, dove l'istruzione rappresenta un investimento privato costosissimo, sicché l'offerta si differenzia per fasce qualitative ben distinte. Ne è

conseguenza il crollo delle opportunità per gli studenti poveri, che egli intende scongiurare in Italia.

Sembra peraltro in atto la tendenza a realizzare il federalismo anche in campo universitario, come dimostra l'articolo 4 sul Fondo per il merito. È tuttavia innegabile che al Nord i finanziamenti privati sono assai più consistenti che al Sud, dove lo Stato non può limitarsi a garantire i livelli essenziali di prestazione, affidando ai privati o agli enti locali ogni eventuale integrazione. Il prevalere dell'eccellenza negli atenei situati nei contesti più ricchi accentuerebbe infatti il divario interregionale, atteso che essi non potrebbero essere frequentati da tutti gli studenti per mancanza di strumenti efficaci di diritto allo studio. Ciò si pone tuttavia in contrasto con il bene del Paese, al quale devono contribuire tutti i talenti, indipendentemente dalla classe sociale di appartenenza.

Egli nega poi che il provvedimento sia efficace nella lotta contro i «baronati» universitari. In tale ottica si poneva il suo emendamento sul numero chiuso delle abilitazioni nazionali, ma non a caso è stato respinto. Ora, l'abilitazione non sarà negata a nessuno e al «barone» sarà lasciata la discrezionalità delle chiamate.

Avviandosi alla conclusione, egli prende atto che siano stati restituiti gli scatti stipendiali ai professori universitari, lamentando tuttavia il metodo per cui prima si riducono le risorse e poi si reintegrano parzialmente, di modo che sembri una conquista politica.

Paventa infine che la riforma adombri l'abolizione del valore legale del titolo di studio.

Il senatore GUSTAVINO (*UDC-SVP-Aut:UV-MAIE-Io Sud-MRE*) invita a non caratterizzare il disegno di legge con aggettivi di tipo definitivo come «epocale» e «irrimediabile». Dà poi atto al relatore di aver chiarito le principali modifiche apportate dalla Camera dei deputati e concorda con la positività del ripristino degli scatti meritocratici, oltre che del piano di assunzioni.

Giudica tuttavia il testo dicotomico, in quanto molte misure sono rinviate a futuri decreti attuativi sempre che vi saranno le risorse necessarie. Sottolinea peraltro che l'università attuale ha raggiunto un livello più che accettabile e ha consentito un vasto accesso, rappresentando altresì uno strumento di crescita sociale.

Nel manifestare massimo rispetto per gli studenti che protestano contro la riforma, ritiene che ciò faccia emergere una certa sofferenza e una mancanza di speranze verso il futuro, che tuttavia non hanno a che fare esclusivamente con l'università.

Non ritiene essenziale soffermarsi sulla tempistica dedicata al provvedimento, invitando a concludere ora l'*iter* di modo che ciascuno possa assumersi le proprie responsabilità. Restano tuttavia irrisolte alcune domande chiave, tra le quali prioritariamente la valorizzazione del merito. In proposito si interroga sulle capacità dell'università di assecondare la sete di conoscenza dei veri talenti. Sarebbe perciò opportuno mutuare le buone esperienze di altri ordinamenti in modo che il costo dell'inazione

non finisca per diventare più alto di un cattivo agire. In tale contesto non ritiene che la riforma produca effettivi miglioramenti poiché – ribadisce – reca eccessivi rinvii. Né però a suo giudizio essa è suscettibile di produrre un'università di *élite*.

In ordine al rischio di provincialismo e alla salvaguardia dell'autonomia, ritiene necessario raggiungere un equilibrio verso cui il disegno di legge comunque tende. Rilevando criticamente come spesso l'autonomia si traduca in scelte di stampo provincialistico, evidenzia che la ricerca e l'eccellenza hanno bisogno di concentrazione di sforzi e risorse.

Non giova peraltro, a suo giudizio, accentuare il dibattito sulle università telematiche, reputando sbagliato enfatizzare alcune attività come quelle di tutoraggio che sovente hanno puntato sulla deresponsabilizzazione. L'articolato, conclude, è meno premiante di ciò che si prefiggeva e avrebbe pertanto bisogno di un approfondimento sui diritti di ciascuno e sull'idea di conoscenza come motore per la realizzazione personale.

Il senatore MARCUCCI (*PD*), riconoscendo che si tratta del provvedimento più importante affrontato dalla Commissione nell'intera legislatura, dà atto che l'università è ritenuta pressoché unanimemente una questione di vitale importanza per il futuro del Paese. Registra tuttavia una incongruenza tra tale opinione e gli atti conseguentemente adottati, in termini sia di tempi di lavoro che di approfondimenti rispetto agli obiettivi prefissati. La brusca accelerazione finalizzata ad una approvazione prima della sospensione natalizia è perciò a suo giudizio motivata solo dalla volontà di dimostrare la presunta forza del Governo. Né condivide che un'eventuale posticipazione nell'approvazione avrebbe messo in subbuglio il Paese acuendo la violenza dei manifestanti: al contrario, ciò offre un segnale sbagliato in base al quale la protesta contro il provvedimento va impedita. Paventa perciò i rischi di tale atteggiamento, anche in prospettiva.

Dichiara peraltro di aver colto alcuni spunti positivi nella fase iniziale e, pertanto, esprime dispiacere per le modalità con cui si pone fine all'esame. Manifesta altresì preoccupazione tenuto conto che il testo non raggiunge nessuna delle finalità attese.

Soffermandosi poi sulle funzioni dell'università in termini di preparazione della classe dirigente, di allargamento della conoscenza e di supporto alla competizione, lamenta che essa sia sempre più depotenziata sul piano della mobilità sociale. In proposito ritiene invece doveroso per un governo liberale garantire uguali basi di partenza e stesse opportunità di accesso. Tutto ciò viene invece pericolosamente negato dal provvedimento che diminuisce infatti le borse di studio.

Con particolare riguardo alle università telematiche, ritiene che il dato negativo consista nell'aver approfittato di questa fase politica per dispensare misure di favore, mentre sarebbe stato opportuno fronteggiare prima le esigenze primarie, quali anzitutto il tema dell'accesso e dell'esclusione sociale. Ravvisa quindi numerosi errori poiché la riforma non aumenterà la conoscenza, rafforzerà le fratture sociali e non offrirà alcuna prospettiva.

Il senatore ASCIUTTI (*PdL*) rammenta che nelle fasi iniziali dell'*iter* c'è stato un ampio confronto tra maggioranza e opposizione al punto che vennero presentati diversi testi che erano in sintonia nell'impianto organizzativo generale, differenziandosi solo per alcuni aspetti specifici.

Ripercorre poi criticamente la pericolosa deriva che si è registrata negli ultimi anni, nei quali l'autonomia è stata sovente usata a pretesto per produrre disavanzi di bilancio, incrementi di sedi e aumento di professori ordinari. In quest'ottica si inserisce il provvedimento che – riconosce – è stato arricchito di contenuti poco attinenti con la riforma. Tiene comunque a precisare che l'impianto è rimasto inalterato e che la questione delle risorse va tenuta distinta dall'approvazione del disegno di legge. Occorre pertanto creare un saldo legame tra responsabilità e autonomia, anche nelle assunzioni.

Fa notare inoltre che gli stanziamenti futuri saranno correlati alla qualità e rimarca con forza come la riforma vada connessa alla messa in funzione dell'ANVUR, poiché la valutazione è indispensabile. Segnala indi che, nelle more del processo di riforma, molte università hanno già rivisto i propri conti e chiuso sedi periferiche, a dimostrazione della funzione positiva di stimolo svolta dal disegno di legge.

Non ravvisa del resto alcun motivo per posticipare l'approvazione della riforma, tanto più che si è dato seguito ad un'esplicita richiesta dell'opposizione di attendere l'esito del dibattito sulla questione di fiducia. Auspica infine che l'Esecutivo dia celere attuazione al provvedimento onde mettere le università in condizione di avviare il processo di revisione dei propri ordinamenti.

Il presidente POSSA (*PdL*), rammentando la propria esperienza lavorativa, pone l'accento sull'atteggiamento di fiducia che dovrebbe caratterizzare ogni cambiamento. Anziché ritenere epocale la riforma, preferisce invece definirla profondamente discontinua, considerato che essa dà avvio ad un processo assai complesso, rispetto al quale ci saranno aggiustamenti progressivi.

Non si può non riconoscere a suo giudizio nel testo una istanza profonda al miglioramento della qualità, in relazione alla globalizzazione e alla competizione delle economie. Si dichiara perciò certo che nella fase attuativa vi saranno modifiche e adattamenti, come ad esempio sul piano della *governance* duale.

Soffermandosi sulla concezione organica del sistema delle università, ravvisa alcune lacune nel testo, tanto più che lo scibile è in continua evoluzione. In proposito cita ad esempio gli innumerevoli settori disciplinari che corrispondono ad ambiti complessi del sapere, reputando essenziale preservare la specificità di ciascuno. L'introduzione del concetto di settore scientifico-concorsuale, pur venendo incontro alla necessità delle commissioni di concorso, non fa venir meno a suo giudizio l'esigenza di tutelare i settori di nicchia.

Il senatore PITTONI (*LNP*), sottolineando la necessità di creare percorsi virtuosi, richiama le disposizioni del decreto-legge n. 180 del 2008 circa le risorse per la premialità, che sono destinate ad aumentare. Ritiene dunque che il provvedimento sviluppi ulteriormente tale idea di fondo, consentendo una distribuzione di risorse su criteri di qualità. Fa notare infine come a seguito dei tagli, se pur pesanti, imposti al comparto ciascun ateneo ha dimostrato maggiore attenzione ai bilanci, invertendo la pericolosa tendenza ad una certa leggerezza nei conti. Manifesta perciò soddisfazione per un netto cambiamento nell'approccio amministrativo.

Concluso il dibattito, agli intervenuti replica il relatore VALDITARA (*FLI*) il quale rivendica al Parlamento il diritto di esprimere le proprie critiche, nei limiti della correttezza istituzionale, senza che nessuno equipari tali comportamenti all'atteggiamento facinoroso di alcune frange violente.

Nega poi che l'accelerazione del disegno di legge in titolo sia motivata dall'esigenza di dare un segnale politico. Piuttosto, si tratta di avviare quanto prima la necessaria fase attuativa onde consentire l'espletamento dei nuovi concorsi e, conseguentemente, le nuove assunzioni. Osserva altresì che i modesti risultati conseguiti dai nostri atenei nelle classifiche internazionali sono dovuti soprattutto all'inadeguato rapporto fra docenti e studenti e alla scarsa internazionalizzazione di professori e studenti.

Dopo aver rilevato che solo un cambio di etica pubblica è in grado di impedire efficacemente gli abusi nei concorsi, si sofferma sull'ipotesi del numero chiuso per le abilitazioni nazionali, rammentando che il disegno di legge n. 1387 a sua firma prevedeva esattamente questa fattispecie. Si dichiara tuttavia fiducioso anche sull'ipotesi della lista aperta, in un'ottica di responsabilizzazione degli atenei.

Quanto al giudizio sulla seconda lettura operata presso la Camera dei deputati, egli non reputa che essa abbia reso inefficace la legge, ma solo che l'abbia appesantita. Del resto, se l'impianto ne fosse uscito stravolto, egli stesso non l'avrebbe sostenuto.

Pone pertanto in luce le innovazioni principali confermate dalla Camera dei deputati, fra cui innanzitutto l'articolazione della *governance*. Al riguardo, nel rammentare che la filosofia di fondo non differisce di molto da quella sottesa al disegno di legge n. 1579, prima firmataria la senatrice Mariapia Garavaglia, e sostenuta da molti autorevoli esponenti dell'opposizione, sottolinea l'importanza di prevedere membri esterni nel consiglio di amministrazione onde evitarne l'autoreferenzialità. Del resto, rimarca, con la sola eccezione di quelle spagnole, tutte le principali università straniere prevedono membri esterni nel consiglio di amministrazione in una percentuale che va dal 50 al 100 per cento.

Sono stati altresì confermati dalla Camera dei deputati la centralità del dipartimento, la possibilità di sfiduciare il rettore, il rafforzato ruolo dei nuclei di valutazione. Quanto al senato accademico, nega che ne sia stato sminuito il ruolo. Addirittura, ne è previsto il parere vincolante sul piano triennale di sviluppo, che costituisce il principale atto di indirizzo del sistema universitario.

Soffermandosi sul Fondo per il merito, conviene a sua volta che esso necessiti di adeguati finanziamenti. Ne ribadisce tuttavia l'utilità, quale opportunità aggiuntiva a favore degli studenti.

Dopo aver evidenziato la centralità della valutazione ai fini del buon funzionamento degli strumenti previsti dall'articolo 5 per incrementare la qualità dell'istruzione universitaria, si compiace per la conferma ricevuta presso la Camera dei deputati delle norme sullo stato giuridico dei professori universitari, cui viene consentito di svolgere attività ulteriori onde arricchirne l'esperienza professionale.

Nell'accennare al pieno coinvolgimento della comunità scientifica ai fini dell'abilitazione nazionale, rileva infine come la figura dei ricercatori a contratto non rappresenti affatto una novità, atteso che già la legge Moratti aveva posto ad esaurimento il ruolo dei ricercatori a tempo indeterminato a decorrere dal 2013, in sintonia con i maggiori sistemi universitari internazionali.

Tutto ciò premesso, egli sottolinea peraltro l'assoluta necessità di un cospicuo finanziamento del settore, che non si limiti a reintegrare i tagli compiuti. Se si intende realmente motivare i giovani ed offrire loro un'opportunità di carriera, occorrono infatti risorse fresche per le assunzioni. Altrimenti, i pur virtuosi meccanismi individuati dalla riforma sono destinati a restare inapplicati. Prende peraltro atto con soddisfazione del ripristino degli scatti meritocratici dei docenti, questa volta con risorse davvero aggiuntive anche se ancora insufficienti.

Il sottosegretario PIZZA rinuncia alla replica.

Il senatore RUSCONI (*PD*) coglie l'occasione per ringraziare il relatore Valditara per le dichiarazioni rese alla stampa in ordine alla solidarietà espressa da alcuni partiti politici alle proteste in corso nel mondo universitario.

Sull'ordine dei lavori, chiede poi al Presidente di chiarire la tempistica della seduta e fa presente che alle ore 14,30 è prevista la celebrazione della messa di Natale nella Chiesa di Sant'Ivo alla Sapienza da parte del cardinal Bagnasco.

Il senatore PITTONI (*LNP*) ritiene che la Sinistra abbia delle responsabilità circa le recenti manifestazioni di protesta, avendo fornito false informazioni sui contenuti della riforma.

Il senatore PARDI (*IdV*) nega che la critica parlamentare possa essere di stimolo alla violenza.

Il PRESIDENTE invia a non aprire un dibattito su questo tema. Quanto alla domanda del senatore Rusconi circa l'organizzazione della seduta in corso, conferma che essa si protrarrà fino alle ore 13. La seduta pomeridiana avrà invece inizio alle ore 14,30, come previsto, tanto più che il programma dei lavori è stato votato dalla Commissione nella seduta di

ieri e che a quell'ora interverrà il ministro Gelmini. Dà indi conto del parere espresso dalle Commissioni 1^a e 5^a a sul testo del disegno di legge in titolo.

Si passa all'esame dei due ordini del giorno presentati, pubblicati in allegato al presente resoconto.

Il senatore PITTONI (*LNP*) illustra il n. 2, connesso all'esigenza di prevedere la rideterminazione delle assunzioni per quelle università il cui finanziamento sia inferiore rispetto al valore determinato in sede di valutazione meritocratica.

Il senatore ASCIUTTI (*PdL*) illustra il n. 1, di cui sottolinea il rilievo politico in quanto riprende i contenuti di un disegno di legge di carattere *bipartisan* presentato insieme al senatore Vita (A.S. n. 1693). In particolare lamenta che i diplomi rilasciati da Accademie e Conservatori non siano stati ancora resi equipollenti ai diplomi di laurea, per mancanza di un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri previsto dalla legge di riforma del 1999.

I senatori ASCIUTTI (*PdL*), RUSCONI (*PD*), GIAMBRONE (*IdV*) e PITTONI (*LNP*) dichiarano di aggiungere le firme di tutti i componenti dei rispettivi Gruppi all'ordine del giorno n. 1.

Il sottosegretario PIZZA accoglie l'ordine del giorno n. 1. Quanto al n. 2, lo accoglie con una modifica che il senatore PITTONI (*LNP*) recepisce in un testo 2.

I senatori ASCIUTTI (*PdL*) e PITTONI (*LNP*) insistono per la votazione dei rispettivi ordini del giorno ancorché accolti dal Governo ai fini della loro trasmissione in Assemblea.

Dopo che il PRESIDENTE ha accertato la presenza del numero legale ai sensi dell'articolo 30, comma 2, del Regolamento, la Commissione accoglie a maggioranza l'ordine del giorno n. 2 (testo 2) e all'unanimità l'ordine del giorno n. 1.

Si passa indi all'illustrazione degli emendamenti riferiti all'articolo 1, pubblicati in allegato al presente resoconto.

La senatrice ADAMO (*PD*) dichiara di sottoscrivere tutti gli emendamenti presentati dal suo Gruppo.

Il senatore RUSCONI (*PD*) comunica di aver accettato la sottoscrizione degli emendamenti di cui è primo firmatario da parte del senatore Astore.

Il senatore PARDI (*IdV*) dà conto dell'1.1 che pone rimedio ad una formulazione alquanto dubbia, suscettibile di introdurre forme di strutture universitarie non completamente assimilabili al quadro generale. L'emendamento è volto perciò ad eliminare tale incertezza. Quanto all'1.7, osserva che esso chiarisce le ambiguità del testo evitando che risorse pubbliche possano essere destinate per destinazioni non pubbliche. Analogo obiettivo di chiarezza del testo ha l'emendamento 1.10 finalizzato a correggere formulazioni improprie. Dà indi per illustrati gli altri emendamenti a sua firma.

La senatrice BASTICO (*PD*) dà conto dell'1.9 sottolineando come il concetto di «Repubblica» sotteso all'articolo 114 della Costituzione includa anche comuni, province e città metropolitane, risultando perciò improprio se riferito al sistema universitario, che di norma è statale. L'emendamento mira dunque ad eliminare tale inappropriata giuridica.

Il senatore PROCACCI (*PD*) illustra l'1.6 che introduce il rispetto del codice etico al comma 2, secondo periodo, in linea con le modifiche, pur discutibili, approvate alla Camera dei deputati. Dopo aver illustrato l'1.8, si sofferma sull'1.12 che apre anche alle risorse private e non solo a quelle pubbliche. Dopo aver richiamato le finalità dell'1.19, sottolinea l'importanza dell'1.23 di cui auspica l'accoglimento atteso che reintroduce l'espressione «svantaggiate» presente nel testo approvato dal Senato. Dichiarerà peraltro di ritirare il 2.6.

Il senatore VITA (*PD*) premette che gli emendamenti a sua firma tendono a chiarire l'interpretazione di alcune disposizioni particolarmente ambigue. L'emendamento 1.14 sopprime dunque le parole «e le sue componenti» onde evitare una sovrapposizione tra il concetto che indica una parte e il concetto che indica il tutto. Analoga volontà chiarificatrice è sottesa agli emendamenti 1.16 e 1.17, in linea con l'esigenza di migliorare il testo. Dà poi conto dell'1.22, analogo all'1.23 già illustrato dal senatore Procacci.

I restanti emendamenti si danno per illustrati.

Il relatore VALDITARA (*FLI*) e il sottosegretario PIZZA esprimono parere contrario su tutte le proposte emendative.

Il senatore RUSCONI (*PD*) chiede chiarimenti circa la necessità di attendere il parere della Commissione bilancio.

Il PRESIDENTE precisa che, essendo il provvedimento calendarizzato in Assemblea, non occorre aspettare i pareri delle Commissioni affari costituzionali e bilancio, fermo restando che essi saranno resi per l'esame in Aula.

Si passa alle votazioni.

Previa dichiarazione di voto favorevole da parte del senatore PARDI (*IdV*), con distinte votazioni, la Commissione respinge gli emendamenti 1.1 e 1.2.

Dopo che il senatore PARDI (*IdV*) ha dichiarato il voto favorevole da parte del suo Gruppo, in esito a successive e distinte votazioni, gli emendamenti 1.3, 1.4 e 1.5 risultano respinti.

Previa dichiarazione di voto favorevole da parte del senatore PROCACCI (*PD*), la Commissione respinge l'emendamento 1.6.

Il senatore PARDI (*IdV*) raccomanda l'approvazione dell'1.7, onde evitare un ventaglio di ambiguità specialmente nel rapporto tra pubblico e privato.

Posto ai voti, l'1.7 è respinto dalla Commissione.

Dopo che il senatore PROCACCI (*PD*) ha raccomandato l'approvazione dell'1.8 esso, posto ai voti, è respinto.

Il senatore RUSCONI (*PD*) dichiara il voto favorevole sull'1.9, sottolineando la necessità di concepire il sistema universitario come una rete. In tale contesto ritiene che il riferimento al sistema universitario della Repubblica sia giuridicamente improprio.

Posto ai voti, l'1.9 è respinto dalla Commissione.

Previa dichiarazione di voto favorevole del senatore PARDI (*IdV*) sugli emendamenti 1.10 e 1.11, essi sono posti distintamente in votazione e respinti.

Il senatore PROCACCI (*PD*) raccomanda l'approvazione dell'1.12 evidenziando che per il futuro potrebbe essere prefigurabile un sistema di distribuzione anche delle risorse non pubbliche.

La Commissione respinge indi l'emendamento 1.12.

Dopo che il senatore PARDI (*IdV*) ha sottolineato la finalità correttiva dell'1.13 rispetto alla formulazione del testo e previa astensione del presidente POSSA (*PdL*), la proposta emendativa non è approvata.

Previa dichiarazione di voto favorevole del senatore VITA (*PD*), gli identici emendamenti 1.14 e 1.15 sono messi in votazione congiuntamente e respinti. Posto ai voti, è analogamente respinto l'emendamento 1.16.

La senatrice BASTICO (*PD*) si dichiara favorevole all'1.17 che richiama esplicitamente la valutazione dei risultati conseguiti secondo i criteri dettati dall'ANVUR, nella prospettiva di sollecitare la stretta correlazione tra il funzionamento dell'Agenzia e l'attuazione della riforma.

Anche il senatore PARDI (*IdV*) dichiara il voto favorevole del suo Gruppo sull'1.17 che contribuisce a dare peso ai compiti dell'Agenzia evitando che la bontà dei principi sulla valutazione sia inficiata dalla mancata operatività dell'ente ad essa preposto.

L'emendamento 1.17 è respinto dalla Commissione.

La senatrice Mariapia GARAVAGLIA (*PD*) e il senatore LIVI BACCI (*PD*) aggiungono la propria firma all'emendamento 1.18.

La senatrice BASTICO (*PD*), nel sottoscrivere a sua volta l'1.18, evidenzia come esso sia volto a ridurre le persistenti disuguaglianze territoriali nei settori del sapere. Ritene infatti che solo superando dette disparità si possa produrre un cambiamento anche in altri campi. Osserva del resto come l'investimento nella formazione, ed in particolare in quella superiore, renda possibile la diminuzione delle disuguaglianze tra i livelli regionali, anche nell'ottica delle misure adottate dall'Unione europea.

Il senatore PARDI (*IdV*) raccomanda l'approvazione dell'1.18 volto ad esperire un tentativo per colmare quelle condizioni di debolezza economica e sociale di alcune realtà, le quali possono invece trarre giovamento dalla valorizzazione della formazione e della ricerca.

Dopo che il senatore PROCACCI (*PD*) ha aggiunto la propria firma all'1.18, esso, posto ai voti, non è approvato.

Previa dichiarazione di voto favorevole del senatore PROCACCI (*PD*), la Commissione respinge l'1.19.

Dopo che il senatore PARDI (*IdV*) ha dichiarato il voto favorevole del suo Gruppo sull'1.20, esso è respinto dalla Commissione, mentre l'1.21 decade per assenza dei proponenti.

Sugli identici emendamenti 1.22 e 1.23 interviene per dichiarazione di voto la senatrice BASTICO (*PD*) la quale auspica che la maggioranza voglia accogliere il ripristino del testo a suo tempo approvato dal Senato. L'attuale comma 6, privo del termine «svantaggiate», introduce infatti un concetto assai diverso di promozione della competitività senza tener conto di quelle realtà meno favorite. La formulazione approvata invece in prima lettura sottendeva una visione totalmente differente, legata all'idea di svantaggio territoriale, di modo che fossero portate ad eccellenza tutte le università, anche quelle in contesti non ottimali. L'aver soppresso il ri-

ferimento agli atenei svantaggiati rappresenta perciò a suo avviso un errore politico e strategico su cui non può che esprimere il proprio netto dissenso.

Il senatore PARDI (*IdV*) raccomanda a sua volta l'approvazione dell'1.22, identico all'1.23, che è implicitamente connesso all'articolo 3 della Costituzione con riferimento al principio di uguaglianza. Oltre alla promozione del diritto allo studio, dovrebbe peraltro essere garantito a tutti il diritto alla conoscenza che rappresenta a suo giudizio il punto di arrivo dello studio.

Il senatore PROCACCI (*PD*), onde poter esprimere la propria opinione, dichiara che voterà in dissenso sull'1.23, non partecipando alla votazione. Fa notare comunque che l'originario comma 5, nel testo approvato dal Senato, concerneva le università territorialmente svantaggiate, tanto al Sud quanto al Nord. La soppressione di tale riferimento priva dunque il comma della sua *ratio* e testimonia la demonizzazione di ogni principio di solidarietà e di uguaglianza che non è rappresentativo di un solo schieramento. Il rifiuto della maggioranza di apportare qualsiasi modifica al testo è un'offesa alla verità e alla coscienza di ognuno, poiché non consente di manifestare un atteggiamento coerente con quanto fatto in prima lettura.

Posti congiuntamente in votazione, gli emendamenti 1.22 e 1.23 sono respinti dalla Commissione.

Si passa all'illustrazione degli emendamenti all'articolo 2, pubblicati in allegato al presente resoconto.

Il senatore GIAMBRONE (*IdV*) si sofferma anzitutto sul 2.7, volto ad eliminare la figura del direttore generale fra gli organi dell'ateneo, in sintonia con una proposta del suo Gruppo già avanzata presso la Camera dei deputati. Si rammarica peraltro che la maggioranza non sembri intenzionata ad accogliere alcuna proposta di modifica. Connesso a tale proposta è il 2.12, di cui pure sollecita l'approvazione. Quanto al 2.21, esso è volto a chiarire la portata normativa del testo, mentre il 2.28 modifica la durata in carica del rettore lasciandone inalterato l'arco temporale ma prevedendo una verifica dopo i primi tre anni. Dopo aver accennato al 2.36, si sofferma sul 2.53, con il quale si riduce la maggioranza, che resta comunque qualificata, titolata a sfiduciare il rettore. L'emendamento 2.58 rende poi vincolante il parere del senato accademico sui bilanci di previsione, mentre il 2.61 modifica l'attuale composizione del senato accademico, secondo cui due terzi sono docenti di ruolo, almeno un terzo dei quali direttori di dipartimento. A suo avviso tale percentuale deve essere ridotta a un quarto per evitare un'eccessiva concentrazione di potere nei direttori di dipartimento. Con l'emendamento 2.68, si prevede che il parere del senato accademico sulla soppressione ed attivazione di corsi e sedi sia deliberato

con la maggioranza qualificata dei due terzi. Quanto al 2.71, esso mira invece a rendere quinquennale il documento di programmazione, mentre il 2.77 intende ampliare il numero delle candidature per il consiglio di amministrazione onde offrire un maggiore ventaglio di possibilità. Dopo avere accennato al 2.80, teso a chiarire la portata normativa del testo, egli si sofferma indi sul 2.84, volto a sancire non solo il principio costituzionale delle pari opportunità ma anche quello di non discriminazione per motivi di razza, lingua o religione. Con riferimento al 2.87, sottolinea l'esigenza di ricambio dei componenti del collegio dei revisori dei conti, per i quali si prevede un massimo di due mandati non superiori a tre anni ciascuno. Si propone altresì, con l'emendamento 2.98, di sopprimere l'eccezione relativa al divieto per il rettore di ricoprire altre cariche accademiche con riferimento al consiglio di amministrazione, mentre con il 2.106 si incrementa dal 10 al 25 per cento la quota di docenti componenti delle strutture di raccordo fra dipartimenti. Dopo aver accennato al 2.113, conclude dando conto del 2.120 sottolineando l'irrazionalità di prevedere funzioni nuove a costo zero.

Il seguito dell'esame è rinviato.

La seduta termina alle ore 13.

ORDINI DEL GIORNO ED EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 1905-B

G/1905-B/1/7

ASCIUTTI, VITA, BARELLI, BEVILACQUA, CERUTI, CIARRAPICO, COLLI, DE ECCHER, DE FEO, FIRRARELLO, Vittoria FRANCO, Mariapia GARAVAGLIA, GIAMBRONE, MARCUCCI, MONTANI, PITTONI, POSSA, PROCACCI, RUSCONI, Anna Maria SERAFINI, SIBILIA, VERONESI

Il Senato, in sede di esame del disegno di legge recante norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario (A.S n. 1905-B),

considerato che ad oggi non è stato ancora ultimato il processo di riforma della legge n. 508 del 1999;

considerato che i diplomi di primo e di secondo livello rilasciati dalle Accademie di belle arti, dall'Accademia nazionale di arte drammatica, dagli Istituti superiori per le industrie artistiche, dall'Accademia di danza, nonché dai Conservatori di musica e dagli Istituti musicali pareggiati, risultano titoli di studio non ancora spendibili in quanto non equipollenti a nessuna laurea e laurea magistrale;

tenuto conto che il comma 5 dell'articolo 1 della legge n. 508 del 1999 prevedeva che con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri si sarebbero dovute dichiarare le equipollenze tra i titoli di studio rilasciati ai sensi della suddetta legge e quelli universitari;

visto l'articolo 17 del disegno di legge n. 1905-B che stabilisce l'equipollenza tra i diplomi universitari rilasciati dalle scuole dirette a fini speciali e le lauree, rinviando ad un decreto del Ministro l'individuazione della classe di appartenenza cui fanno riferimento detti diplomi triennali;

impegna il Governo

ad emanare, entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, i decreti di cui al comma 5 dell'articolo 1 della legge n. 508 del 1999, al fine di individuare le equipollenze tra i titoli di studio rilasciati ai sensi della suddetta legge e i titoli di studio universitari.

G/1905-B/2/7

PITTONI

Il Senato, premesso che:

alcune università presentano un valore del fondo di finanziamento ordinario inferiore rispetto al valore derivante dal modello per la ripartizione teorica elaborato dai competenti organismi di valutazione del sistema universitario;

ai sensi dell'articolo 51, comma 4, della Legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, le spese fisse e obbligatorie per il personale di ruolo delle università statali non possono eccedere il 90 per cento dei trasferimenti statali sul fondo per il finanziamento ordinario;

ai sensi della suddetta disposizione, le università nelle quali la spesa per il personale di ruolo abbia ecceduto nel 1997 e negli anni successivi il predetto limite possono effettuare assunzioni di personale di ruolo il cui costo non superi, su base annua, il 35 per cento delle risorse finanziarie che si rendano disponibili per le cessazioni dal ruolo dell'anno di riferimento;

secondo quanto riportato nella relazione tecnica del Ministro dell'istruzione, università e ricerca, le economie lorde, conseguenti alle disposizioni dell'articolo 66, comma 13 del decreto legge 112/2008, possono essere stimate secondo i seguenti importi in migliaia di euro: 2011: 316.622; 2012 : 417.077, 2013: 455.240;

l'articolo 1, comma 3 del decreto legge 10 novembre 2008, n. 180, convertito con modificazioni nella Legge 1/2009, stabilisce che «Per il triennio 2009-2011, le università statali, fermi restando i limiti di cui all'articolo 1, comma 105, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, possono procedere, per ciascun anno, ad assunzioni di personale nel limite di un contingente corrispondente ad una spesa pari al cinquanta per cento di quella relativa al personale a tempo indeterminato complessivamente cessato dal servizio nell'anno precedente.

impegna il Governo a:

prevedere, nei casi delle università il cui valore del fondo di finanziamento sia inferiore rispetto al valore determinato in sede di valutazione meritocratica, o che superino il limite di cui alla citata Legge 27 dicembre 1997, n. 449, la rideterminazione del limite delle assunzioni di cui all'articolo 1, comma 3 del decreto legge 10 novembre 2008, n. 180 (convertito, con modificazioni, dalla legge n. 1 del 2009), in un contingente corrispondente ad una spesa pari al venti per cento di quella relativa al personale a tempo indeterminato complessivamente cessato dal servizio nell'anno precedente.

G/1905-B/2/7 (testo 2)

PITTONI

Il Senato, premesso che:

alcune università presentano un valore del fondo di finanziamento ordinario inferiore rispetto al valore derivante dal modello per la ripartizione teorica elaborato dai competenti organismi di valutazione del sistema universitario;

ai sensi dell'articolo 51, comma 4, della Legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, le spese fisse e obbligatorie per il personale di ruolo delle università statali non possono eccedere il 90 per cento dei trasferimenti statali sul fondo per il finanziamento ordinario;

ai sensi della suddetta disposizione, le università nelle quali la spesa per il personale di ruolo abbia ecceduto nel 1997 e negli anni successivi il predetto limite possono effettuare assunzioni di personale di ruolo il cui costo non superi, su base annua, il 35 per cento delle risorse finanziarie che si rendano disponibili per le cessazioni dal ruolo dell'anno di riferimento;

secondo quanto riportato nella relazione tecnica del Ministro dell'istruzione, università e ricerca, le economie lorde, conseguenti alle disposizioni dell'articolo 66, comma 13 del decreto legge 112/2008, possono essere stimate secondo i seguenti importi in migliaia di euro: 2011: 316.622; 2012: 417.077, 2013: 455.240;

l'articolo 1, comma 3 del decreto legge 10 novembre 2008, n. 180, convertito con modificazioni nella Legge 1/2009, stabilisce che «Per il triennio 2009-2011, le università statali, fermi restando i limiti di cui all'articolo 1, comma 105, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, possono procedere, per ciascun anno, ad assunzioni di personale nel limite di un contingente corrispondente ad una spesa pari al cinquanta per cento di quella relativa al personale a tempo indeterminato complessivamente cessato dal servizio nell'anno precedente.

impegna il Governo a:

a valutare l'opportunità di prevedere, nei casi delle università il cui valore del fondo di finanziamento sia inferiore rispetto al valore determinato in sede di valutazione meritocratica, o che superino il limite di cui alla citata Legge 27 dicembre 1997, n. 449, la rideterminazione del limite delle assunzioni di cui all'articolo 1, comma 3 del decreto legge 10 novembre 2008, n. 180 (convertito, con modificazioni, dalla legge n. 1 del 2009), in un contingente corrispondente ad una spesa pari al venti per cento di quella relativa al personale a tempo indeterminato complessivamente cessato dal servizio nell'anno precedente.

Art. 1.**1.1**

GIAMBRONE, PARDI, BELISARIO, BUGNANO, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, LI GOTTI, MASCITELLI, PEDICA

Al comma 2, secondo periodo, sopprimere le parole da: «e forme sostenibili» sino alla fine del periodo.

1.2

GIAMBRONE, PARDI, BELISARIO, BUGNANO, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, LI GOTTI, MASCITELLI, PEDICA

Al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: «organizzazione della didattica e della ricerca» con le seguenti: «didattica e di ricerca».

1.3

GIAMBRONE, PARDI, BELISARIO, BUGNANO, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, LI GOTTI, MASCITELLI, PEDICA

Al comma 2, secondo periodo, sopprimere le parole: «su base policentrica».

1.4

PARDI

Al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: «policentrica» con la seguente: «regionale».

1.5

GIAMBRONE, PARDI, BELISARIO, BUGNANO, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, LI GOTTI, MASCITELLI, PEDICA

Al comma 2, secondo periodo, sopprimere le parole: «diverse da quelle indicate nell'articolo 2».

1.6

PROCACCI, RUSCONI, Anna Maria SERAFINI, Mariapia GARAVAGLIA, Vittoria FRANCO, CERUTI, MARCUCCI, VITA, BASTICO, LIVI BACCI, ADAMO

Al comma 2, secondo periodo, dopo le parole: «articolo 2» aggiungere le seguenti: «nel rispetto del codice etico».

1.7

GIAMBRONE, PARDI, BELISARIO, BUGNANO, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, LI GOTTI, MASCITELLI, PEDICA

Al comma 3, secondo periodo, sostituire le parole: «al sistema universitario della Repubblica» con le seguenti: «al pubblico sistema universitario».

1.8

PROCACCI, MARCUCCI, CERUTI, LIVI BACCI, VITA, BASTICO, Vittoria FRANCO, Mariapia GARAVAGLIA, RUSCONI, Anna Maria SERAFINI, ADAMO

Al comma 3, secondo periodo, dopo le parole: «sistema universitario» aggiungere la seguente: «statale».

1.9

RUSCONI, PROCACCI, MARCUCCI, CERUTI, LIVI BACCI, VITA, BASTICO, Vittoria FRANCO, Mariapia GARAVAGLIA, Anna Maria SERAFINI, ASTORE, ADAMO

Al comma 3, secondo periodo, dopo la parola: «universitario» aggiungere le seguenti: «della Repubblica».

1.10

GIAMBRONE, PARDI, BELISARIO, BUGNANO, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, LI GOTTI, MASCITELLI, PEDICA

Sostituire il comma 5 con il seguente:

«5.La distribuzione delle risorse pubbliche deve essere garantita in materia coerente con gli obiettivi e gli indirizzi strategici per il sistema

e le sue componenti, al fine di promuovere il merito e la formazione degli studenti delle università pubbliche».

1.11

GIAMBRONE, PARDI, BELISARIO, BUGNANO, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, LI GOTTI, MASCITELLI, PEDICA

Al comma 5, premettere le seguenti parole: «Al fine di promuovere il merito e la formazione degli studenti delle università pubbliche».

1.12

PROCACCI, RUSCONI, Anna Maria SERAFINI, Mariapia GARAVAGLIA, Vittoria FRANCO, CERUTI, MARCUCCI, VITA, BASTICO, LIVI BACCI, ADAMO

Al comma 5, dopo la parola: «risorse» sopprimere la seguente: «pubbliche».

1.13

GIAMBRONE, PARDI, BELISARIO, BUGNANO, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, LI GOTTI, MASCITELLI, PEDICA

Al comma 5, sostituire le parole: «in materia coerente con gli obiettivi e gli» con le seguenti: «al fine dell'attuazione degli obiettivi e degli».

1.14

VITA, Mariapia GARAVAGLIA, RUSCONI, PROCACCI, MARCUCCI, CERUTI, LIVI BACCI, BASTICO, Vittoria FRANCO, Anna Maria SERAFINI, ADAMO

Al comma 3, secondo periodo, dopo la parola: «universitario» aggiungere le seguenti: «della Repubblica».

1.15

PARDI

Al comma 5, sopprimere le parole: «e le sue componenti».

1.16

VITA, Mariapia GARAVAGLIA, RUSCONI, PROCACCI, MARCUCCI, CERUTI, LIVI BACCI, BASTICO, Vittoria FRANCO, Anna Maria SERAFINI, ADAMO

Al comma 5, sostituire le parole: «definiti ai sensi del comma 4» con le seguenti: «nel rispetto del principio della coesione nazionale, nonché con la valutazione dei risultati conseguiti».

1.17

VITA, Mariapia GARAVAGLIA, RUSCONI, PROCACCI, MARCUCCI, CERUTI, LIVI BACCI, BASTICO, Vittoria FRANCO, Anna Maria SERAFINI, ADAMO

Al comma 5, sostituire le parole: «definiti ai sensi del comma 4» con le seguenti: «nel rispetto della valutazione dei risultati conseguiti secondo i criteri dettati dall'ANVUR».

1.18

PARDI, VITA, BASTICO, Mariapia GARAVAGLIA, LIVI BACCI, PROCACCI

Al comma 5, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «anche al fine di ridurre le diseguaglianze territoriali».

1.19

PROCACCI, RUSCONI, Anna Maria SERAFINI, Mariapia GARAVAGLIA, Vittoria FRANCO, CERUTI, MARCUCCI, VITA, BASTICO, LIVI BACCI, ADAMO

Al comma 5, dopo le parole: «comma 4» aggiungere le seguenti: «e nel rispetto del codice etico».

1.20

GIAMBRONE, PARDI, BELISARIO, BUGNANO, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, LI GOTTI, MASCITELLI, PEDICA

Al comma 5, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «al fine di promuovere il merito e la formazione degli studenti delle università pubbliche».

1.21

D'ALIA, GUSTAVINO

Al comma 5, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «assicurando che la misura proporzionale di accesso al fondo di finanziamento ordinario di ciascun ateneo, risultante dai processi di valutazione delle attività e dei programmi, sia comunicata all'ateneo in tempo utile per la predisposizione del bilancio di previsione e comunque non oltre il 31 ottobre dell'anno precedente al quale le risorse si riferiscono».

1.22

Vittoria FRANCO, Anna Maria SERAFINI, RUSCONI, PROCACCI, Mariapia GARAVAGLIA, CERUTI, MARCUCCI, VITA, BASTICO, LIVI BACCI, PARDI, ADAMO

Al comma 6, dopo le parole: «delle università» aggiungere la seguente: «svantaggiate».

1.23

PROCACCI, Vittoria FRANCO, VITA, BASTICO, RUSCONI, CERUTI, Mariapia GARAVAGLIA, MARCUCCI, Anna Maria SERAFINI, BERTUZZI, SOLIANI, LIVI BACCI, ADAMO

Al comma 6, dopo le parole: «, delle università» aggiungere la seguente: «svantaggiate».

Art. 2.**2.1**

GIAMBRONE, PARDI, BELISARIO, BUGNANO, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, LI GOTTI, MASCITELLI, PEDICA

Al comma 1, alinea, sopprimere le seguenti parole: «di organizzazione e».

2.2

GIAMBRONE, PARDI, BELISARIO, BUGNANO, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, LI GOTTI, MASCITELLI, PEDICA

Al comma 1, alinea, sostituire le parole da: «di organizzazione e», fino a: «dell'ateneo», con le seguenti: «di organizzazione degli organi di governo dell'ateneo».

2.3

CERUTI, Vittoria FRANCO, Anna Maria SERAFINI, RUSCONI, PROCACCI, Mariapia GARAVAGLIA, MARCUCCI, VITA, BASTICO, LIVI BACCI, PARDI, ADAMO

Al comma 1, alinea, sostituire ovunque ricorra la parola: «ateneo», con la seguente: «università».

2.4

GIAMBRONE, PARDI, BELISARIO, BUGNANO, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, LI GOTTI, MASCITELLI, PEDICA

Al comma 1, alinea, sopprimere le parole «trasparenza dell'attività amministrativa».

2.5

GIAMBRONE, PARDI, BELISARIO, BUGNANO, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, LI GOTTI, MASCITELLI, PEDICA

Al comma 1, alinea, sopprimere le parole «e accessibilità delle informazioni relative all'ateneo».

2.6

PROCACCI

Al comma 1, sopprimere il secondo ed il terzo periodo.

2.7

GIAMBRONE, PARDI, BELISARIO, BUGNANO, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, LI GOTTI, MASCITELLI, PEDICA

Al comma 1, lettera a), sopprimere il numero 6).

2.8

D'ALIA, GUSTAVINO

Al comma 1, lettera a), sopprimere il numero 6).

2.9

VITA, Anna Maria SERAFINI, CERUTI, Vittoria FRANCO, RUSCONI, PROCACCI, Mariapia GARAVAGLIA, MARCUCCI, BASTICO, LIVI BACCI, ADAMO

Al comma 1, lettera a), sopprimere il numero 6).

2.10

PROCACCI, RUSCONI, Anna Maria SERAFINI, Mariapia GARAVAGLIA, Vittoria FRANCO, CERUTI, MARCUCCI, VITA, BASTICO, LIVI BACCI, ADAMO

Al comma 1, lettera a), sopprimere le parole: «6) direttore generale,».

2.11

PARDI

Al comma 1, lettera a), sopprimere le parole: «6) direttore generale».

2.12

GIAMBRONE, PARDI, BELISARIO, BUGNANO, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, LI GOTTI, MASCITELLI, PEDICA

Al comma 1, lettera a), numero 6), sostituire le parole: «direttore generale», con le seguenti: «direttore amministrativo».

2.13

LUMIA

Al comma 1, lettera b), sopprimere le parole: «e delle funzioni di indirizzo, di iniziativa e di coordinamento delle attività», scientifiche e didattiche».

2.14

GIAMBRONE, PARDI, BELISARIO, BUGNANO, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, LI GOTTI, MASCITELLI, PEDICA

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: «promozione del merito», con le seguenti: «formazione degli studenti, nonchè promozione del merito».

2.15

VITA, PROCACCI, RUSCONI, Anna Maria SERAFINI, Mariapia GARAVAGLIA, Vittoria FRANCO, CERUTI, MARCUCCI, BASTICO, LIVI BACCI, ADAMO

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: «promozione del merito», con le seguenti: «incentivo al merito»..

2.16

GIAMBRONE, PARDI, BELISARIO, BUGNANO, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, LI GOTTI, MASCITELLI, PEDICA

Al comma 1, lettera b), dopo le parole: «promozione del merito», aggiungere le seguenti: «e della formazione degli studenti».

2.17

LUMIA

Al comma 1, lettera b), sopprimere le parole: «di ogni altra funzione non espressamente attribuita ad altri organi dallo statuto».

2.18

VITA, PROCACCI, RUSCONI, Anna Maria SERAFINI, Mariapia GARAVAGLIA, Vittoria FRANCO, CERUTI, MARCUCCI, BASTICO, LIVI BACCI, ADAMO

Al comma 1, lettera c), primo periodo, sostituire la parola: «le», con la seguente: «pubbliche».

2.19

LUMIA

Al comma 1, lettera c), sopprimere le parole: «Qualora risulti eletto un professore appartenente ad altro ateneo, l'elezione si configura anche come chiamata e concomitante trasferimento nell'organico dei professori della nuova sede, comportando altresì lo spostamento della quota di finanziamento ordinario relativo alla somma degli oneri stipendiali in godimento presso la sede di provenienza del professore stesso. Il posto che si rende in tal modo vacante può essere coperto solo in attuazione delle disposizioni vigenti in materia di assunzioni;».

2.20

GIAMBRONE, PARDI, BELISARIO, BUGNANO, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, LI GOTTI, MASCITELLI, PEDICA

Al comma 1, lettera c), sopprimere il secondo e il terzo periodo.

2.21

GIAMBRONE, PARDI, BELISARIO, BUGNANO, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, LI GOTTI, MASCITELLI, PEDICA

Al comma 1, lettera c), secondo periodo, dopo le parole: «risultati eletto», aggiungere le seguenti: «alla carica di rettore».

2.22

GIAMBRONE, PARDI, BELISARIO, BUGNANO, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, LI GOTTI, MASCITELLI, PEDICA

Al comma 1, lettera c), secondo periodo, sopprimere le parole: «comportando altresì lo spostamento della quota di finanziamento ordinario relativo alla somma degli oneri stipendiali in godimento presso la sede di provenienza del professore stesso».

2.23

GIAMBRONE, PARDI, BELISARIO, BUGNANO, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, LI GOTTI, MASCITELLI, PEDICA

Al comma 1, lettera c), sopprimere il terzo periodo.

2.24

Mariapia GARAVAGLIA, VITA, PROCACCI, RUSCONI, Anna Maria SERAFINI, Vittoria FRANCO, CERUTI, MARCUCCI, BASTICO, LIVI BACCI, ADAMO

Al comma 1, lettera c), terzo periodo, sostituire la parola: «può», con la seguente: «deve».

2.25

GIAMBRONE, PARDI, BELISARIO, BUGNANO, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, LI GOTTI, MASCITELLI, PEDICA

Al comma 1, lettera c), al terzo periodo, sostituire le parole: «può essere coperto», fino alla fine del periodo, con le seguenti: «deve essere coperto anche in deroga alle disposizioni vigenti in materia di assunzioni;».

2.26

Anna Maria SERAFINI, RUSCONI, PROCACCI, Mariapia GARAVAGLIA, Vittoria FRANCO, CERUTI, MARCUCCI, VITA, BASTICO, LIVI BACCI, PARDI, ADAMO

Al comma 1, sostituire la lettera d), con la seguente:

«d), durata della carica di rettore per non più di due mandati e per un massimo di otto anni, ovvero sei anni nel caso di mandato unico non rinnovabile».

2.27

Vittoria FRANCO, PROCACCI, VITA, BASTICO, RUSCONI, CERUTI, Mariapia GARAVAGLIA, MARCUCCI, Anna Maria SERAFINI, BERTUZZI, SOLIANI, LIVI BACCI, ADAMO

Al comma 1, lettera d), sostituire le parole: «un unico mandato di sei anni», con le seguenti: «non più di due mandati e per un massimo di otto anni, ovvero sei anni nel caso di mandato unico».

2.28

GIAMBRONE, PARDI, BELISARIO, BUGNANO, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, LI GOTTI, MASCITELLI, PEDICA

Al comma 1, lettera d), sostituire le parole: «un unico mandato di sei anni, non rinnovabile», con le seguenti: «un mandato della durata di tre anni, rinnovabile una sola volta».

2.29

PROCACCI, VITA, Anna Maria SERAFINI, CERUTI, Vittoria FRANCO, RUSCONI, Mariapia GARAVAGLIA, MARCUCCI, BASTICO, LIVI BACCI, ADAMO

Al comma 1, lettera d), sopprimere la parola: «unico».

2.30

LUMIA

Al comma 1, lettera d), sostituire le parole: «mandato di sei anni», con le seguenti: «mandato di cinque anni».

2.31

BASTICO, PROCACCI, VITA, Anna Maria SERAFINI, CERUTI, Vittoria FRANCO, RUSCONI, Mariapia GARAVAGLIA, MARCUCCI, LIVI BACCI, ADAMO

Al comma 1, lettera d), dopo la parola: «mandato», aggiungere le seguenti: «non frazionabile».

2.32

Anna Maria SERAFINI, RUSCONI, PROCACCI, BASTICO, Mariapia GARAVAGLIA, Vittoria FRANCO, CERUTI, MARCUCCI, VITA, LIVI BACCI, ADAMO

Al comma 1, lettera d), dopo la parola: «mandato», aggiungere le seguenti: «, non cumulabili svolti in altri atenei».

2.33

Anna Maria SERAFINI, RUSCONI, PROCACCI, BASTICO, Mariapia GARAVAGLIA, Vittoria FRANCO, CERUTI, MARCUCCI, VITA, LIVI BACCI, ADAMO

Al comma 1, lettera e), primo periodo, sopprimere la parola: «obbligatori».

2.34

PARDI

Al comma 1, lettera e), sostituire le parole: «pareri obbligatori», con le seguenti: «pareri vincolanti».

2.35

Mariapia GARAVAGLIA, VITA, PROCACCI, RUSCONI, Anna Maria SERAFINI, Vittoria FRANCO, CERUTI, MARCUCCI, BASTICO, LIVI BACCI, ADAMO

Al comma 1, lettera e), primo periodo, sopprimere la parola: «obbligatori».

2.36

GIAMBRONE, PARDI, BELISARIO, BUGNANO, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, LI GOTTI, MASCITELLI, PEDICA

Al comma 1, lettera e), sostituire le parole: «pareri obbligatori», con le seguenti: «pareri vincolanti».

2.37

GIAMBRONE, PARDI, BELISARIO, BUGNANO, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, LI GOTTI, MASCITELLI, PEDICA

Al comma 1, lettera e), dopo la parola: «obbligatori», aggiungere le seguenti: «e vincolanti».

2.38

GIAMBRONE, PARDI, BELISARIO, BUGNANO, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, LI GOTTI, MASCITELLI, PEDICA

Al comma 1, lettera e), sopprimere le parole: «e di servizi agli studenti».

2.39

Mariapia GARAVAGLIA, VITA, PROCACCI, RUSCONI, Anna Maria SERAFINI, Vittoria FRANCO, CERUTI, MARCUCCI, BASTICO, LIVI BACCI, ADAMO

Al comma 1, lettera e), dopo le parole: «di ricerca e di servizi agli studenti», aggiungere le seguenti: «nel rispetto del codice etico»..

2.40

GIAMBRONE, PARDI, BELISARIO, BUGNANO, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, LI GOTTI, MASCITELLI, PEDICA

Al comma 1, lettera e), dopo le parole: «o soppressione di corsi», sopprimere la parola: «sedi».

2.41

GIAMBRONE, PARDI, BELISARIO, BUGNANO, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, LI GOTTI, MASCITELLI, PEDICA

Al comma 1, lettera e), sopprimere la parola: «dipartimenti».

2.42

GIAMBRONE, PARDI, BELISARIO, BUGNANO, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, LI GOTTI, MASCITELLI, PEDICA

Al comma 1, lettera e), sopprimere le parole: «strutture di cui al comma 2, lettera c)».

2.43

GIAMBRONE, PARDI, BELISARIO, BUGNANO, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, LI GOTTI, MASCITELLI, PEDICA

Al comma 1, lettera e), sopprimere le parole: «ad approvare il regolamento di ateneo».

2.44

GIAMBRONE, PARDI, BELISARIO, BUGNANO, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, LI GOTTI, MASCITELLI, PEDICA

Al comma 1, lettera e), dopo le parole: «ad approvare il regolamento di ateneo», aggiungere le seguenti: «previo parere del rettore».

2.45

GIAMBRONE, PARDI, BELISARIO, BUGNANO, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, LI GOTTI, MASCITELLI, PEDICA

Al comma 1, lettera e), sopprimere le parole da: «ad approvare, previo parere del Consiglio di amministrazione, i regolamenti, compresi quelli di competenza», fino alle parole: «noncè il codice etico di cui al comma 4».

2.46

Anna Maria SERAFINI, RUSCONI, PROCACCI, Mariapia GARAVAGLIA, Vittoria FRANCO, CERUTI, MARCUCCI, VITA, BASTICO, LIVI BACCI, PARDI, ADAMO

Al comma 1, lettera e), sostituire le parole: «ad approvare, previo parere favorevole del consiglio di amministrazione, i regolamenti, compresi quelli di competenza dei dipartimenti e delle strutture di cui al comma 2, lettera c), in materia di didattica e di ricerca, nonché il codice etico di cui al comma 4;», *con le seguenti:* «ad approvare i regolamenti in materia di didattica e di ricerca, previo parere favorevole del consiglio di amministrazione».

2.47

GIAMBRONE, PARDI, BELISARIO, BUGNANO, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, LI GOTTI, MASCITELLI, PEDICA

Al comma 1, lettera e), sopprimere le parole: «compresi quelli di competenza dei dipartimenti e delle strutture di cui al comma 2, lettera c)».

2.48

Mariapia GARAVAGLIA, VITA, PROCACCI, RUSCONI, Anna Maria SERAFINI, Vittoria FRANCO, CERUTI, MARCUCCI, BASTICO, LIVI BACCI, ADAMO

Al comma 1, lettera e), sostituire le parole: «compresi», *con le seguenti:* «esclusi».

2.49

GIAMBRONE, PARDI, BELISARIO, BUGNANO, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, LI GOTTI, MASCITELLI, PEDICA

Al comma 1, lettera e), sopprimere le parole: «nonché il codice etico di cui al comma 4».

2.50

GIAMBRONE, PARDI, BELISARIO, BUGNANO, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, LI GOTTI, MASCITELLI, PEDICA

Al comma 1, lettera e), sopprimere le parole: «due terzi» con le seguenti: «la metà più uno».

2.51

Anna Maria SERAFINI, RUSCONI, PROCACCI, Mariapia GARAVAGLIA, Vittoria FRANCO, CERUTI, MARCUCCI, VITA, BASTICO, LIVI BACCI, ADAMO

Al comma 1, lettera e), quinto periodo, sostituire le parole: «due terzi» con le seguenti: «un terzo».

2.52

Mariapia GARAVAGLIA, VITA, PROCACCI, RUSCONI, Anna Maria SERAFINI, Vittoria FRANCO, CERUTI, MARCUCCI, BASTICO, LIVI BACCI, ADAMO

Al comma 1, lettera e), sostituire le parole: «due terzi», con le seguenti: «tre quarti».

2.53

GIAMBRONE, PARDI, BELISARIO, BUGNANO, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, LI GOTTI, MASCITELLI, PEDICA

Al comma 1, lettera e), sopprimere le parole: «due terzi» con le seguenti: «tre quinti».

2.54

LUMIA

Al comma 1, lettera e), sopprimere le parole: «non prima che siano trascorsi due anni dall'inizio del suo mandato».

2.55

GIAMBRONE, PARDI, BELISARIO, BUGNANO, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, LI GOTTI, MASCITELLI, PEDICA

Al comma 1, lettera e), in fine, sopprimere la parola: «obbligatorio».

2.56

Anna Maria SERAFINI, RUSCONI, PROCACCI, Mariapia GARAVAGLIA, Vittoria FRANCO, CERUTI, MARCUCCI, VITA, BASTICO, LIVI BACCI, ADAMO

Al comma 1, lettera e), sesto periodo, sopprimere la parola: «obbligatorio».

2.57

Mariapia GARAVAGLIA, VITA, PROCACCI, RUSCONI, Anna Maria SERAFINI, Vittoria FRANCO, CERUTI, MARCUCCI, BASTICO, LIVI BACCI, ADAMO

Al comma 1, lettera e), sostituire la parola: «obbligatorio» con la seguente: «vincolante».

2.58

GIAMBRONE, PARDI, BELISARIO, BUGNANO, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, LI GOTTI, MASCITELLI, PEDICA

Al comma 1, lettera e), sostituire le parole: «parere obbligatorio» con le seguenti: «parere obbligatorio e vincolante».

2.59

LUMIA

Al comma 1, lettera f), sostituire le parole: «almeno un terzo dei quali direttori di dipartimento» con le seguenti: «e previsione negli statuti d'Ateneo di una quota, non superiore ad un terzo del numero dei componenti del Senato accademico, riservato ai direttori di dipartimento secondo modalità elettive previste negli stessi statuti».

2.60

Mariapia GARAVAGLIA, VITA, PROCACCI, RUSCONI, Anna Maria SERAFINI, Vittoria FRANCO, CERUTI, MARCUCCI, BASTICO, LIVI BACCI, ADAMO

Al comma 1, lettera f), le seguenti parole: «un terzo dei quali» sono sostituite con le seguenti: «un quinto dei quali».

2.61

GIAMBRONE, PARDI, BELISARIO, BUGNANO, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, LI GOTTI, MASCITELLI, PEDICA

Al comma 1, lettera f), sostituire le parole: «almeno un terzo dei quali» con le seguenti: «almeno un quarto dei quali».

2.62

Anna Maria SERAFINI, RUSCONI, PROCACCI, Mariapia GARAVAGLIA, Vittoria FRANCO, CERUTI, MARCUCCI, VITA, BASTICO, LIVI BACCI, ADAMO

Al comma 1, lettera f), secondo periodo, sostituire la parola: «terzo» con la seguente: «quarto».

2.63

Anna Maria SERAFINI, RUSCONI, PROCACCI, Mariapia GARAVAGLIA, Vittoria FRANCO, CERUTI, MARCUCCI, VITA, BASTICO, LIVI BACCI, PARDI, ADAMO

Al comma 1, lettera f), sostituire le parole: «almeno un terzo dei quali» con le seguenti: «ivi compresi».

2.64

LUMIA

Al comma 1, lettera h), sopprimere le parole: «della competenza a deliberare, previo parere del senato accademico, l'attivazione o soppressione di corsi e sedi».

2.65

CERUTI, Mariapia GARAVAGLIA, VITA, PROCACCI, RUSCONI, Anna Maria SERAFINI, Vittoria FRANCO, MARCUCCI, BASTICO, LIVI BACCI, ADAMO

Al comma 1, lettera h), dopo le parole: «competenza a deliberare, previo parere» aggiungere la seguente: «vincolante».

2.66

GIAMBRONE, PARDI, BELISARIO, BUGNANO, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, LI GOTTI, MASCITELLI, PEDICA

Al comma 1, lettera h), dopo le parole: «previo parere» aggiungere le seguenti: «non vincolante».

2.67

CERUTI, Mariapia GARAVAGLIA, VITA, PROCACCI, RUSCONI, Anna Maria SERAFINI, Vittoria FRANCO, MARCUCCI, BASTICO, LIVI BACCI, ADAMO

Al comma 1, lettera h), dopo le parole: «della competenza a deliberare, previo parere» aggiungere le seguenti: «obbligatorio».

2.68

GIAMBRONE, PARDI, BELISARIO, BUGNANO, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, LI GOTTI, MASCITELLI, PEDICA

Al comma 1, lettera h), dopo le parole: «previo parere del senato accademico,» aggiungere le seguenti: «deliberato con la maggioranza dei due terzi,».

2.69

CERUTI, Mariapia GARAVAGLIA, VITA, PROCACCI, RUSCONI, Anna Maria SERAFINI, Vittoria FRANCO, MARCUCCI, BASTICO, LIVI BACCI, ADAMO

Al comma 1, lettera h), dopo le parole: «a deliberare, previo parere del senato accademico» aggiungere le seguenti: «e nel rispetto del codice etico».

2.70

GIAMBRONE, PARDI, BELISARIO, BUGNANO, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, LI GOTTI, MASCITELLI, PEDICA

Al comma 1, lettera h), sopprimere la parola: «triennale».

2.71

GIAMBRONE, PARDI, BELISARIO, BUGNANO, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, LI GOTTI, MASCITELLI, PEDICA

Al comma 1, lettera h), sostituire le parole: «documento di programmazione triennale». con le seguenti: «documento di programmazione quinquennale».

2.72

MARCUCCI, PARDI, VITA, Mariapia GARAVAGLIA

Al comma 1, lettera h), sostituire le parole: «documento di programmazione triennale». con le seguenti: «documento di programmazione strategica».

2.73

LUMIA

Al comma 1, lettera h), sopprimere le parole: «della competenza disciplinare relativamente ai professori e ricercatori universitari, ai sensi dell'articolo 10; della competenza ad approvare la proposta di chiamata da parte del dipartimento, ai sensi dell'articolo 18, comma 1, lettera e), e dell'articolo 24, comma 2, lettera d);».

2.74

GIAMBRONE, PARDI, BELISARIO, BUGNANO, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, LI GOTTI, MASCITELLI, PEDICA

Al comma 1, lettera h), in fine, sopprimere le parole: «e dell'articolo 24, comma 2, lettera d)».

2.75

GIAMBRONE, PARDI, BELISARIO, BUGNANO, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, LI GOTTI, MASCITELLI, PEDICA

Al comma 1, lettera i), sopprimere le parole: «tre candidature individuate».

2.76

Anna Maria SERAFINI, RUSCONI, PROCACCI, Mariapia GARAVAGLIA, Vittoria FRANCO, CERUTI, MARCUCCI, VITA, BASTICO, LIVI BACCI, ADAMO

Al comma 1, lettera i), primo periodo, sopprimere le parole: «tra candidature individuate».

2.77

GIAMBRONE, PARDI, BELISARIO, BUGNANO, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, LI GOTTI, MASCITELLI, PEDICA

Al comma 1, lettera i), dopo le parole: «tre candidature individuate» aggiungere le seguenti: «pari ad almeno il triplo dei posti disponibili».

2.78

LUMIA

Al comma 1, lettera i), sopprimere le parole: «in campo gestionale ovvero di un'esperienza professionale di alto livello».

2.79

GIAMBRONE, PARDI, BELISARIO, BUGNANO, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, LI GOTTI, MASCITELLI, PEDICA

Al comma 1, lettera i), sopprimere le parole: «con una necessaria attenzione alla qualificazione scientifica e culturale».

2.80

GIAMBRONE, PARDI, BELISARIO, BUGNANO, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, LI GOTTI, MASCITELLI, PEDICA

Al comma 1, lettera i), sostituire le parole: «con una necessaria attenzione alla qualificazione scientifica e culturale» con le seguenti: «con una necessaria qualificazione scientifica e culturale».

2.81

Anna Maria SERAFINI, RUSCONI, PROCACCI, Mariapia GARAVAGLIA, Vittoria FRANCO, CERUTI, MARCUCCI, VITA, BASTICO, LIVI BACCI, ADAMO

Al comma 1, lettera i), primo periodo, sostituire le parole: «con una necessaria attenzione alla qualificazione scientifica culturale» con le seguenti: «con una attestata qualificazione scientifica e culturale».

2.82

PROCACCI, CERUTI, Mariapia GARAVAGLIA, VITA, RUSCONI, Anna Maria SERAFINI, Vittoria FRANCO, MARCUCCI, BASTICO, LIVI BACCI

Al comma 1, lettera i), dopo le parole: «con una necessaria attenzione alla qualificazione scientifica culturale» aggiungere le seguenti: «e nel rispetto del codice etico».

2.83

GIAMBRONE, PARDI, BELISARIO, BUGNANO, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, LI GOTTI, MASCITELLI, PEDICA

Al comma 1, lettera l), sopprimere le parole: «da parte di ciascuna componente».

2.84

GIAMBRONE, PARDI, BELISARIO, BUGNANO, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, LI GOTTI, MASCITELLI, PEDICA

Al comma 1, lettera l), dopo le parole: «principio costituzionale delle pari opportunità tra uomini e donne» aggiungere le seguenti: «, nonché

della non discriminazione per motivi di razza, lingua, religione, opinione pubblica, origine nazionale o sociale.».

2.85

RUSCONI, VITA, PROCACCI, CERUTI, Mariapia GARAVAGLIA, Anna Maria SERAFINI, Vittoria FRANCO, MARCUCCI, BASTICO, LIVI BACCI, ASTORE, ADAMO

Al comma 1, lettera l), aggiungere, in fine, le parole: «con un parere vincolante del senato accademico».

2.86

LUMIA

Al comma 1, lettera p), sopprimere le parole: «e gli avvocati dello Stato; un effettivo e un supplente, designati dal Ministero dell'economia e delle finanze, uno effettivo e uno supplente scelti dal Ministero tra dirigenti e funzionari del Ministero stesso;».

2.87

GIAMBRONE, PARDI, BELISARIO, BUGNANO, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, LI GOTTI, MASCITELLI, PEDICA

Al comma 1, lettera p), sostituire le parole: «del mandato per un massimo di quattro anni;» con le seguenti: «di massimo due mandati non superiori a tre anni ciascuno.».

2.88

GIAMBRONE, PARDI, BELISARIO, BUGNANO, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, LI GOTTI, MASCITELLI, PEDICA

Al comma 1, lettera p), sostituire le parole: «del mandato per un massimo di» con le seguenti: «in carica per.».

2.89

RUSCONI, Anna Maria SERAFINI, PROCACCI, Mariapia GARAVAGLIA, Vittoria FRANCO, MARCUCCI, VITA, BASTICO, LIVI BACCI, ASTORE, ADAMO

Al comma 1, lettera p), quinto periodo, sostituire le parole: «del mandato» con le seguenti: «dell'incarico».

2.90

LUMIA

Al comma 1, lettera q), sostituire le parole: «il coordinatore può» con le seguenti: «il coordinatore deve».

2.91

GIAMBRONE, PARDI, BELISARIO, BUGNANO, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, LI GOTTI, MASCITELLI, PEDICA

Al comma 1, lettera r), sopprimere le parole da: «e attribuzione, in raccordo con» fino alla fine della lettera.

2.92

GIAMBRONE, PARDI, BELISARIO, BUGNANO, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, LI GOTTI, MASCITELLI, PEDICA

Al comma 1, lettera r), sopprimere le parole: «in raccordo con l'attività dell'ANVUR».

2.93

PROCACCI, RUSCONI, CERUTI, Anna Maria SERAFINI, Mariapia GARAVAGLIA, Vittoria FRANCO, MARCUCCI, VITA, BASTICO, LIVI BACCI, ADAMO

Al comma 1, lettera i), ultimo periodo, dopo le parole: «alle procedure di valutazione delle strutture e del personale» aggiungere le seguenti: «che, in attuazione del principio di trasparenza dell'attività amministrativa e, in particolare, di quello di accessibilità delle informazioni, devono essere rese pubbliche sul sito internet dell'ateneo».

2.94

VITA, BASTICO, LIVI BACCI, MARCUCCI, CERUTI, Vittoria FRANCO, Mariapia GARAVAGLIA, PROCACCI, RUSCONI, Anna Maria SERAFINI, ADAMO

Al comma 1, lettera r), dopo le parole: «valutazione delle strutture e del personale» aggiungere le seguenti: «docente».

2.95

LIVI BACCI, BASTICO, VITA, MARCUCCI, Mariapia GARAVAGLIA

Al comma 1, lettera r), dopo le parole: «in piena autonomia e con modalità organizzative proprie» aggiungere le seguenti: «nel rispetto del codice etico».

2.96

LUMIA

Al comma 1, lettera r), sostituire la parola: «performance» con la seguente: «rendimenti».

2.97

GIAMBRONE, PARDI, BELISARIO, BUGNANO, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, LI GOTTI, MASCITELLI, PEDICA

Al comma 1, lettera r), in fine, sopprimere le parole: «e individuale».

2.98

GIAMBRONE, PARDI, BELISARIO, BUGNANO, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, LI GOTTI, MASCITELLI, PEDICA

Al comma 1, lettera r), sopprimere le parole: «e al consiglio di amministrazione».

2.99

GIAMBRONE, PARDI, BELISARIO, BUGNANO, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, LI GOTTI, MASCITELLI, PEDICA

Al comma 1, lettera s), sopprimere le parole: «di ricoprire il ruolo di direttore o presidente delle scuole di specializzazione o».

2.100

PROCACCI, RUSCONI, Anna Maria SERAFINI, Mariapia GARAVAGLIA, Vittoria FRANCO, CERUTI, MARCUCCI, VITA, BASTICO, LIVI BACCI, ADAMO

Al comma 1, lettera s), terzo periodo, ovunque ricorrano, sostituire le parole: «delle scuole di specializzazione» con le seguenti: «di altre organizzazioni dell'Ateneo di afferenza».

2.101

GIAMBRONE, PARDI, BELISARIO, BUGNANO, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, LI GOTTI, MASCITELLI, PEDICA

Al comma 1, lettera s), sopprimere le parole: «o di fare parte del consiglio di amministrazione delle scuole di specializzazione».

2.102

LUMIA

Al comma 2, lettera b), sostituire la parola: «trentacinque» con la seguente: «venticinque».

2.103

LUMIA

Al comma 2, lettera b), sostituire la parola: «quaranta» con la seguente: «trenta».

2.104

GIAMBRONE, PARDI, BELISARIO, BUGNANO, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, LI GOTTI, MASCITELLI, PEDICA

Al comma 2, lettera b), sostituire la parola: «quaranta» con la seguente: «cinquanta».

2.105

GIAMBRONE, PARDI, BELISARIO, BUGNANO, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, LI GOTTI, MASCITELLI, PEDICA

Al comma 2, lettera f), sopprimere la parola da: «nonché, in misura» fino a: «ove previste».

2.106

GIAMBRONE, PARDI, BELISARIO, BUGNANO, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, LI GOTTI, MASCITELLI, PEDICA

Al comma 2, lettera f), sostituire le parole: «complessivamente non superiori al 10 per cento» con le seguenti: «complessivamente non superiori al 25 per cento».

2.107

MARCUCCI, Anna Maria SERAFINI, CERUTI, SOLIANI, PROCACCI, RUSCONI, VITA, Mariapia GARAVAGLIA, Vittoria FRANCO, BASTICO, LIVI BACCI, ADAMO

Al comma 2, lettera f), sostituire le parole: «non superiore al 10 per cento» con le seguenti: «non superiori al 15 per cento».

2.108

Vittoria FRANCO, MARCUCCI, RUSCONI, VITA, PROCACCI, CERUTI, Mariapia GARAVAGLIA, Anna Maria SERAFINI, BASTICO, LIVI BACCI, ADAMO

Al comma 2, lettera f), primo periodo, sostituire la parola: «10» con la seguente: «15».

2.109

Mariapia GARAVAGLIA, Vittoria FRANCO, MARCUCCI, Anna Maria SERAFINI, CERUTI, SOLIANI, PROCACCI, RUSCONI, VITA, BASTICO, LIVI BACCI, ADAMO

Al comma 2, lettera f), sostituire le parole: «da docenti scelti» con le seguenti: «da professori o ricercatori scelti».

2.110

GIAMBRONE, PARDI, BELISARIO, BUGNANO, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, LI GOTTI, MASCITELLI, PEDICA

Al comma 2, lettera f), sopprimere le parole da: «con modalità definite dagli statuti».

2.111

Mariapia GARAVAGLIA, Vittoria FRANCO, MARCUCCI, Anna Maria SERAFINI, CERUTI, SOLIANI, PROCACCI, RUSCONI, VITA, BASTICO, LIVI BACCI, ADAMO

Al comma 2, lettera f), sostituire le parole: «con modalità definite dagli statuti», con le seguenti: «mediante elezioni».

2.112

Vittoria FRANCO, MARCUCCI, RUSCONI, VITA, PROCACCI, CERUTI, Mariapia GARAVAGLIA, Anna Maria SERAFINI, BASTICO, LIVI BACCI, ADAMO

Al comma 2, lettera f), primo periodo, dopo le parole: «con modalità definite dagli statuti» aggiungere le seguenti: «e nel rispetto del codice etico».

2.113

GIAMBRONE, PARDI, BELISARIO, BUGNANO, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, LI GOTTI, MASCITELLI, PEDICA

Al comma 2, lettera f), dopo le parole: «di competenza della struttura» sopprimere le seguenti: «,ore previste».

2.114

MARCUCCI, Anna Maria SERAFINI, CERUTI, SOLIANI, PROCACCI, RUSCONI, VITA, Mariapia GARAVAGLIA, Vittoria FRANCO, BASTICO, LIVI BACCI, ADAMO

Al comma 2, lettera f), dopo le parole: «e rinnovabilità della stessa per una sola volta», aggiungere le seguenti: «e incompatibilità dell'incarico con le funzioni di direttore di dipartimento e coordinatore di corso di studio, di area didattica o di dottorato».

2.115

Vittoria FRANCO, MARCUCCI, RUSCONI, VITA, PROCACCI, CERUTI, Mariapia GARAVAGLIA, Anna Maria SERAFINI, BASTICO, LIVI BACCI, ADAMO

Al comma 2, lettera f) dopo le parole: «per una sola volta» aggiungere le seguenti: «e incompatibilità dell'incarico con le funzioni di direttore di dipartimento e coordinatore di corso di studio, di area didattica o di dottorato».

2.116

GIAMBRONE, PARDI, BELISARIO, BUGNANO, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, LI GOTTI, MASCITELLI, PEDICA

Al comma 2, lettera g), sopprimere le parole da: «nonché dell'attività di» fino a: «ricercatori».

2.117

GIAMBRONE, PARDI, BELISARIO, BUGNANO, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, LI GOTTI, MASCITELLI, PEDICA

Al comma 2, lettera g), dopo le parole: «nonché dell'attività di» aggiungere le seguenti: «supporto di».

2.118

Vittoria FRANCO, MARCUCCI, RUSCONI, VITA, PROCACCI, CERUTI, Mariapia GARAVAGLIA, Anna Maria SERAFINI, BASTICO, LIVI BACCI, ADAMO

Al comma 2, lettera g), primo periodo, dopo le parole: «servizio agli studenti da parte dei professori» sopprimere le seguenti: «e dei ricercatori».

2.119

Vittoria FRANCO, MARCUCCI, RUSCONI, VITA, PROCACCI, CERUTI, Mariapia GARAVAGLIA, Anna Maria SERAFINI, BASTICO, LIVI BACCI, ADAMO

Al comma 2, lettera g), primo periodo, dopo le parole: «servizio agli studenti da parte dei professori e dei ricercatori» aggiungere le seguenti: «a tempo indeterminato».

2.120

GIAMBRONE, PARDI, BELISARIO, BUGNANO, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, LI GOTTI, MASCITELLI, PEDICA

Al comma 2, lettera l), sopprimere le parole: «, nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente».

2.121

GIAMBRONE, PARDI, BELISARIO, BUGNANO, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, LI GOTTI, MASCITELLI, PEDICA

Al comma 2, lettera l), sopprimere le parole: «di corsi di studio».

2.122

GIAMBRONE, PARDI, BELISARIO, BUGNANO, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, LI GOTTI, MASCITELLI, PEDICA

Al comma 2, lettera l), sopprimere le parole: «e di forme di selezione».

2.123

VITA, PROCACCI, CERUTI, Vittoria FRANCO, MARCUCCI, RUSCONI, Mariapia GARAVAGLIA, Anna Maria SERAFINI, BASTICO, LIVI BACCI, ADAMO

Al comma 2, lettera m), aggiungere, in fine, le parole: «con parere vincolante del senato accademico».

2.124

MARCUCCI, Vittoria FRANCO, PROCACCI, VITA, BASTICO, RUSCONI, CERUTI, Mariapia GARAVAGLIA, Anna Maria SERAFINI, BERTUZZI, SOLIANI, LIVI BACCI, ADAMO

Al comma 3, sopprimere le parole: «, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica».

Conseguentemente, dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

«3-bis. All'articolo 82, comma 11, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, le parole: "0,30 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "0,29 per cento"».

2.125

GIAMBRONE, PARDI, BELISARIO, BUGNANO, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, LI GOTTI, MASCITELLI, PEDICA

Al comma 3, dopo le parole: «ordinamento speciale adottano, senza,» sopprimere le seguenti: «nuovi o maggiori».

2.126

GIAMBRONE, PARDI, BELISARIO, BUGNANO, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, LI GOTTI, MASCITELLI, PEDICA

Al comma 3, sostituire le parole: «nuovi o maggiori» con la seguente: «ulteriori».

2.127

Mariapia GARAVAGLIA, Vittoria FRANCO, MARCUCCI, Anna Maria SERAFINI, CERUTI, SOLIANI, PROCACCI, RUSCONI, VITA, BASTICO, LIVI BACCI, ADAMO

Al comma 3, primo periodo, sostituire le parole: «nel rispetto dei principi di semplificazione, efficienza, efficacia, trasparenza dell'attività amministrativa» con le seguenti: «nel rispetto del codice etico e dei principi di semplificazione, efficienza, efficacia, trasparenza dell'attività amministrativa»

2.128

GIAMBRONE, PARDI, BELISARIO, BUGNANO, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, LI GOTTI, MASCITELLI, PEDICA

Al comma 3, in fine, sopprimere le parole da: «di cui al comma 1» fino alla fine del comma.

2.129

VITA, PROCACCI, CERUTI, Vittoria FRANCO, MARCUCCI, RUSCONI, Mariapia GARAVAGLIA, Anna Maria SERAFINI, BASTICO, LIVI BACCI, ADAMO

Al comma 3, in fine, aggiungere le parole: «nel rispetto del codice etico».

2.130

Mariapia GARAVAGLIA, Vittoria FRANCO, MARCUCCI, Anna Maria SERAFINI, CERUTI, SOLIANI, PROCACCI, RUSCONI, VITA, BASTICO, LIVI BACCI, ADAMO

Al comma 4, primo periodo, premettere, all'inizio, le seguenti parole: «Per le finalità già previste dalla legge e anche al fine di individuare situazioni di conflitto di interesse e predisporre opportune misure per eliminarle».

2.131

GIAMBRONE, PARDI, BELISARIO, BUGNANO, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, LI GOTTI, MASCITELLI, PEDICA

Al comma 4, sostituire le parole da: «etico della comunità» fino alla fine del comma, con le seguenti: «etico che determina i valori fondamentali della comunità universitaria promuovendo il riconoscimento e il rispetto dei diritti individuali nonché l'accettazione di doveri e responsabilità nei confronti dell'istituzione di appartenenza. Il codice etico è altresì rivolto ad evitare ogni forma di discriminazione e di abuso, nonché a regolare i casi di conflitto di interessi o di proprietà intellettuale.

2.132

GIAMBRONE, PARDI, BELISARIO, BUGNANO, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, LI GOTTI, MASCITELLI, PEDICA

Al comma 4, secondo periodo, sopprimere le parole da: «detta le regole di condotta nell'ambito della comunità».

2.133

GIAMBRONE, PARDI, BELISARIO, BUGNANO, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, LI GOTTI, MASCITELLI, PEDICA

Al comma 4, terzo periodo, sostituire le parole: «Le norme sono volte» con le seguenti: «Il codice etico è volto».

2.134

GIAMBRONE, PARDI, BELISARIO, BUGNANO, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, LI GOTTI, MASCITELLI, PEDICA

Al comma 4, in fine, sopprimere il quarto periodo.

2.135

Mariapia GARAVAGLIA, Vittoria FRANCO, MARCUCCI, Anna Maria SERAFINI, CERUTI, SOLIANI, PROCACCI, RUSCONI, VITA, BASTICO, LIVI BACCI, ADAMO

Al comma 4, quarto periodo, dopo lo parola: «decide», sopprimere le seguenti: «su proposta del rettore».

2.136

LUMIA

Al comma 4, sostituire le parole: «il senatore accademico» con le seguenti: «il senato accademico».

2.137

PROCACCI, RUSCONI, Vittoria FRANCO, VITA, CERUTI, Mariapia GARAVAGLIA, MARCUCCI, Anna Maria SERAFINI, BASTICO, BERTUZZI, SOLIANI, LIVI BACCI, ADAMO

Al comma 4, ultimo periodo, sostituire la parola: «senatore» con la seguente: «Senato».

2.138

CERUTI, SOLIANI, PROCACCI, RUSCONI, VITA, Mariapia GARAVAGLIA, Vittoria FRANCO, MARCUCCI, Anna Maria SERAFINI, BASTICO, LIVI BACCI, ADAMO

Al comma 4, quarto periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «a maggioranza dei due terzi dei componenti».

2.139

Mariapia GARAVAGLIA, Vittoria FRANCO, MARCUCCI, Anna Maria SERAFINI, CERUTI, SOLIANI, PROCACCI, RUSCONI, VITA, BASTICO, LIVI BACCI, ADAMO

Al comma 4, quarto periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «a maggioranza».

2.140

VITA, PROCACCI, CERUTI, Vittoria FRANCO, MARCUCCI, RUSCONI, Mariapia GARAVAGLIA, Anna Maria SERAFINI, BASTICO, LIVI BACCI, ADAMO

Al comma 4, aggiungere, in fine, le parole: «nel rispetto del codice etico».

2.141

VITA, MARCUCCI, Vittoria FRANCO, PROCACCI, BASTICO, RUSCONI, CERUTI, Mariapia GARAVAGLIA, Anna Maria SERAFINI, BERTUZZI, SOLIANI, LIVI BACCI, ADAMO

Al comma 5, primo periodo, sopprimere le parole: «, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica».

Conseguentemente, dopo il comma 5 aggiungere il seguente:

«5-bis. All'articolo 82, comma 11, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, le parole: "0,30 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "0,29 per cento"».

2.142

GIAMBRONE, PARDI, BELISARIO, BUGNANO, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, LI GOTTI, MASCITELLI, PEDICA

Al comma 5, primo periodo, sopprimere le parole: «nuovi o maggiori».

2.143

CERUTI, SOLIANI, PROCACCI, RUSCONI, VITA, Mariapia GARAVAGLIA, Vittoria FRANCO, MARCUCCI, Anna Maria SERAFINI, BASTICO, LIVI BACCI, ADAMO

Al comma 5, primo periodo, sostituire le parole: «nuovi o maggiori oneri» con le seguenti: «oneri aggiuntivi».

2.144

CERUTI, SOLIANI, PROCACCI, RUSCONI, VITA, Mariapia GARAVAGLIA, Vittoria FRANCO, MARCUCCI, Anna Maria SERAFINI, BASTICO, LIVI BACCI, ADAMO

Al comma 5, primo periodo, sostituire le parole: «nuovi o maggiori», con lo seguente: «ulteriori».

2.145

LUMIA

Al comma 5, dopo le parole: «e sei dal consiglio di amministrazione» aggiungere le seguenti: «prevedere per gli atenei con personale superiore alle mille unità che tale organo sia composto da ventuno componenti oltre il presidente, di cui tre rappresentanti degli studenti, nove designati dal senato accademico e nove dal consiglio di amministrazione».

2.146

Anna Maria SERAFINI, VITA, MARCUCCI, Vittoria FRANCO, PROCACCI, BASTICO, RUSCONI, CERUTI, Mariapia GARAVAGLIA, BERTUZZI, SOLIANI, LIVI BACCI, ADAMO

Al comma 6, sopprimere le parole: «, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica».

Conseguentemente, dopo il comma 6 aggiungere il seguente:

«6-bis. All'articolo 82, comma 11, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, le parole: "0,30 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "0,29 per cento",».

2.147

GIAMBRONE, PARDI, BELISARIO, BUGNANO, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, LI GOTTI, MASCITELLI, PEDICA

Al comma 6, sopprimere le parole: «nuovi o maggiori».

2.148

GIAMBRONE, PARDI, BELISARIO, BUGNANO, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, LI GOTTI, MASCITELLI, PEDICA

Al comma 9, primo periodo, sopprimere la parola: «collegiali».

2.149

GIAMBRONE, PARDI, BELISARIO, BUGNANO, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, LI GOTTI, MASCITELLI, PEDICA

Al comma 9, primo periodo, sopprimere le parole: «di quelli» con le seguenti: «degli organi».

2.150

D'ALIA, GUSTAVINO

Al comma 9, sopprimere le parole da: «Il mandato dei rettori in carica», fino alla fine del comma.

2.151

CERUTI, SOLIANI, PROCACCI, RUSCONI, VITA, Mariapia GARAVAGLIA, Vittoria FRANCO, MARCUCCI, Anna Maria SERAFINI, BASTICO, LIVI BACCI, ADAMO

Al comma 9, terzo periodo, sopprimere le parole: «Il mandato dei rettori in carica al momento dell'adozione dello statuto di cui ai commi 5 e 6 è prorogato fino al termine dell'anno accademico successivo. Sono comunque fatte salve le scadenze dei mandati in corso previste alla data dell'elezione dei rettori eletti, o in carica, se successive al predetto anno accademico. Il mandato dei rettori i quali, alla data di entrata in vigore della presente legge, sono stati eletti ovvero stanno espletando il primo mandato è prorogato di due anni e non è rinnovabile. Tale proroga assorbe quella di cui al terzo periodo del presente comma».

2.152

CERUTI, SOLIANI, PROCACCI, RUSCONI, VITA, Mariapia GARAVAGLIA, Vittoria FRANCO, MARCUCCI, Anna Maria SERAFINI, BASTICO, LIVI BACCI, ADAMO

Al comma 9, quarto periodo, sopprimere le parole: «Il mandato dei rettori i quali, alla data di entrata in vigore della presente legge, sono stati eletti ovvero stanno espletando il primo mandato è prorogato di due anni e non è rinnovabile».

2.153

CERUTI, SOLIANI, PROCACCI, RUSCONI, VITA, Mariapia GARAVAGLIA, Vittoria FRANCO, MARCUCCI, Anna Maria SERAFINI, BASTICO, LIVI BACCI, ADAMO

Al comma 9, quarto periodo, sostituire le parole: «di due anni», con le seguenti: «di un anno».

2.154

GIAMBRONE, PARDI, BELISARIO, BUGNANO, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, LI GOTTI, MASCITELLI, PEDICA

Al comma 9, sopprimere l'ultimo periodo.

2.155

GIAMBRONE, PARDI, BELISARIO, BUGNANO, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, LI GOTTI, MASCITELLI, PEDICA

Sopprimere il comma 11.

2.156

CERUTI, SOLIANI, PROCACCI, RUSCONI, VITA, Mariapia GARAVAGLIA, Vittoria FRANCO, MARCUCCI, Anna Maria SERAFINI, BASTICO, LIVI BACCI, ADAMO

Sopprimere il comma 11.

2.157

CERUTI, SOLIANI, PROCACCI, RUSCONI, VITA, Mariapia GARAVAGLIA, Vittoria FRANCO, MARCUCCI, Anna Maria SERAFINI, BASTICO, LIVI BACCI, ADAMO

Al comma 11, primo periodo, dopo le parole «L'elettorato passivo per le cariche accademiche» aggiungere le seguenti: «ivi compresa la presenza in organi collegiali elettivi».

2.158

GIAMBRONE, PARDI, BELISARIO, BUGNANO, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, LI GOTTI, MASCITELLI, PEDICA

Al comma 11, sopprimere le parole da: «ai docenti» fino alla fine del comma, con le seguenti: «a ciascun docente in servizio».

268^a Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente
POSSA

Intervengono il ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca Gelmini, nonché i sottosegretari di Stato per lo stesso Dicastero Pizza e Viceconte.

La seduta inizia alle ore 14,35.

IN SEDE REFERENTE

(1905-B) Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati
(Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame, sospeso nella seduta antimeridiana di oggi.

Sull'ordine dei lavori prende la parola il senatore RUSCONI (*PD*) il quale ribadisce le proprie critiche sull'assenza dei pareri della Commissione bilancio, tanto più che alcuni emendamenti presentati dal suo Gruppo prevedono un impegno di spesa, come ad esempio quelli sul diritto allo studio. Pone quindi una questione sospensiva ai sensi dell'articolo 93 del Regolamento.

Il senatore PARDI (*IdV*) appoggia a nome del Gruppo la richiesta avanzata dal Partito Democratico.

Il PRESIDENTE dopo aver ribadito che, essendo stato calendarizzato il provvedimento in Assemblea a partire da lunedì 20, non è necessario attendere che la Commissione bilancio si pronunci in questa fase, fermo restando che renderà il proprio parere all'Aula, giudica inammissibile la questione sospensiva avanzata dal senatore Rusconi, atteso che egli avrebbe dovuto proporla prima dell'inizio della discussione generale.

Sull'ordine di lavori prende a sua volta la parola la senatrice Maria-pia GARAVAGLIA (*PD*), la quale avrebbe ritenuto preferibile sospendere i lavori fino alle 15,30 onde consentire a tutti i senatori interessati di partecipare alla messa officiata dal cardinale Bagnasco.

Il PRESIDENTE esprime rammarico per quanto sollevato, precisando tuttavia che i tempi a disposizione non potevano essere ulteriormente compressi.

Prosegue indi l'illustrazione degli emendamenti all'articolo 2, pubblicati in allegato al resoconto della seduta antimeridiana di oggi.

La senatrice BASTICO (*PD*) coglie l'occasione per descrivere le ragioni di fondo che motivano l'orientamento del suo Gruppo, auspicando una apertura della maggioranza nei confronti delle proposte emendative dell'opposizione. Lamenta quindi che, senza alcuna ragione plausibile, la Commissione stia lavorando con un'urgenza tale da non essere paragonabile neanche all'esame di un decreto-legge.

Fa presente peraltro che il proprio Gruppo ha presentato numerosi emendamenti di carattere formale anche per porre rimedio alla trascuratezza lessicale del testo, che reca evidenti imprecisioni. Almeno in tale prospettiva si augurerebbe l'accoglimento di alcune proposte emendative di carattere migliorativo e correttivo. In aggiunta a ciò, sottolinea come altri emendamenti rivestano invece un carattere più incisivo, come ad esempio quelli presentati all'articolo 1, con riguardo alle università cosiddette svantaggiate. Dopo aver rilevato come solo un forte investimento nella conoscenza possa diminuire le situazioni di svantaggio territoriale e dislivello sul piano scolastico e formativo, sollecita un ripensamento da parte della maggioranza e dichiara la disponibilità del suo Gruppo a individuare le proposte particolarmente rilevanti.

Dà indi conto dell'emendamento 2.31, che reca una precisazione di carattere linguistico, nonché del 2.65 che potenzia il ruolo del senato accademico. A tale ultimo riguardo ritiene che il consiglio di amministrazione non basti per governare l'università se non vengono adeguatamente considerate le competenze tecnico-scientifiche dei docenti. Dopo aver illustrato il 2.67 sul carattere obbligatorio dei pareri espressi dal senato accademico, si sofferma sul 2.69 avente finalità analoghe ad altre proposte riferite anche all'articolo 1.

Sottolinea peraltro che il comma 9 dell'articolo 2 è alquanto pleonastico, a dimostrazione della necessità di rendere più leggera la riforma. Dà infine per illustrati i restanti emendamenti.

Il senatore PROCACCI (*PD*) deplora preliminarmente come il testo sia giunto assai peggiorato in terza lettura in parte sul piano formale, in parte su quello sostanziale. Rivolgendosi al Ministro, invoca nuovamente una dilatazione dei tempi d'esame al fine di consentire al Parlamento di lavorare con onestà intellettuale. Dinanzi alla chiusura della maggioranza, non è possibile infatti esaminare nel merito le proposte pur non essendovi ragioni per una tale accelerazione.

Illustra quindi il 2.10, che elimina il direttore generale tra gli organi di governo degli atenei, nonché il 2.29, ritenendo errato il mandato unico di sei anni per il rettore. Questo meccanismo sottrae infatti a suo giudizio

il rettore dal consenso, rendendo meno efficace il suo ruolo, tanto più che le procedure di sfiducia non risultano semplici. In conclusione delinea i contenuti del 2.82 e del 2.93, rinnovando le critiche alla natura di rango secondario di molte disposizioni contenute nel testo nonché alle numerose imprecisioni.

Il senatore VITA (*PD*) interviene sul complesso degli emendamenti reputandoli utili ad instaurare un confronto altrimenti precluso. Nel segnalare criticamente l'inapplicabilità del testo, che è peraltro infarcito di aporie e inadeguatezze, fa notare come la pluralità di norme, pari a circa 500, comporti problemi attuativi notevoli. Ritiene altresì che numerose disposizioni abbiano dei sottotesti tra cui innanzitutto la volontà di privatizzare il sistema, assimilando l'università a strutture aziendali, la licealizzazione degli studi, nonché l'abolizione del valore legale del titolo di studio. Dopo aver illustrato il 2.9 invita a considerare che spesso i testi normativi interessano non tanto per ciò che dicono quanto per la caratterizzazione mediatica che li avvolge.

Il senatore PARDI (*IdV*), convenendo sulle osservazioni testè rese, auspica che il Presidente possa svolgere un'azione di persuasione nei confronti del Ministro, affinché si modifichi la composizione delle commissioni di concorso attualmente formate da professori ordinari con notevoli limiti scientifici.

Dà indi conto del 2.11 che sopprime il riferimento al direttore generale, ravvisando una certa logica presidenzialistica nella stessa sequenza degli organi previsti dal comma 1, lettera a). Osserva peraltro che detto sistema produrrà una diarchia tra il rettore e il direttore generale. Illustra conclusivamente il 2.34 circa il valore vincolante dei pareri del senato accademico.

La senatrice Mariapia GARAVAGLIA (*PD*), esprimendo rammarico per la mancanza di ascolto che si registra da parte della maggioranza, avrebbe auspicato un'ulteriore occasione di confronto fra gli schieramenti, come dovrebbe accadere nei processi di riforma.

Si sofferma quindi sul 2.24, che limita la discrezionalità, sottolineando l'importanza di una vera autonomia del comparto universitario. Nel dare per illustrati gli altri emendamenti, tiene a precisare che essi tentano di ricondurre l'articolato ad una ragionevole coerenza, introducendo almeno una univocità nominalistica.

La senatrice Anna Maria SERAFINI (*PD*) manifesta un certo imbarazzo per il tono instauratosi, atteso che ci si sarebbe aspettati una discussione di ampio respiro anche rapportata a ciò che sta accadendo nel Paese. Nel rinnovare le censure verso qualsiasi manifestazione di violenza, evidenzia la necessità di orientare il movimento degli studenti per allontanarlo da forme di estremismo improduttivo. La fretta di approvare il provvedimento è dunque un elemento di debolezza, in quanto la vera forza sa-

rebbe stata quella di inaugurare una interlocuzione serena con gli studenti e dunque disporre di un lasso di tempo più ampio.

Quanto agli emendamenti presentati, segnala che essi tentano in gran parte di ripristinare il testo approvato dal Senato. Illustra quindi il 2.26, 2.32 e 2.33, soffermandosi poi in particolare sul 2.51 che abbassa la soglia per sfiduciare il rettore, soprattutto alla luce del mandato unico di sei anni. Dà infine per illustrati i restanti emendamenti a sua firma.

La senatrice Vittoria FRANCO (PD) ribadisce gli aspetti inaccettabili del provvedimento quali la scarsa capacità di rispettare l'autonomia, la debolezza del diritto allo studio, l'incertezza per i ricercatori e il meccanismo di *governance*. Sul primo profilo ritiene che il testo licenziato dal Senato fosse meno burocratico, pur avendo ancora dei limiti sul piano dell'autonomia. Sarebbero infatti state necessarie meno regole e meccanismi premiali *ex post*, per rendere effettivo il binomio tra valutazione e responsabilità.

Afferma altresì che i giovani sono molto penalizzati specialmente sul piano dell'accesso all'università, in quanto il Fondo per il merito è cosa assai diversa dal diritto allo studio. Per la prima volta le nuove generazioni hanno infatti paura del futuro e non nutrono speranze verso i processi riformatori.

Le lacune del diritto allo studio finiscono peraltro per svilire lo stesso concetto di meritocrazia, in quanto esso è fortemente correlato alle pari opportunità.

Censura altresì la *governance* disegnata dal provvedimento, soprattutto con riferimento al mandato unico del rettore, cui l'emendamento 2.27 tenta di porre rimedio. Nel dare per illustrati gli altri emendamenti a sua firma, delinea in particolare i contenuti del 2.118 che ripristina le corrette funzioni dei ricercatori.

Sul complesso degli emendamenti prende la parola la senatrice ADAMO (PD) la quale avrebbe auspicato un confronto in terza lettura con tutte le componenti interessate anche attraverso alcune audizioni. Procedere senza porsi il problema del dialogo con i soggetti coinvolti è quindi a suo giudizio un atto irresponsabile, tanto più che i deprecabili episodi di violenza hanno oscurato le migliaia di persone che manifestano pacificamente. La contraddittorietà di alcuni messaggi proposti dagli studenti rientra peraltro nella legittima espressione del loro disagio, atteso che non compete loro l'elaborazione di un progetto politico. Tali ragazzi, prosegue, lamentano in particolare la chiusura degli spazi e invocano una risposta da parte dei decisori politici soprattutto sul piano del diritto allo studio, tenuto conto che, seppure si premiano le eccellenze, si tagliano le borse di studio.

Manifesta altresì preoccupazione per la sorte dei ricercatori e deplora il blocco delle assunzioni in atto. In proposito ritiene che non si possa abbattere il clientelismo senza assunzioni regolari e periodiche, altrimenti il precariato storico troverà altri sfoghi. Invoca dunque nuovi concorsi, il ri-

cambio generazionale e l'autonomia degli atenei, rammaricandosi che inizialmente vi erano le condizioni per fare una buona riforma mentre ora si registra l'opinione contraria di tutto il Paese.

Il senatore RUSCONI (PD) illustra il 2.85, volto a restituire un ruolo maggiore al senato accademico, che viene invece espropriato delle sue competenze peculiari. Pur non dichiarandosi contrario all'ingresso dei privati nel consiglio di amministrazione, ritiene essenziale che questi ultimi siano incentivati, specie sul piano fiscale, altrimenti si aumenta la debolezza del sistema già penalizzato dallo scarso intervento pubblico. Dà infine conto del 2.89.

I restanti emendamenti sono dati per illustrati.

Conclusa l'illustrazione degli emendamenti all'articolo 2, ha la parola il ministro GELMINI, la quale tiene anzitutto a rimarcare come l'*iter* di approvazione della legge non sia stato affatto breve. All'inizio della legislatura sono state infatti approvate le Linee guida sull'università, che sono state oggetto di un ampio e fruttuoso dibattito fra tutte le categorie interessate, propedeutico all'elaborazione del disegno di legge. Poi è stato prestatato il disegno di legge n. 1905 che, nel corso dell'esame parlamentare, è stato significativamente migliorato e affinato. Ella giudica peraltro una sconfitta della politica non essere giunti ad una condivisione quanto meno su alcune tematiche di fondo. Con riguardo alle risorse, per esempio, ritiene che il ripristino di un miliardo di euro rispetto ad un taglio di 1,3 miliardi abbia rappresentato un passo avanti. A fronte di tale significativo impegno del Governo, reputa che le contestazioni avrebbero potuto affievolirsi, quanto meno per senso di responsabilità verso l'esterno, dando un segnale positivo di speranza ai giovani. La prosecuzione dello scontro politico ha invece paradossalmente finito per sostenere le ragioni del ministro Tremonti, che giudica le manifestazioni in atto una rituale protesta politica. A suo avviso, invece, un atteggiamento di maggiore responsabilità avrebbe consentito di reperire fondi anche maggiori.

Quanto al diritto allo studio, pone in luce come manchino appena 25 milioni rispetto alla quota dell'anno scorso, che peraltro il Governo è impegnato a recuperare nell'ambito del Piano per il Sud.

Con riferimento alle critiche espresse circa l'abilitazione nazionale, ella rammenta che il confronto sul tema è stato amplissimo e la soluzione elaborata ha trovato vasta condivisione. Esprime perciò sconcerto per il mancato riconoscimento degli sforzi del Governo, che non ha mai rifiutato un dialogo costruttivo con l'opposizione.

Passando alla *governance*, ella ammette che si tratta di una scelta politica. Del resto l'Esecutivo ha dovuto prendere atto di un utilizzo troppe volte poco accorto del denaro pubblico. L'autonomia deve quindi essere correlata, a suo avviso, ad una forte responsabilizzazione.

Quanto alla valutazione, ella conviene con la necessità di un sistema efficace ed autorevole. Preannuncia quindi con soddisfazione l'imminente

avvio dell'attività dell'ANVUR i cui ritardi sono in parte attribuibili alla complessità della legge istitutiva.

Rispondendo alle osservazioni relative all'eccessiva fretta con cui si esaminerebbe il testo in terza lettura, osserva poi che sarebbe disponibile ad un rallentamento se ciò portasse ad un atteggiamento diverso da parte dell'opposizione. È tuttavia consapevole che si tratta di un'ipotesi irrealistica, atteso che gli emendamenti presentati si pongono tutti in una logica completamente opposta a quella del provvedimento.

Con riferimento ai recenti episodi di violenza, ella tende a distinguere la legittima protesta dei ricercatori e degli studenti con quella organizzata da gruppi di facinorosi, rispetto alla quale tutte le forze politiche dovrebbero a suo avviso prendere le distanze senza riserva. Nessuna crisi economica può infatti giustificare atti di odioso vandalismo.

Pur comprendendo quindi lo stato di inquietudine dei giovani nei confronti del loro futuro, sostiene che la politica non debba solo ascoltare o interpretare, ma anche dare risposte concrete. Nel rilevare la contraddizione con i moti del Sessantotto, quando la contestazione sollecitava profonde innovazioni, si dichiara stupita per l'attuale difesa dell'esistente, che non le pare esente da profili di criticità. Proprio per questo, ella ha avviato un processo di modernizzazione, che si augura possa presto dispiegare i propri effetti positivi.

Né la riforma mira in alcun modo ad una privatizzazione dell'università. Non solo non vi sono infatti imprenditori disponibili ad investire in questo settore, ma non è comunque questo l'intento dell'Esecutivo, che si limita a voler uniformare all'Europa il finanziamento dell'università senza incrementare le tasse a carico degli studenti. La previsione di membri esterni al consiglio di amministrazione e l'istituzione del Fondo per il merito non comportano quindi alcuna privatizzazione degli atenei e tale informazione occorrerebbe veicolare responsabilmente agli studenti. Quanto alle proteste in corso negli altri Paesi europei come il Regno Unito, invita a ricordare che in quel Paese il Governo ha triplicato le tasse universitarie. Ella ha invece cercato di eliminare gli sprechi proprio per evitare di far fronte all'imminente dissesto di molti atenei ricorrendo proprio a quello strumento. Né va dimenticato, prosegue, che il decentramento della programmazione ha spesso determinato conseguenze irrazionali, con una proliferazione di corsi che le università stesse non sono più in grado di finanziare. Si tratta peraltro di misure che avrebbe preferito elaborare insieme all'opposizione, per il bene comune delle università italiane.

Rispondendo ad una interruzione del senatore RUSCONI (PD), il MINISTRO afferma con convinzione che nel disegno di legge non vi è alcuna norma di agevolazione per le università telematiche. Ribadisce peraltro l'imminente emanazione di un regolamento in materia, che farà giustizia degli abusi del passato, pur senza nessuna criminalizzazione. Ritiene infatti indispensabile distinguere fra le istituzioni virtuose e quelle che si sono trasformate in diplomifici, secondo criteri assolutamente rigorosi.

Quanto al disegno di legge n. 1905-B, esso si limita a prevedere che alle risorse per le università non statali legalmente riconosciute possano accedere, previa valutazione dell'ANVUR, anche le università telematiche che rispondano a rigidi criteri di qualità.

Il senatore RUSCONI (*PD*) sottolinea come su tale norma, aggiunta presso la Camera dei deputati, siano state manifestate ampie perplessità sulla stampa, anche da parte di esponenti di maggioranza. Egli non ha dunque svolto alcuna insinuazione personale, ma ha semplicemente riportato un dibattito pubblico.

Il relatore VALDITARA (*FLI*) si esprime sul complesso degli emendamenti presentati all'articolo 2.

In premessa, tiene peraltro a sdrammatizzare le recenti manifestazioni di protesta, ricordando che nelle ultime settimane episodi analoghi si sono verificati anche a Londra ed Atene. Ribadisce altresì l'invito a disgiungere la legittima polemica politica da atti di violenza che nulla hanno a che vedere con essa.

Prima di esprimersi sugli emendamenti, richiama inoltre l'attenzione sul disegno di legge n. 1579 della senatrice Mariapia Garavaglia, che per molti versi delinea un'articolazione della *governance* simile a quella del provvedimento in titolo. Quanto all'elezione del rettore, ad esempio, prevede un'ipotesi di secondo grado che risulta addirittura meno democratica rispetto al coinvolgimento di tutto il corpo accademico. Esso stabilisce altresì che possano essere eletti anche professori di altre università, essendo l'elettorato passivo esteso a qualunque professore di ruolo di prima fascia. Quanto alla durata del mandato, esso è previsto in otto anni consecutivi, non escludendo quindi il mandato unico. Nell'osservare che anche quel testo prevede la possibilità di sfiduciare il rettore con una maggioranza dei due terzi, riferisce sulle competenze del senato accademico che in effetti appaiono più consistenti in ordine al documento strategico triennale. Ricorda tuttavia che in prima lettura è stato attribuito al senato accademico il parere su tale atto di indirizzo. Il disegno di legge n. 1579 attribuisce inoltre competenze residuali al consiglio di amministrazione, tra cui quella di attivazione dei corsi di studio con riferimento alla quale il Senato ha comunque previsto il parere del senato accademico.

Con riguardo al direttore generale, oggetto di numerose contestazioni, rammenta nell'impostazione del Partito Democratico esso è membro con diritto di voto nel consiglio di amministrazione.

Passando alla composizione del consiglio di amministrazione, egli pone in luce come, secondo il disegno di legge n.1579, esso sia nominato per il 50 per cento dal rettore, che quindi ne controlla l'operato. Il disegno di legge n. 1905-B sancisce invece che la composizione sia definita dallo statuto.

Dopo aver sottolineato come anche la proposta del Partito Democratico prevedesse un terzo dei componenti esterni, esprime infine parere contrario su tutti gli emendamenti presentati all'articolo 2 proprio in ra-

gione dell'ampia condivisione che aveva caratterizzato la struttura della *governance*.

Coglie peraltro l'occasione per segnalare che il Regno Unito ha senz'altro triplicato le tasse universitarie, ma ha anche investito 2,5 miliardi di sterline per il finanziamento ordinario degli atenei. Invita quindi il Governo a recuperare risorse aggiuntive e a non limitarsi a reintegrare i tagli.

Il sottosegretario VICECONTE si associa al parere del relatore.

Il PRESIDENTE dichiara inammissibili, in quanto non direttamente correlati alle modifiche apportate dalla Camera dei deputati, gli emendamenti: 2.13, 2.17, 2.54, 2.73, 2.78, 2.86, 2.90, 2.102 e 2.145.

Si passa quindi alle votazioni.

Previa dichiarazione di voto favorevole del senatore PARDI (*IdV*), con distinte votazioni la Commissione respinge gli emendamenti 2.1 e 2.2.

La senatrice BASTICO (*PD*) preannuncia voto favorevole del suo Gruppo sul 2.3 che, posto ai voti, risulta respinto.

Previa dichiarazione di voto favorevole del senatore PARDI (*IdV*), con distinte votazioni la Commissione respinge gli emendamenti 2.4 e 2.5.

Il PRESIDENTE ricorda che l'emendamento 2.6 è stato ritirato.

Sugli identici emendamenti 2.7, 2.8, 2.9, 2.10 e 2.11 il senatore PARDI (*IdV*) preannuncia il proprio voto favorevole, sottolineando l'esigenza di evitare una diarchia fra organi universitari.

Si associa il senatore PROCACCI (*PD*), il quale rimarca l'inopportunità di prevedere il direttore generale fra gli organi dell'ateneo, in quanto si tratta di una carica non elettiva.

La senatrice BASTICO (*PD*), onde poter esprimere la propria opinione, dichiara che, in dissenso dal suo Gruppo, non parteciperà alla votazione. Stigmatizza con forza la chiusura della maggioranza benché le proposte emendative in esame mirino a sanare un *vulnus* gravissimo. Ritiene infatti che nell'ambito degli organi di autonomia costituzionalmente garantiti non possa essere introdotto il direttore generale, tenuto conto della differenza tra Stato inteso come ordinamento e Stato inteso come apparato.

Posti congiuntamente in votazione sono respinti gli identici emendamenti 2.7, 2.8, 2.9, 2.10 e 2.11.

Il senatore PARDI (*IdV*) raccomanda l'approvazione del 2.12 che tenta di correggere l'errata collocazione del direttore generale tra gli organi di governo dell'università.

Posto ai voti, il 2.12 non è approvato.

Il PRESIDENTE invita a considerare che da questa mattina sono stati votati solo 35 emendamenti e ciò pone un problema in termini di ritmo dei lavori della Commissione, tenuto conto che sono previste convocazioni solo per questa sera e per domani mattina.

Il senatore ASCIUTTI (*PdL*) concorda con la constatazione del Presidente domandando la disponibilità dell'opposizione a ridurre le proposte emendative presentate onde accelerare i lavori e concludere domani con l'approvazione del mandato al relatore a riferire favorevolmente in Assemblea. In caso contrario ritiene preferibile prendere atto che la Commissione non è in grado di concludere i suoi lavori.

Il senatore RUSCONI (*PD*) fa presente che qualora fossero accolti alcuni emendamenti particolarmente qualificanti del suo Gruppo, quali anzitutto quelli vertenti sul diritto allo studio, sarebbe disponibile a ritirare le altre proposte emendative. Viceversa, laddove permanga il rifiuto di ulteriori modifiche, allora non può che prendersi atto della difficoltà a terminare l'*iter* nei tempi previsti.

Il senatore GIAMBRONE (*IdV*) registra la netta chiusura da parte del ministro Gelmini ad aprire un confronto. Nel lamentare come tale circostanza si sia verificata anche in prima lettura, tanto che il suo Gruppo ha abbandonato i lavori, concorda con l'ipotesi del senatore Rusconi. Sollecita pertanto un'apertura verso limitate proposte emendative, altrimenti non può che proseguire l'esame rischiando eventualmente di non concluderlo. Afferma comunque che il suo Gruppo non ritirerà i propri emendamenti e dunque il provvedimento potrebbe giungere in Aula senza relatore.

Il sottosegretario VICECONTE conferma l'indisponibilità del Governo ad accettare alcuna ipotesi di modifica.

Il relatore VALDITARA (*FLI*) ritiene a sua volta che non vi sia spazio per accogliere emendamenti in questa fase, che finirebbero per ritardare l'entrata in vigore della legge. Dichiarò comunque che si atterrà alle decisioni della Presidenza.

Il PRESIDENTE, apprezzate le circostanze, prende atto che la Commissione non è in grado di concludere i suoi lavori per l'esame in Assemblea. Comunica che i restanti emendamenti presentati sono pubblicati in allegato al presente resoconto.

Il seguito dell'esame è rinviato.

La seduta termina alle ore 17.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 1905-B**Art. 3.****3.1**

D'ALIA, GUSTAVINO

Al comma 3, sostituire le parole: «che li hanno prodotti,» con le seguenti: «interessati ai quali è inoltre attribuita una quota aggiuntiva di FFO, corrispondente al 2 per cento di quanto dovuto alle università federate o fuse, destinata alla innovazione didattica, di ricerca, tecnico-amministrativa».

3.2

GIAMBRONE, PARDI, BELISARIO, BUGNANO, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, LI GOTTI, MASCITELLI, PEDICA

Al comma 4, sopprimere le parole da: «e dei rispettivi comitati» fino alla fine del comma.

3.3

VITA, PROCACCI, CERUTI, Vittoria FRANCO, MARCUCCI, RUSCONI, Mariapia GARAVAGLIA, Anna Maria SERAFINI, BASTICO, LIVI BACCI, ADAMO

Al comma 4 sopprimere le parole: «e dei rispettivi comitati regionali di coordinamento di cui all'articolo 3 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 gennaio 1998, n. 25».

3.4

LUMIA

Al comma 5 sopprimere le parole: «In caso di esito negativo delle predette procedure, il Ministro può provvedere, con proprio decreto, al tra-

sferimento del personale interessato disponendo, altresì, in ordine alla concessione agli interessati di incentivi finanziari a carico del fondo di finanziamento ordinario, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze».

3.0.1

BOSONE, BAIO, Mariapia GARAVAGLIA, GIARETTA, FIORONI

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

«Art. 3-bis.

1. Le Regioni nelle quali esistono Policlinici Universitari a gestione diretta possono, in deroga a quanto previsto all'art. 2, co. 2, DLgs 21.12.1999, n. 517, ed al fine di realizzare una più efficace integrazione tra Regione e Università nella loro gestione, procedere in accordo con gli Atenei interessati e con apposita legge regionale, a trasformarli in Fondazione, ferma restando la loro natura pubblica, definendone la modalità di costituzione e di funzionamento nel rispetto dei seguenti principi generali:

a) sia salvaguardata ai soci pubblici la maggioranza nella composizione degli organi di gestione e controllo;

b) sia mantenuta la caratterizzazione pubblica dello scopo sociale consistente nella finalità didattiche e scientifiche e di ricerca prevalentemente clinica traslazionale nel campo biomedico e in quello dell'organizzazione e gestione dei servizi sanitari, unitamente all'erogazione di prestazioni di ricovero e cura di alta specialità;

c) sia garantita la gestione diretta delle attività di assistenza, ricerca e didattica;

d) sia limitata la presenza, comunque minoritaria, dei soci privati, con particolare riguardo per i soggetti operanti nel privato sociale, fondi previdenziali o assistenziali integrativi e fondazioni bancarie, fermo restando la condivisione da parte degli stessi degli scopi della Fondazione e la volontà di contribuire alloro raggiungimento in assenza di situazioni di conflitto di interessi.

2. Le Fondazioni costituite ai sensi del comma precedente sono enti del SSR al pari delle Aziende integrate di cui al DLgs 517/1999 e, fatta salva la propria specificità istituzionale, si rapportano con le rispettive amministrazioni regionali nel rispetto della normativa vigente per le altre Aziende Sanitarie Pubbliche, in particolare per quanto attiene le modalità di finanziamento previste dall'art. 8-*sexies* del DLgs 31.12.1992 n. 502.

3. Sono fatte comunque salve le sperimentazioni gestionali in essere, già avviate con specifici protocolli regionali d'intesa, sottoscritti e approvati dai competenti organi regionali in data anteriore alla data di entrata in

vigore della presente legge, e fino alla naturale scadenza prevista dalla sperimentazione approvata».

Art. 4.

4.1

GIAMBRONE, PARDI, BELISARIO, BUGNANO, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, LI GOTTI, MASCITELLI, PEDICA

Alla rubrica, aggiungere, in fine, le parole: «degli studenti universitari»

4.2

GIAMBRONE, PARDI, BELISARIO, BUGNANO, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, LI GOTTI, MASCITELLI, PEDICA

Al comma 1, sopprimere le parole: «dei corsi di laurea e laurea magistrale».

4.3

RUSCONI, Vittoria FRANCO, VITA, BASTICO, CERUTI, Mariapia GARAVAGLIA, MARCUCCI, PROCACCI, Anna Maria SERAFINI, BERTUZZI, SOLIANI, LIVI BACCI, ASTORE, ADAMO

Al comma 1, alinea, dopo le parole: «laurea magistrale» inserire le seguenti: «e di dottorato di ricerca».

4.4

RUSCONI, Mariapia GARAVAGLIA, Anna Maria SERAFINI, VITA, PROCACCI, CERUTI, Vittoria FRANCO, MARCUCCI, BASTICO, LIVI BACCI, ASTORE, ADAMO

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: «e laurea magistrale» aggiungere le seguenti: «e di dottorato».

4.5

Vittoria FRANCO, VITA, CERUTI, PROCACCI, RUSCONI, Mariapia GARAVAGLIA, MARCUCCI, Anna Maria SERAFINI, BASTICO, BERTUZZI, SOLIANI, LIVI BACCI, ADAMO

Al comma 1, alinea, dopo le parole: «dei corsi di laurea e laurea magistrale» inserire le seguenti: «selezionati in base al merito e al reddito e».

4.6

GIAMBRONE, PARDI, BELISARIO, BUGNANO, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, LI GOTTI, MASCITELLI, PEDICA

Al comma 1, sopprimere le parole: «per la prima volta».

4.7

Anna Maria SERAFINI, Vittoria FRANCO, Mariapia GARAVAGLIA, BASTICO, VITA, RUSCONI, CERUTI, MARCUCCI, PROCACCI, BERTUZZI, SOLIANI, LIVI BACCI, ADAMO

Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:

«a) erogare, in concomitanza con l'inizio dell'anno accademico, premi di studio, estesi anche alle esperienze di formazione da realizzare presso università e centri di ricerca di Paesi esteri, da utilizzare per la copertura di oneri derivanti dall'iscrizione e frequenza di università pubbliche, per studenti che si trovino al di sotto di una soglia di reddito parametrata annualmente dal Ministero;».

4.8

GIAMBRONE, PARDI, BELISARIO, BUGNANO, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, LI GOTTI, MASCITELLI, PEDICA

Al comma 1, lettera a), sopprimere le parole da: «estesi» fino alla fine della lettera.

4.9

GIAMBRONE, PARDI, BELISARIO, BUGNANO, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, LI GOTTI, MASCITELLI, PEDICA

Al comma 1, lettera a), sopprimre le parole da: «e centri di ricerca».

4.10

RUSCONI, Mariapia GARAVAGLIA, Anna Maria SERAFINI, VITA, PROCACCI, CERUTI, Vittoria FRANCO, MARCUCCI, BASTICO, LIVI BACCI, ASTORE, ADAMO

Al comma 1, lettera a), sopprimere le parole: «e centri di ricerca».

4.11

BASTICO, CERUTI, PROCACCI, RUSCONI, Vittoria FRANCO, VITA, Mariapia GARAVAGLIA, MARCUCCI, Anna Maria SERAFINI, BERTUZZI, SOLIANI, LIVI BACCI, ADAMO

Al comma 1, lettera a), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «europei ed extraeuropei».

4.12

RUSCONI, Mariapia GARAVAGLIA, Anna Maria SERAFINI, VITA, PROCACCI, CERUTI, Vittoria FRANCO, MARCUCCI, BASTICO, LIVI BACCI, ASTORE, ADAMO

Al comma 1, lettera a), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «individuati mediante decreto del Ministro da emanare entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge».

4.13

Anna Maria SERAFINI, Vittoria FRANCO, Mariapia GARAVAGLIA, BASTICO, VITA, RUSCONI, CERUTI, MARCUCCI, PROCACCI, BERTUZZI, SOLIANI, LIVI BACCI, ADAMO

Al comma 1, lettere a) e b), aggiungere il seguente periodo: «Le provvidenze di cui alla presente lettera sono riservate a studenti meritevoli, con particolare agli appartenenti alle famiglie il cui indicatore della

situazione economica equivalente (ISEE), ai sensi della normativa vigente, risulti inferiore al valore fissato nel bando».

4.14

Vittoria FRANCO, VITA, BASTICO, RUSCONI, CERUTI, Mariapia GARAVAGLIA, MARCUCCI, PROCACCI, Anna Maria SERAFINI, BERTUZZI, SOLIANI, LIVI BACCI, ADAMO

Al comma 1, dopo le lettera a), aggiungere la seguente:

«*a-bis*) garantire l'effettivo accesso al percorso di formazione universitaria degli studenti ed eliminare eventuali squilibri nella fruizione dei servizi forniti dalle regioni del diritto allo studio».

4.15

RUSCONI, VITA, Mariapia GARAVAGLIA, Anna Maria SERAFINI, PROCACCI, CERUTI, Vittoria FRANCO, MARCUCCI, BASTICO, LIVI BACCI, ASTORE, ADAMO

Al comma 1, dopo la lettera a) aggiungere la seguente:

«*a-bis*) promuovere l'eccellenza e il merito fra gli studenti individuati, per gli iscritti al primo anno, mediante prove nazionali *standard* e, per gli iscritti agli anni successivi, mediante criteri nazionali *standard* di valutazione, elaborati previo parere del CUN e del CNSU;».

4.16

BASTICO, Anna Maria SERAFINI, VITA, Vittoria FRANCO, RUSCONI, CERUTI, Mariapia GARAVAGLIA, MARCUCCI, PROCACCI, BERTUZZI, SOLIANI, LIVI BACCI, ADAMO

Al comma 1, dopo la lettera a) aggiungere la seguente:

«*a-bis*) coprire le quote mancanti, rispetto a quelle destinate dalle Regioni, per il finanziamento del diritto allo studio;».

4.17

CERUTI, PROCACCI, RUSCONI, Vittoria FRANCO, VITA, Mariapia GARAVAGLIA, MARCUCCI, Anna Maria SERAFINI, BASTICO, BERTUZZI, SOLIANI, LIVI BACCI, ADAMO

Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:

«a-bis) erogare borse di studio riservate agli studenti il cui indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) della famiglia, ai sensi della normativa vigente, risulti inferiore al valore fissato nel bando;».

4.18

GIAMBRONE, PARDI, BELISARIO, BUGNANO, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, LI GOTTI, MASCITELLI, PEDICA

Al comma 1, lettera b), secondo periodo, sopprimere le parole: «Nei limiti delle risorse disponibili sul fondo».

4.19

VITA, PROCACCI, CERUTI, Vittoria FRANCO, RUSCONI, Mariapia GARAVAGLIA, Anna Maria SERAFINI, MARCUCCI, BASTICO, LIVI BACCI, ADAMO

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: «il massimo dei voti» con le seguenti: «punteggio pari ad almeno il novantacinque per cento del massimo dei voti».

4.20

VITA, PROCACCI, CERUTI, Vittoria FRANCO, RUSCONI, Mariapia GARAVAGLIA, Anna Maria SERAFINI, MARCUCCI, BASTICO, LIVI BACCI, ADAMO

Al comma 1, lettera b), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «. Ai fini del calcolo del tempo impiegato per il conseguimento della laurea ovvero laurea specialistica o magistrale non rilevano eventuali periodi di maternità. Lo studente dovrà produrre documentazione iscritta corredata delle necessarie certificazioni che attestino l'avvenuta gravidanza».

4.21

MARCUCCI, BASTICO, LIVI BACCI, VITA, PROCACCI, CERUTI, Vittoria FRANCO, RUSCONI, Mariapia GARAVAGLIA, Anna Maria SERAFINI, ADAMO

Al comma 1, lettera b), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «. Ai fini del calcolo del tempo impiegato per il conseguimento della laurea ovvero laurea specialistica o magistrale non rilevano eventuali periodi di malattia. Lo studente dovrà produrre documentazione iscritta corredata delle necessarie certificazioni che attestino la malattia.».

4.22

GIAMBRONE, PARDI, BELISARIO, BUGNANO, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, LI GOTTI, MASCITELLI, PEDICA

Al comma 3, sopprimere la lettera o).

4.23

Vittoria FRANCO, MARCUCCI, BASTICO, VITA, PROCACCI, CERUTI, LIVI BACCI, RUSCONI, Mariapia GARAVAGLIA, Anna Maria SERAFINI, ADAMO

Al comma 3 sopprimere la lettera o).

4.24

Vittoria FRANCO, BASTICO, Mariapia GARAVAGLIA, VITA, RUSCONI, CERUTI, MARCUCCI, PROCACCI, Anna Maria SERAFINI, BERTUZZI, SOLIANI, LIVI BACCI, ADAMO

Al comma 3, sopprimere la lettera o).

4.25

GIAMBRONE, PARDI, BELISARIO, BUGNANO, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, LI GOTTI, MASCITELLI, PEDICA

Al comma 3, lettera o), sostituire le parole: «10 per cento» con le seguenti: «20 per cento».

4.26

Mariapia GARAVAGLIA, PROCACCI, BASTICO, VITA, Vittoria FRANCO, RUSCONI, CERUTI, MARCUCCI, Anna Maria SERAFINI, BERTUZZI, SOLIANI, LIVI BACCI, ADAMO

Al comma 3, dopo la lettera o) aggiungere la seguente:

«o-bis) la previsione, quale criterio di selezione preferenziale per l'attribuzione dei premi, dei buoni e dei finanziamenti agli studenti, dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) della famiglia, ai sensi della normativa vigente;».

4.27

RUSCONI, Vittoria FRANCO, PROCACCI, Mariapia GARAVAGLIA, BASTICO, VITA, CERUTI, MARCUCCI, Anna Maria SERAFINI, BERTUZZI, SOLIANI, LIVI BACCI, ASTORE, ADAMO

Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:

«3-bis. Ai fini dell'istituzione e del funzionamento del Fondo di cui al presente articolo è autorizzata la spesa di 200 milioni di euro a decorrere dall'anno 2011 a valere sulle risorse di cui al comma 3-ter.

3-ter. All'articolo 82, comma II, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, le parole: "0,30 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "0,20 per cento"».

4.28

GIAMBRONE, PARDI, BELISARIO, BUGNANO, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, LI GOTTI, MASCITELLI, PEDICA

Sopprimere il comma 4.

4.29

Vittoria FRANCO, MARCUCCI, BASTICO, VITA, PROCACCI, CERUTI, LIVI BACCI, RUSCONI, Mariapia GARAVAGLIA, Anna Maria SERAFINI, ADAMO

Sopprimere il comma 4.

4.30

Anna Maria SERAFINI, Mariapia GARAVAGLIA, Vittoria FRANCO, MARCUCCI, BASTICO, VITA, PROCACCI, CERUTI, LIVI BACCI, RUSCONI, ADAMO

Al comma 4 dopo le parole: «a seguito del relativo bando di concorso» *aggiungere le seguenti:* «che sia stato reso pubblico sul sito internet del Ministero dell'istruzione, università e ricerca scientifica per almeno sei mesi».

4.31

Anna Maria SERAFINI, Mariapia GARAVAGLIA, Vittoria FRANCO, MARCUCCI, BASTICO, VITA, PROCACCI, CERUTI, LIVI BACCI, RUSCONI, ADAMO

Al comma 4 dopo le parole: «a seguito del relativo bando di concorso» *aggiungere le seguenti:* «che sia stato reso pubblico sul sito internet del collegio per almeno sei mesi».

4.32

GIAMBRONE, PARDI, BELISARIO, BUGNANO, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, LI GOTTI, MASCITELLI, PEDICA

Al comma 4, sopprimere le parole: « e presso i collegi di cui all'articolo 1, comma 603, della legge 27 dicembre 2006, n. 296».

4.33

Vittoria FRANCO, MARCUCCI, BASTICO, VITA, PROCACCI, CERUTI, LIVI BACCI, RUSCONI, Mariapia GARAVAGLIA, Anna Maria SERAFINI, ADAMO

Al comma 4 dopo le parole: «costituisce un titolo valutabile» *aggiungere le seguenti:* «per non più del dieci per cento complessivo».

4.34

Vittoria FRANCO, MARCUCCI, BASTICO, VITA, PROCACCI, CERUTI, LIVI BACCI, RUSCONI, Mariapia GARAVAGLIA, Anna Maria SERAFINI, ADAMO

Al comma 4 dopo le parole: «costituisce un titolo valutabile» aggiungere le seguenti: «per non più del cinque per cento del punteggio complessivo».

4.35

GIAMBRONE, PARDI, BELISARIO, BUGNANO, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, LI GOTTI, MASCITELLI, PEDICA

Al comma 7, sopprimere il secondo periodo.

4.36

GIAMBRONE, PARDI, BELISARIO, BUGNANO, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, LI GOTTI, MASCITELLI, PEDICA

Al comma 7, in fine, sostituire le parole: «Tesoreria statale» con le seguenti: «Ragioneria generale dello Stato».

4.37

D'ALIA, GUSTAVINO

Al comma 8, le parole da: «Il fondo,» a: «, è alimentato con:» sono sostituite dalle seguenti: «La dotazione finanziaria del fondo è pari a 100 milioni di euro a partire dal 2011, nonché esso è alimentato da ulteriori risorse derivanti da:».

Conseguentemente aggiungere il seguente comma:

«8-bis. All'onere derivante dall'attuazione del comma 8 del presente articolo, pari a 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2010, si provvede mediante le maggiori entrate derivanti dall'applicazione della seguente disposizione:

a) all'articolo 82, comma 11, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, le parole: "0,30 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "0,27 per cento"».

4.38

GIAMBRONE, PARDI, BELISARIO, BUGNANO, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, LI GOTTI, MASCITELLI, PEDICA

Al comma 8, sopprimere le parole: «gestito dal Ministero di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze».

4.39

BASTICO, Vittoria FRANCO, PROCACCI, CERUTI, RUSCONI, Mariapia GARAVAGLIA, MARCUCCI, Anna Maria SERAFINI, VITA, BERTUZZI, SOLIANI, LIVI BACCI, ADAMO

Al comma 8, dopo le parole: «gestito dal Ministero» inserire le seguenti: «d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano» e sopprimere le parole: «di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze.».

4.40

GIAMBRONE, PARDI, BELISARIO, BUGNANO, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, LI GOTTI, MASCITELLI, PEDICA

Al comma 8, sopprimere le parole: «, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze».

4.41

Vittoria FRANCO, PROCACCI, CERUTI, RUSCONI, Mariapia GARAVAGLIA, MARCUCCI, Anna Maria SERAFINI, VITA, BASTICO, BERTUZZI, SOLIANI, LIVI BACCI, ADAMO

Al comma 8, sopprimere le parole: «di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze.».

4.42

Anna Maria SERAFINI, Mariapia GARAVAGLIA, Vittoria FRANCO, MARCUCCI, BASTICO, VITA, PROCACCI, CERUTI, LIVI BACCI, RUSCONI, ADAMO

Al comma 8, sopprimere le parole: «di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze».

4.43

GIAMBRONE, PARDI, BELISARIO, BUGNANO, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, LI GOTTI, MASCITELLI, PEDICA

Al comma 9, sopprimere le parole: «nuovi o maggiori».

4.44

GIAMBRONE, PARDI, BELISARIO, BUGNANO, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, LI GOTTI, MASCITELLI, PEDICA

Al comma 9, in fine, sopprimere le parole: «tra i propri componenti».

4.45

VITA, PROCACCI, CERUTI, Anna Maria SERAFINI, Mariapia GARAVAGLIA, Vittoria FRANCO, MARCUCCI, BASTICO, LIVI BACCI, RUSCONI, ADAMO

Al comma 9 aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, rinnovati ogni tre anni».

Art. 5.**5.1**

PROCACCI, RUSCONI, VITA, Mariapia GARAVAGLIA, Vittoria FRANCO, MARCUCCI, Anna Maria SERAFINI, CERUTI, SOLIANI, BASTICO, LIVI BACCI, ADAMO

Al comma 1, lettera a), dopo le parole: «di accesso a scelta» aggiungere le seguenti: «e frequenza».

5.2

VITA, Mariapia GARAVAGLIA, Vittoria FRANCO, MARCUCCI, Anna Maria SERAFINI, CERUTI, SOLIANI, PROCACCI, RUSCONI, BASTICO, LIVI BACCI, ADAMO

Al comma 1, lettera a), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e di accesso alle procedure di valutazione comparativa per i contratti di cui all'articolo 24 della presente legge».

5.3

VITA, Mariapia GARAVAGLIA, Vittoria FRANCO, MARCUCCI, Anna Maria SERAFINI, CERUTI, SOLIANI, PROCACCI, RUSCONI, BASTICO, LIVI BACCI, ADAMO

Al comma 1, lettera a), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «in piena attuazione dell'articolo 34, commi terzo e quarto, della Costituzione».

5.4

BASTICO, Vittoria FRANCO, PROCACCI, CERUTI, RUSCONI, Mariapia GARAVAGLIA, MARCUCCI, Anna Maria SERAFINI, VITA, BERTUZZI, SOLIANI, LIVI BACCI, ADAMO

Al comma 1, lettera a), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «realizzazione di azioni di orientamento per gli studenti delle scuole superiori, anche al fine di incentivare le iscrizioni alle facoltà scientifiche».

5.5

VITA, Mariapia GARAVAGLIA, Vittoria FRANCO, MARCUCCI, Anna Maria SERAFINI, CERUTI, SOLIANI, PROCACCI, RUSCONI, BASTICO, LIVI BACCI, ADAMO

Al comma 1, lettera d), dopo le parole: «livelli essenziali delle prestazioni (LEP)» aggiungere le seguenti: «, di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione».

5.6

GIAMBRONE, PARDI, BELISARIO, BUGNANO, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, LI GOTTI, MASCITELLI, PEDICA

Al comma 1, lettera d), in fine, sopprimere la parola: «statali».

5.7

PROCACCI, RUSCONI, Vittoria FRANCO, VITA, CERUTI, Mariapia GARAVAGLIA, MARCUCCI, Anna Maria SERAFINI, BASTICO, BERTUZZI, SOLIANI, LIVI BACCI, ADAMO

Al comma 1, lettera d), sopprimere le parole: «statali».

5.8

Mariapia GARAVAGLIA, MARCUCCI, VITA, CERUTI, PROCACCI, RUSCONI, Vittoria FRANCO, Anna Maria SERAFINI, BASTICO, BERTUZZI, SOLIANI, LIVI BACCI, ADAMO

Al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:

«*d-bis*) determinazione dei costi e dei fabbisogni standard sulla base dei livelli essenziali delle prestazioni ai sensi della legge 5 maggio 2009, n. 42;».

5.9

RUSCONI, Anna Maria SERAFINI, MARCUCCI, Mariapia GARAVAGLIA, VITA, CERUTI, PROCACCI, Vittoria FRANCO, BASTICO, BERTUZZI, SOLIANI, LIVI BACCI, ADAMO

Al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:

«*d-bis*) realizzazione di una programmazione economica-finanziaria pluriennale del Fondo di finanziamento ordinario (FFO);».

5.10

VITA, Mariapia GARAVAGLIA, Vittoria FRANCO, MARCUCCI, Anna Maria SERAFINI, CERUTI, SOLIANI, PROCACCI, RUSCONI, BASTICO, LIVI BACCI, ADAMO

Al comma 3, lettera a), dopo le parole: «accredita mento delle sedi e dei corsi di studio» aggiungere le seguenti: «e di dottorato».

5.11

GIAMBRONE, PARDI, BELISARIO, BUGNANO, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, LI GOTTI, MASCITELLI, PEDICA

Al comma 3, sopprimere la lettera d).

5.12

PROCACCI, RUSCONI, Vittoria FRANCO, VITA, CERUTI, Mariapia GARAVAGLIA, MARCUCCI, Anna Maria SERAFINI, BASTICO, BERTUZZI, SOLIANI, LIVI BACCI, ADAMO

Al comma 3, lettera d), sostituire le parole: «definizione» con le seguenti: «istituzione».

5.13

PROCACCI, RUSCONI, Vittoria FRANCO, VITA, CERUTI, Mariapia GARAVAGLIA, MARCUCCI, Anna Maria SERAFINI, BASTICO, BERTUZZI, SOLIANI, LIVI BACCI, ADAMO

Al comma 3, lettera d), dopo le parole: «definizione» aggiungere le seguenti: «, di concerto con le Regioni,».

5.14

BASTICO, Vittoria FRANCO, PROCACCI, CERUTI, RUSCONI, Mariapia GARAVAGLIA, MARCUCCI, Anna Maria SERAFINI, VITA, BERTUZZI, SOLIANI, LIVI BACCI, ADAMO

Al comma 3, lettera d), sostituire le parole: «Area europea dell'istruzione superiore» con le seguenti: «universitaria, anche al fine di garantire un adeguato orientamento per gli studenti, il successo formativo e la va-

lorizzazione della mobilità geografica degli studenti e di esperienze di studio all'estero».

5.15

VITA, Mariapia GARAVAGLIA, Vittoria FRANCO, MARCUCCI, Anna Maria SERAFINI, CERUTI, SOLIANI, PROCACCI, RUSCONI, BASTICO, LIVI BACCI, ADAMO

Al comma 3, lettera d), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «con specifico riferimento all'indirizzo tracciato dalla dichiarazione Budapest-Vienna del 12 marzo 2010».

5.16

BASTICO, Anna Maria SERAFINI, MARCUCCI, Mariapia GARAVAGLIA, VITA, CERUTI, PROCACCI, RUSCONI, Vittoria FRANCO, BERTUZZI, SOLIANI, LIVI BACCI, ADAMO

Al comma 3, lettera d), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «Nella definizione dei livelli essenziali delle prestazioni devono essere tenute in particolare considerazione le esigenze di accesso e di successo formativo degli studenti diversamente abili.».

5.17

BASTICO, Anna Maria SERAFINI, MARCUCCI, Mariapia GARAVAGLIA, VITA, CERUTI, PROCACCI, RUSCONI, Vittoria FRANCO, BERTUZZI, SOLIANI, LIVI BACCI, ADAMO

Al comma 3, lettera d), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «Nella definizione dei livelli essenziali delle prestazioni devono essere incluse le dotazioni relative alle biblioteche e ai laboratori linguistici».

5.18

BASTICO, Anna Maria SERAFINI, MARCUCCI, Mariapia GARAVAGLIA, VITA, CERUTI, PROCACCI, RUSCONI, Vittoria FRANCO, BERTUZZI, SOLIANI, LIVI BACCI, ADAMO

Al comma 3, lettera d), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «Nella normativa relativa al diritto allo studio deve essere prevista una

quota di finanziamenti dedicata ad un piano pluriennale di realizzazione di alloggi per studenti».

5.19

GIAMBRONE, PARDI, BELISARIO, BUGNANO, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, LI GOTTI, MASCITELLI, PEDICA

Al comma 4, lettera a), sopprimere le parole: «del bilancio unico».

5.20

GIAMBRONE, PARDI, BELISARIO, BUGNANO, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, LI GOTTI, MASCITELLI, PEDICA

Al comma 4, lettera a), sopprimere le parole da: «garantendo» fino a: «in contabilità finanziaria».

5.21

LUMIA

Al comma 4, lettera c), sostituire la parola: «trovano» con la seguente: «trovino».

5.22

VITA, Mariapia GARAVAGLIA, Vittoria FRANCO, MARCUCCI, Anna Maria SERAFINI, CERUTI, SOLIANI, PROCACCI, RUSCONI, BASTICO, LIVI BACCI, ADAMO

A comma 6, sostituire la lettera a), con la seguente:

«a) definire i LEP, anche con riferimento ai requisiti di merito ed economici, tali da assicurare gli strumenti ed i servizi per il conseguimento del pieno successo formativo degli studenti dell'istruzione superiore e rimuovere gli ostacoli di ordine economico, sociale e personale che limitano l'accesso ed il conseguimento dei più alti gradi di istruzione superiore agli studenti capaci e meritevoli, ma privi di mezzi;».

5.23

GIAMBRONE, PARDI, BELISARIO, BUGNANO, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, LI GOTTI, MASCITELLI, PEDICA

Al comma 6, lettera a), sopprimere le parole da: «quali» fino a: «legislazione vigente».

5.24

GIAMBRONE, PARDI, BELISARIO, BUGNANO, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, LI GOTTI, MASCITELLI, PEDICA

Al comma 6, lettera a), sopprimere le parole: «già disponibili a legislazione vigente».

5.25

VITA, Mariapia GARAVAGLIA, Vittoria FRANCO, MARCUCCI, Anna Maria SERAFINI, CERUTI, SOLIANI, PROCACCI, RUSCONI, BASTICO, LIVI BACCI, ADAMO

Al comma 6, lettera a), sopprimere le parole: «già disponibili a legislazione vigente».

5.26

RUSCONI, Vittoria FRANCO, Anna Maria SERAFINI, MARCUCCI, Mariapia GARAVAGLIA, VITA, CERUTI, PROCACCI, BASTICO, BERTUZZI, SOLIANI, LIVI BACCI, ASTORE, ADAMO

Al comma 6, lettera a), dopo le parole: «già disponibili a legislazione vigente» aggiungere le seguenti parole: «tenendo conto di analisi periodiche sui costi di mantenimento agli studi».

5.28

VITA, Mariapia GARAVAGLIA, Vittoria FRANCO, MARCUCCI, Anna Maria SERAFINI, CERUTI, SOLIANI, PROCACCI, RUSCONI, BASTICO, LIVI BACCI, ADAMO

Al comma 7, la parola: «sessanta» è sostituita con lo seguente: «novanta».

5.29

GIAMBRONE, PARDI, BELISARIO, BUGNANO, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, LI GOTTI, MASCITELLI, PEDICA

Al comma 7, sostituire le parole: «sessanta» con le seguenti: «sessantacinque».

5.30

CERUTI, SOLIANI, PROCACCI, RUSCONI, VITA, Mariapia GARAVAGLIA, Vittoria FRANCO, MARCUCCI, Anna Maria SERAFINI, BASTICO, LIVI BACCI, ADAMO

Sopprimere il comma 8.

5.31

GIAMBRONE, PARDI, BELISARIO, BUGNANO, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, LI GOTTI, MASCITELLI, PEDICA

Sopprimere il comma 8.

5.32

CERUTI, Vittoria FRANCO, RUSCONI, Mariapia GARAVAGLIA, MARCUCCI, PROCACCI, Anna Maria SERAFINI, VITA, BASTICO, BERTUZZI, SOLIANI, LIVI BACCI, ADAMO

Sopprimere il comma 8.

5.33

D'ALIA, GUSTAVINO

Sostituire il comma 8, con i seguenti:

«8. Per assicurare la copertura degli oneri eventualmente derivanti dai decreti legislativi di cui al comma 1 quantificabili, a norma dell'articolo 17 comma 2, della legge 31 dicembre 2009, in sede di adozione degli stessi, sono stanziati per l'anno 2011 400 milioni di euro che affluiscono al fondo di finanziamento ordinario delle università di cui all'articolo 5, comma 1, della legge n. 537 del 1993. Decorso il termine per l'esercizio delle deleghe le risorse non utilizzate del fondo di finanziamento ordinario

per le università sono destinate ai meccanismi premiali di cui al comma 1 lettera a);

8-bis. All'onere derivante dal comma 8 si provvede mediante le maggiori entrate derivanti dalla seguente disposizione:

a) A decorrere dall'anno 2011, la ritenuta sui redditi di capitale e sui redditi diversi di natura finanziaria relativi ad operazioni finanziarie di durata inferiore a dodici mesi è soggetta ad un'aliquota del 20 per cento, fatta eccezione per titoli o strumenti finanziari emessi dallo Stato, da enti o altre amministrazioni pubbliche di uno Stato appartenente all'Unione europea».

5.34

RUSCONI, CERUTI, Vittoria FRANCO, Mariapia GARAVAGLIA, MARCUCCI, PROCACCI, Anna Maria SERAFINI, VITA, BASTICO, BERTUZZI, SOLIANI, LIVI BACCI, ASTORE, ADAMO

Sostituire il comma 8 con il seguente:

«8. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo si provvede mediante quota parte dei maggiori risparmi di spesa di cui ai commi da 8-bis a 8-quinquies.

8-bis. Al fine di consentire alle amministrazioni centrali di pervenire ad una progressiva riduzione della spesa corrente primaria in rapporto al PIL, nel corso degli anni 2011 e 2012, le spese di funzionamento relative alle missioni di spesa di ciascun Ministero sono ridotte, rispetto alle dotazioni previste dalla legge di bilancio, del 2 per cento per ciascun anno. Per gli stessi anni 2011 e 2012, le dotazioni finanziarie delle missioni di spesa di ciascun Ministero, previste dalla legge di bilancio, relative alla categoria interventi, sono ridotte dello 0,5 per cento. Per gli stessi anni, le dotazioni finanziarie per le missioni di spesa per ciascun Ministero previste dalla legge di bilancio, relative alle categorie oneri comuni di conto capitale e oneri comuni di parte corrente sono ridotte dello 1,5 per cento per ciascuno dei due anni. Per gli anni 2013, 2014 e 2015 le dotazioni finanziarie delle missioni di spesa di ciascun Ministero possono aumentare in termini nominali, in ciascun anno rispetto alla spesa corrispondente registrata nel conto Consuntivo dell'anno precedente, di una percentuale non superiore al 50 per cento dell'incremento del PIL nominale previsto dalla Decisione di Finanza Pubblica di cui all'articolo 10 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e fissato nella Risoluzione parlamentare approvativa della stessa.

8-ter. Al solo scopo di consentire alle Amministrazioni centrali di pervenire al conseguimento degli obiettivi fissati dal comma 8-bis, in deroga alle norme in materia di flessibilità di cui all'articolo 23 della legge 31 dicembre 2009 n. 196, limitatamente al quinquennio 2011-2015, anche

al fine di rispettare l'invarianza degli effetti su saldi di finanza pubblica fissati con legge di bilancio, possono essere rimodulate le dotazioni finanziarie di ciascuno stato di previsione, con riferimento alle spese di cui all'articolo 21 commi 6 e 7 della medesima legge 31 dicembre 2009, n. 196. Negli appositi allegati degli stati di previsione della spesa sono indicate le autorizzazioni di spesa di cui si propongono le modifiche e i corrispondenti importi. Resta precluso l'utilizzo degli stanziamenti in conto capitale per finanziare spese correnti.

8-quater. Il Governo, al fine di conseguire gli obiettivi di cui al comma *8-bis*, propone ogni anno, nel disegno di legge di stabilità, tutte le modificazioni legislative che ritenga indispensabili e associa alla legge 4 marzo 2009, n. 15, per ogni anno del triennio, precisi obiettivi di risparmio.

8-quinquies. Al fine di razionalizzare e ottimizzare l'organizzazione delle spese e dei costi di funzionamento dei Ministeri, con regolamenti da emanare entro il 31 dicembre 2010, ai sensi dell'articolo 17, comma *4-bis*, della legge 23 agosto 1988, n. 400, si provvede alla rideterminazione delle strutture periferiche, prevedendo la loro riduzione e la loro ridefinizione, ove possibile, su base regionale o la riorganizzazione presso le prefetture-uffici territoriali del Governo, ove risulti sostenibile e maggiormente funzionale sulla base dei principi di efficienza ed economicità a seguito di valutazione congiunta tra il Ministro competente, il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione ed il Ministro dell'interno, attraverso la realizzazione dell'esercizio unitario delle funzioni logistiche e strumentali, l'istituzione dei servizi comuni e l'utilizzazione in via prioritaria dei beni immobili di proprietà pubblica, in modo da assicurare la continuità dell'esercizio delle funzioni statali sul territorio. Dalle disposizioni di cui al presente comma devono derivare risparmi per 800 milioni di euro a decorrere dall'anno 2011. I risparmi devono essere conseguiti dall'amministrazione sanitaria ed in caso di accertamento di minori economie, si provvede alla corrispondente riduzione, per ciascuna amministrazione inadempiente, delle dotazioni di bilancio relative a spese non obbligatorie, fino alla totale copertura dell'obiettivo di risparmio ad essa assegnato».

5.35

VITA, Mariapia GARAVAGLIA, Vittoria FRANCO, MARCUCCI, Anna Maria SERAFINI, CERUTI, SOLIANI, PROCACCI, RUSCONI, BASTICO, LIVI BACCI, ADAMO

Al comma 8, sopprimere il primo e il terzo periodo.

5.36

GIAMBRONE, PARDI, BELISARIO, BUGNANO, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, LI GOTTI, MASCITELLI, PEDICA

Al comma 8, sopprimere il primo periodo.

5.37

VITA, Mariapia GARAVAGLIA, Vittoria FRANCO, MARCUCCI, Anna Maria SERAFINI, CERUTI, SOLIANI, PROCACCI, RUSCONI, BASTICO, LIVI BACCI, ADAMO

Al comma 8, sopprimere il primo periodo.

5.38

CERUTI, RUSCONI, Vittoria FRANCO, Mariapia GARAVAGLIA, MARCUCCI, PROCACCI, Anna Maria SERAFINI, VITA, BASTICO, BERTUZZI, SOLIANI, LIVI BACCI, ADAMO

Al comma 8, sopprimere il primo periodo.

5.39

RUSCONI, CERUTI, Vittoria FRANCO, Mariapia GARAVAGLIA, MARCUCCI, PROCACCI, Anna Maria SERAFINI, VITA, BASTICO, BERTUZZI, SOLIANI, LIVI BACCI, ASTORE, ADAMO

Al comma 8, primo periodo, sopprimere le parole da: «in considerazione della complessità della materia trattata dai decreti legislativi di cui al comma 1 del presente articolo.».

5.40

VITA, Mariapia GARAVAGLIA, Vittoria FRANCO, MARCUCCI, Anna Maria SERAFINI, CERUTI, SOLIANI, PROCACCI, RUSCONI, BASTICO, LIVI BACCI, ADAMO

Al comma 8, sopprimere il secondo e il terzo periodo.

5.41

GIAMBRONE, PARDI, BELISARIO, BUGNANO, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, LI GOTTI, MASCITELLI, PEDICA

Al comma 8, sopprimere il secondo periodo.

5.42

VITA, Mariapia GARAVAGLIA, Vittoria FRANCO, MARCUCCI, Anna Maria SERAFINI, CERUTI, SOLIANI, PROCACCI, RUSCONI, BASTICO, LIVI BACCI, ADAMO

Al comma 8, sopprimere il secondo periodo.

5.43

Mariapia GARAVAGLIA, CERUTI, RUSCONI, Vittoria FRANCO, MARCUCCI, PROCACCI, Anna Maria SERAFINI, VITA, BASTICO, BERTUZZI, SOLIANI, LIVI BACCI, ADAMO

Al comma 8, sopprimere il secondo periodo.

5.44

GIAMBRONE, PARDI, BELISARIO, BUGNANO, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, LI GOTTI, MASCITELLI, PEDICA

Al comma 8, sopprimere il terzo periodo.

5.45

GIAMBRONE, PARDI, BELISARIO, BUGNANO, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, LI GOTTI, MASCITELLI, PEDICA

Al comma 8, al terzo periodo, sopprimere le parole: «della neutralità finanziaria del medesimo decreto ovvero».

5.46

Mariapia GARAVAGLIA, Vittoria FRANCO, RUSCONI, Anna Maria SERAFINI, MARCUCCI, VITA, CERUTI, PROCACCI, BASTICO, BERTUZZI, SOLIANI, LIVI BACCI, ADAMO

Dopo il comma 8 aggiungere i seguenti:

«8-bis. È istituito un fondo per la valorizzazione del merito accademico finalizzato a:

a) finanziare la chiamata di tremila professori di seconda fascia per ciascuno degli anni 2011-2016, destinati, anche al fine di garantire uno sviluppo organico della docenza universitaria, nella misura del settanta per cento a ricercatori a tempo indeterminato o a soggetti che siano stati titolari per almeno 3 anni, anche non continuativi, di contratti stipulati ai sensi dell'articolo 1, comma 14, della legge 4 novembre 2005, n. 230, e nella restante misura del 30 per cento ai soggetti che siano stati titolari di assegni di ricerca per almeno due anni, anche non consecutivi. Le suddette chiamate avvengono secondo le modalità di cui agli articoli 16 e 18. Per le predette chiamate non trovano applicazione le disposizioni di cui all'articolo 66, comma 13, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 e successive modificazioni;

b) a finanziare l'abrogazione delle disposizioni dell'articolo 9, comma 21, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 relativamente ai professori e ai ricercatori universitari.

8-ter. La dotazione finanziaria del fondo di cui al comma 8-bis è pari a 310 milioni di euro per l'anno 2011, 599 milioni di euro per l'anno 2012, 830 milioni di euro per l'anno 2013, 582 milioni per l'anno 2014, 715 milioni per l'anno 2015, 850 milioni per l'anno 2016 e di 960 milioni di euro a decorrere dall'anno 2017. Tale fondo è destinato ad aumentare il Fondo di finanziamento ordinario per l'università.

8-quater. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al presente articolo si provvede mediante quota parte dei maggiori risparmi di spesa di cui ai commi da 8-quinquies a 8-octies.

8-quinquies. Al fine di consentire alle amministrazioni centrali di pervenire ad una progressiva riduzione della spesa corrente primaria in rapporto al PIL, nel corso degli anni 2011 e 2012, le spese di funzionamento relative alle missioni di spesa di ciascun Ministero sono ridotte, rispetto alle dotazioni previste dalla legge di bilancio, del 2 per cento per ciascun anno. Per gli stessi anni 2011 e 2012, le dotazioni finanziarie delle missioni di spesa di ciascun Ministero, previste dalla legge di bilancio, relative alla categoria interventi, sono ridotte dello 0,5 per cento. Per gli stessi anni, le dotazioni finanziarie per le missioni di spesa per ciascun Ministero previste dalla legge di bilancio, relative alle categorie oneri comuni di conto capitale e oneri comuni di parte corrente sono ridotte dello 1,5 per cento per ciascuno dei due anni. Per gli anni 2013, 2014 e 2015 le dotazioni finanziarie delle missioni di spesa di ciascun Ministero possono

umentare in termini nominali, in ciascun anno rispetto alla spesa corrispondente registrata nel conto Consuntivo dell'anno precedente, di una percentuale non superiore al 50 per cento dell'incremento del PIL nominale previsto dalla Decisione di Finanza Pubblica di cui all'articolo 10 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e fissato nella Risoluzione parlamentare approvativa della stessa.

8-sexsies. Al solo scopo di consentire alle Amministrazioni centrali di pervenire al conseguimento degli obiettivi fissati dal comma *8-quinquies*, in deroga alle norme in materia di flessibilità di cui all'articolo 23 della legge 31 dicembre 2009 n. 196, limitatamente al quinquennio 2011-2015, anche al fine di rispettare l'invarianza degli effetti su saldi di finanza pubblica fissati con legge di bilancio, possono essere rimodulate le dotazioni finanziarie di ciascuno stato di previsione, con riferimento alle spese di cui all'articolo 21 commi 6 e 7 della medesima legge 31 dicembre 2009, n. 196. Negli appositi allegati degli stati di previsione della spesa sono indicate le autorizzazioni di spesa di cui si propongono le modifiche e i corrispondenti importi. Resta precluso l'utilizzo degli stanziamenti in conto capitale per finanziare spese correnti.

8-septies. Il Governo, al fine di conseguire gli obiettivi di cui al comma *8-quinquies*, propone ogni anno, nel disegno di legge di stabilità, tutte le modificazioni legislative che ritenga indispensabili e associa alla legge 4 marzo 2009, n. 15, per ogni anno del triennio, precisi obiettivi di risparmio. *8-octies.* Al fine di razionalizzare e ottimizzare l'organizzazione delle spese e dei costi di funzionamento dei Ministeri, con regolamenti da emanare entro il 31 dicembre 2010, ai sensi dell'articolo 17, comma *4-bis*, della legge 23 agosto 1988, n. 400, si provvede alla rideterminazione delle strutture periferiche, prevedendo la loro riduzione e la loro ridefinizione, ove possibile, su base regionale o la riorganizzazione presso le prefetture-uffici territoriali del Governo, ove risulti sostenibile e maggiormente funzionale sulla base dei principi di efficienza ed economicità a seguito di valutazione congiunta tra il Ministro competente, il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione ed il Ministro dell'interno, attraverso la realizzazione dell'esercizio unitario delle funzioni logistiche e strumentali, l'istituzione dei servizi comuni e l'utilizzazione in via prioritaria dei beni immobili di proprietà pubblica, in modo da assicurare la continuità dell'esercizio delle funzioni statali sul territorio. Dalle disposizioni di cui al presente comma devono derivare risparmi pari a 310 milioni di euro per l'anno 2011, 599 milioni di euro per l'anno 2012, 830 milioni di euro per l'anno 2013, 582 milioni per l'anno 2014, 715 milioni per l'anno 2015, 850 milioni per l'anno 2016 e di 960 milioni di euro a decorrere dall'anno 2017. I risparmi devono essere conseguiti dall'amministrazione sanitaria ed in caso di accertamento di minori economie, si provvede alla corrispondente riduzione, per ciascuna amministrazione inadempiente, delle dotazioni di bilancio relative a spese non obbligatorie, fino alla totale copertura dell'obiettivo di risparmio ad essa assegnato».

5.47

CERUTI, Mariapia GARAVAGLIA, RUSCONI, Vittoria FRANCO, MARCUCCI, PROCACCI, Anna Maria SERAFINI, VITA, BASTICO, BERTUZZI, SOLIANI, LIVI BACCI, ADAMO

Dopo il comma 8 aggiungere i seguenti:

«8-bis. Una quota del fondo di finanziamento ordinario delle università statali di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), della legge 24 dicembre 1993, n. 537, pari al 10 per cento negli anni 2010 e 2011, al 15 per cento negli anni 2012 e 2013 e al 20 per cento per gli anni successivi, è ripartita tra le università statali in ragione della qualità dei risultati ottenuti nelle attività didattiche e di ricerca, sulla base di parametri stabiliti preventivamente e su base, pluriennale dall'ANVUR, costituita ai sensi dell'articolo 2, comma 138, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286. Tali assegnazioni sono annuali e non consolidabili.

8-ter. Per ciascuno degli anni 2011, 2012 e 2013 è autorizzata la spesa di 300 milioni di euro per il Fondo di finanziamento ordinario delle Università di cui all'articolo 5 della legge 24 dicembre 1993, n. 537.

8-quater. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo si provvede mediante le maggiori entrate di cui al comma 8-quinquies.

8-quinquies. All'articolo 82, comma 11, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, le parole: "0,30 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "0,20 per cento"».

Art. 6.**6.1**

PROCACCI, RUSCONI, VITA, Mariapia GARAVAGLIA, Vittoria FRANCO, MARCUCCI, Anna Maria SERAFINI, CERUTI, SOLIANI, BASTICO, LIVI BACCI, ADAMO

Al comma 3, primo periodo, dopo le parole: «200 ore in regime di tempo definito.» aggiungere le seguenti: «È fatto salvo quanto previsto dall'articolo 1, comma 11, primo e secondo periodo, della legge 4 novembre 2005, n. 230, limitatamente ai ricercatori a tempo indeterminato, agli assistenti del ruolo ad esaurimento e ai tecnici laureati di cui all'articolo 50 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, che hanno svolto tre anni di insegnamento ai sensi dell'articolo 12 della legge 19 novembre 1990, n. 341, nonché ai professori incaricati stabilizzati».

6.2

VITA, Mariapia GARAVAGLIA, Vittoria FRANCO, Anna Maria SERAFINI, CERUTI, SOLIANI, MARCUCCI, PROCACCI, RUSCONI, BASTICO, LIVI BACCI, ADAMO

Al comma 3, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «È fatto salvo quanto previsto dall'articolo 1, comma 11, primo e secondo periodo, della legge 4 novembre 2005, n. 230, limitatamente ai ricercatori a tempo indeterminato, che hanno svolto tre anni di insegnamento ai sensi dell'articolo 12 della legge 19 novembre 1990, n. 341».

6.3

VITA, Mariapia GARAVAGLIA, Vittoria FRANCO, Anna Maria SERAFINI, CERUTI, SOLIANI, MARCUCCI, PROCACCI, RUSCONI, BASTICO, LIVI BACCI, ADAMO

Al comma 3, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «È fatto salvo quanto previsto dall'articolo 1, comma 11, primo e secondo periodo, della legge 4 novembre 2005, n. 230, limitatamente agli assistenti del ruolo ad esaurimento e ai tecnici laureati di cui all'articolo 50 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, nonché ai professori incaricati stabilizzati».

6.4

Mariapia GARAVAGLIA, Vittoria FRANCO, MARCUCCI, PROCACCI, RUSCONI, VITA, Anna Maria SERAFINI, CERUTI, SOLIANI, BASTICO, LIVI BACCI, ADAMO

Sopprimere il comma 4.

6.5

PROCACCI, RUSCONI, VITA, Mariapia GARAVAGLIA, Vittoria FRANCO, MARCUCCI, Anna Maria SERAFINI, CERUTI, SOLIANI, BASTICO, LIVI BACCI, ADAMO

Al comma 4, primo periodo, sostituire le parole: «che hanno svolto tre anni di insegnamento», con le seguenti: «che abbiano svolto almeno cinque anni di insegnamento».

6.6

GIAMBRONE, PARDI, BELISARIO, BUGNANO, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, LI GOTTI, MASCITELLI, PEDICA

Al comma 4, primo periodo, sostituire le parole: «che hanno svolto tre anni» con le seguenti: «che hanno svolto almeno due anni»

6.7

PROCACCI, RUSCONI, VITA, Mariapia GARAVAGLIA, Vittoria FRANCO, MARCUCCI, Anna Maria SERAFINI, CERUTI, SOLIANI, BASTICO, LIVI BACCI, ADAMO

Al comma 4, primo periodo, dopo le parole: «ai professori incaricati stabilizzati», aggiungere le seguenti: «che abbiano svolto almeno cinque anni di insegnamento».

6.8

Mariapia GARAVAGLIA, Vittoria FRANCO, MARCUCCI, PROCACCI, RUSCONI, VITA, Anna Maria SERAFINI, CERUTI, SOLIANI, BASTICO, LIVI BACCI, ADAMO

Al comma 4, primo periodo, dopo le parole: «sono affidati» aggiungere le seguenti: «previo parere favorevole del dipartimento di appartenenza».

6.9

GIAMBRONE, PARDI, BELISARIO, BUGNANO, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, LI GOTTI, MASCITELLI, PEDICA

Al comma 4, primo periodo, sopprimere le parole: «e fermo restando il rispettivo inquadramento e trattamento giuridico ed economico».

6.10

GIAMBRONE, PARDI, BELISARIO, BUGNANO, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, LI GOTTI, MASCITELLI, PEDICA

Al comma 4, primo periodo, sopprimere le parole: «compatibilmente con la programmazione didattica definita dai competenti organi accademici».

6.11

VITA, Mariapia GARAVAGLIA, Vittoria FRANCO, Anna Maria SERAFINI, CERUTI, SOLIANI, MARCUCCI, PROCACCI, RUSCONI, BASTICO, LIVI BACCI, ADAMO

Al comma 4, secondo periodo, alle parole: «Ad essi», sostituire le seguenti: «Ai ricercatori di ruolo o a tempo determinato».

6.12

MARCUCCI, PROCACCI, RUSCONI, VITA, Mariapia GARAVAGLIA, Vittoria FRANCO, Anna Maria SERAFINI, CERUTI, SOLIANI, BASTICO, LIVI BACCI, ADAMO

Al comma 4, secondo periodo, dopo le parole: «è attribuito» aggiungere le seguenti: «sentito anche il nucleo di valutazione».

6.13

MARCUCCI, PROCACCI, RUSCONI, VITA, Mariapia GARAVAGLIA, Vittoria FRANCO, Anna Maria SERAFINI, CERUTI, SOLIANI, BASTICO, LIVI BACCI, ADAMO

Al comma 4, dopo le parole: «in cui essi svolgono tali corsi e moduli» aggiungere il seguente periodo: «Gli statuti d'Ateneo assegnano ai professori aggregati l'elettorato attivo per l'elezione del Rettore».

6.14

VITA, Mariapia GARAVAGLIA, Vittoria FRANCO, Anna Maria SERAFINI, CERUTI, SOLIANI, MARCUCCI, PROCACCI, RUSCONI, BASTICO, LIVI BACCI, ADAMO

Al comma 4, terzo periodo, sostituire le parole: «per motivi di studio» con le seguenti: «per motivi di ricerca».

6.15

VITA, Mariapia GARAVAGLIA, Vittoria FRANCO, Anna Maria SERAFINI, CERUTI, SOLIANI, MARCUCCI, PROCACCI, RUSCONI, BASTICO, LIVI BACCI, ADAMO

Al comma 4, terzo periodo, sostituire le parole: «tali corsi e moduli» con le seguenti: «tali corsi o moduli».

6.16

GIAMBRONE, PARDI, BELISARIO, BUGNANO, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, LI GOTTI, MASCITELLI, PEDICA

Al comma 4, ultimo periodo, sopprimere le parole: «nei limiti delle disponibilità di bilancio e».

6.17

Mariapia GARAVAGLIA, Vittoria FRANCO, MARCUCCI, PROCACCI, RUSCONI, VITA, Anna Maria SERAFINI, CERUTI, SOLIANI, BASTICO, LIVI BACCI, ADAMO

Al comma 4, quarto periodo, dopo le parole: «con proprio regolamento» aggiungere le seguenti: «approvato dal consiglio di amministrazione e dal Senato Accademico».

6.18

Mariapia GARAVAGLIA, Vittoria FRANCO, MARCUCCI, PROCACCI, RUSCONI, VITA, Anna Maria SERAFINI, CERUTI, SOLIANI, BASTICO, LIVI BACCI, ADAMO

Al comma 4, quarto periodo, dopo le parole: «con proprio regolamento» aggiungere le seguenti: «sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative».

6.19

VITA, Mariapia GARAVAGLIA, Vittoria FRANCO, Anna Maria SERAFINI, CERUTI, SOLIANI, MARCUCCI, PROCACCI, RUSCONI, BASTICO, LIVI BACCI, ADAMO

Al comma 4, ultimo periodo, dopo le parole: «con proprio regolamento» aggiungere le seguenti: «approvato dal Consiglio di Amministrazione con maggioranza dei due terzi, sentito il Senato Accademico».

6.20

MARCUCCI, PROCACCI, RUSCONI, VITA, Mariapia GARAVAGLIA, Vittoria FRANCO, Anna Maria SERAFINI, CERUTI, SOLIANI, BASTICO, LIVI BACCI, ADAMO

Al comma 4, ultimo periodo, dopo le parole: «retribuzione aggiuntiva dei ricercatori di ruolo» aggiungere le seguenti: «, degli assistenti del ruolo ad esaurimento, dei tecnici laureati e dei professori incaricati stabilizzati».

6.21

Mariapia GARAVAGLIA, Vittoria FRANCO, MARCUCCI, PROCACCI, RUSCONI, VITA, Anna Maria SERAFINI, CERUTI, SOLIANI, BASTICO, LIVI BACCI, ADAMO

Sopprimere il comma 5.

6.22

VITA, Mariapia GARAVAGLIA, Vittoria FRANCO, Anna Maria SERAFINI, CERUTI, SOLIANI, MARCUCCI, PROCACCI, RUSCONI, BASTICO, LIVI BACCI, ADAMO

Al comma 5, primo periodo, dopo le parole: «per il periodo di durata degli stessi corsi e moduli» aggiungere le seguenti: «esteso di un anno».

6.23

VITA, Mariapia GARAVAGLIA, Vittoria FRANCO, Anna Maria SERAFINI, CERUTI, SOLIANI, MARCUCCI, PROCACCI, RUSCONI, BASTICO, LIVI BACCI, ADAMO

Al comma 5, ultimo periodo, dopo le parole: «per motivi di studio» aggiungere le seguenti: «e di ricerca».

6.24

GIAMBRONE, PARDI, BELISARIO, BUGNANO, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, LI GOTTI, MASCITELLI, PEDICA

Al comma 7, sopprimere le parole: «e la verifica».

6.25

LUMIA

Al Comma 9, sostituire le parole: «spin off o di start up», con le seguenti: «società per l'avvio di attività in campo universitario».

6.26

VITA, Mariapia GARAVAGLIA, Vittoria FRANCO, Anna Maria SERAFINI, CERUTI, SOLIANI, MARCUCCI, PROCACCI, RUSCONI, BASTICO, LIVI BACCI, ADAMO

Al comma 10, primo periodo, dopo le parole: «anche con retribuzione» aggiungere le seguenti: «fino a un ammontare lordo di Euro 6500 annui».

6.27

GIAMBRONE, PARDI, BELISARIO, BUGNANO, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, LI GOTTI, MASCITELLI, PEDICA

Al comma 10, in fine, sopprimere le parole da: «a condizione» fino alla fine del comma.

6.28

VITA, Mariapia GARAVAGLIA, Vittoria FRANCO, Anna Maria SERAFINI, CERUTI, SOLIANI, MARCUCCI, PROCACCI, RUSCONI, BASTICO, LIVI BACCI, ADAMO

Al comma 10, ultimo periodo, eliminare le seguenti parole: «e gestionali».

6.29

VITA, Mariapia GARAVAGLIA, Vittoria FRANCO, Anna Maria SERAFINI, CERUTI, SOLIANI, MARCUCCI, PROCACCI, RUSCONI, BASTICO, LIVI BACCI, ADAMO

Al comma 10, ultimo periodo, sostituire le parole: «loro affidate dall'» con le seguenti: «inerenti il loro ruolo presso l'».

6.30

Mariapia GARAVAGLIA, Vittoria FRANCO, MARCUCCI, PROCACCI, RUSCONI, VITA, Anna Maria SERAFINI, CERUTI, SOLIANI, BASTICO, LIVI BACCI, ADAMO

Al comma 10, secondo periodo, dopo le parole: «loro affidate dall'università di appartenenza» aggiungere le seguenti: «o presso la quale svolgono tali attività».

6.31

VITA, Mariapia GARAVAGLIA, Vittoria FRANCO, Anna Maria SERAFINI, CERUTI, SOLIANI, MARCUCCI, PROCACCI, RUSCONI, BASTICO, LIVI BACCI, ADAMO

Al comma 10, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e posto che, in caso di attività retribuite per un ammontare lordo annuo superiore a euro 6500, è necessario il parere favorevole della struttura di appartenenza».

6.32

VITA, Mariapia GARAVAGLIA, Vittoria FRANCO, Anna Maria SERAFINI, CERUTI, SOLIANI, MARCUCCI, PROCACCI, RUSCONI, BASTICO, LIVI BACCI, ADAMO

Al comma 11, sopprimere l'ultimo periodo.

6.33

GIAMBRONE, PARDI, BELISARIO, BUGNANO, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, LI GOTTI, MASCITELLI, PEDICA

Al comma 11, in fine, sostituire le parole: «centoventi giorni» con le seguenti: «novanta giorni».

6.34

VITA, Mariapia GARAVAGLIA, Vittoria FRANCO, Anna Maria SERAFINI, CERUTI, SOLIANI, MARCUCCI, PROCACCI, RUSCONI, BASTICO, LIVI BACCI, ADAMO

Al comma 11, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «Il Ministero predisporre, altresì, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, lo schema-tipo delle predette convenzioni».

6.35

GIAMBRONE, PARDI, BELISARIO, BUGNANO, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, LI GOTTI, MASCITELLI, PEDICA

Al comma 12, sopprimere il secondo e il terzo periodo.

6.36

GIAMBRONE, PARDI, BELISARIO, BUGNANO, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, LI GOTTI, MASCITELLI, PEDICA

Al comma 12, sostituire il secondo periodo con il seguente: «Lo statuto di ateneo stabilisce eventuali condizioni di incompatibilità dei professori a tempo definito rispetto alle cariche accademiche».

6.37

GIAMBRONE, PARDI, BELISARIO, BUGNANO, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, LI GOTTI, MASCITELLI, PEDICA

Al comma 13, sostituire le parole: «centoventi giorni» con le seguenti: «novanta giorni».

6.38

Mariapia GARAVAGLIA, Vittoria FRANCO, MARCUCCI, PROCACCI, RUSCONI, VITA, Anna Maria SERAFINI, CERUTI, SOLIANI, BASTICO, LIVI BACCI, ADAMO

Al comma 13, primo periodo, sostituire le parole: «centoventi» con le seguenti: «centocinquanta».

6.39

Mariapia GARAVAGLIA, Vittoria FRANCO, MARCUCCI, PROCACCI, RUSCONI, VITA, Anna Maria SERAFINI, CERUTI, SOLIANI, BASTICO, LIVI BACCI, ADAMO

Al comma 13, primo periodo, dopo le parole: «di Trento e di Bolzano,» aggiungere le seguenti: «le competenti ammissioni parlamentari».

6.40

Mariapia GARAVAGLIA, Vittoria FRANCO, MARCUCCI, PROCACCI, RUSCONI, VITA, Anna Maria SERAFINI, CERUTI, SOLIANI, BASTICO, LIVI BACCI, ADAMO

Al comma 13, primo periodo, dopo le parole: «predispone lo schema-tipo delle convenzioni al quale devono attenersi le università,» aggiungere le seguenti: «pubbliche e private».

6.41

VITA, Mariapia GARAVAGLIA, Vittoria FRANCO, Anna Maria SERAFINI, CERUTI, SOLIANI, MARCUCCI, PROCACCI, RUSCONI, BASTICO, LIVI BACCI, ADAMO

Al comma 13, sostituire lo parola: «sanitarie» con la seguente: «assistenziali».

Art. 7.**7.1**

GIAMBRONE, PARDI, BELISARIO, BUGNANO, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, LI GOTTI, MASCITELLI, PEDICA

Al comma 3, sopprimere l'ultimo periodo.

Art. 8.**8.1**

MARCUCCI, Mariapia GARAVAGLIA, CERUTI, RUSCONI, Vittoria FRANCO, PROCACCI, Anna Maria SERAFINI, VITA, BASTICO, BERTUZZI, SOLIANI, LIVI BACCI, ADAMO

Al comma 3, sopprimere le parole: «senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica».

Conseguentemente, dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

«3-bis. All'articolo 82, comma 11, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, le parole: "0,30 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "0,20 per cento"».

8.2

GIAMBRONE, PARDI, BELISARIO, BUGNANO, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, LI GOTTI, MASCITELLI, PEDICA

Al comma 3, sopprimere le parole: «nuovi o maggiori».

8.3

Mariapia GARAVAGLIA, BASTICO, LIVI BACCI, RUSCONI, VITA, PROCACCI, CERUTI, Anna Maria SERAFINI, Vittoria FRANCO, MARCUCCI, ADAMO

Al comma 3, sostituire le parole: «nuovi o maggiori oneri» con le seguenti: «oneri aggiuntivi».

Art. 10.**10.1**

MARCUCCI, RUSCONI, Mariapia GARAVAGLIA, CERUTI, Vittoria FRANCO, PROCACCI, Anna Maria SERAFINI, VITA, BASTICO, BERTUZZI, SOLIANI, LIVI BACCI, ADAMO

Al comma 4, sopprimere le parole. «, senza la rappresentanza degli studenti,».

10.2

GIAMBRONE, PARDI, BELISARIO, BUGNANO, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, LI GOTTI, MASCITELLI, PEDICA

Al comma 4, sopprimere le seguenti parole: «senza la rappresentanza degli studenti».

10.3

GIAMBRONE, PARDI, BELISARIO, BUGNANO, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, LI GOTTI, MASCITELLI, PEDICA

Al comma 4, sostituire le parole: «senza la» con le seguenti: «con la».

10.4

GIAMBRONE, PARDI, BELISARIO, BUGNANO, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, LI GOTTI, MASCITELLI, PEDICA

Al comma 4, in fine, sopprimere la parola: «vincolante».

Art. 11.**11.1**

GIAMBRONE, PARDI, BELISARIO, BUGNANO, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, LI GOTTI, MASCITELLI, PEDICA

Al comma 1, sopprimere il secondo periodo.

11.2

GIAMBRONE, PARDI, BELISARIO, BUGNANO, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, LI GOTTI, MASCITELLI, PEDICA

Al comma 1, al terzo periodo, sostituire le parole: «può tenere conto» con le seguenti: «deve tenere conto».

Art. 12.**12.1**

GIAMBRONE, PARDI, BELISARIO, BUGNANO, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, LI GOTTI, MASCITELLI, PEDICA

Al comma 1, sostituire la parola: «20» con la seguente: «15».

12.2

GIAMBRONE, PARDI, BELISARIO, BUGNANO, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, LI GOTTI, MASCITELLI, PEDICA

Sopprimere il comma 3.

12.3

Mariapia GARAVAGLIA, BASTICO, LIVI BACCI, RUSCONI, VITA, PROCACCI, CERUTI, Anna Maria SERAFINI, Vittoria FRANCO, MARCUCCI, ADAMO

Al comma 3 sopprimere le parole da: «ad eccezione di quelle» fino alla fine del comma.

12.4

Mariapia GARAVAGLIA, BASTICO, LIVI BACCI, RUSCONI, VITA, PROCACCI, CERUTI, Anna Maria SERAFINI, Vittoria FRANCO, MARCUCCI, ADAMO

Al comma 3 dopo le parole: «con decreto del Ministro» aggiungere le seguenti: «da emanarsi entro il termine tassativo di sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge».

Art. 14.**14.1**

Mariapia GARAVAGLIA, BASTICO, LIVI BACCI, RUSCONI, VITA, PROCACCI, CERUTI, Anna Maria SERAFINI, Vittoria FRANCO, MARCUCCI, ADAMO

Al comma 1 sopprimere le parole: «Le università possono riconoscere quali crediti formativi, entro il termine medesimo limite, il conseguimento da parte dello studente di medaglia olimpica o paralimpica ovvero del titolo di campione mondiale assoluto, campione europeo assoluto o campione italiano assoluto nelle discipline riconosciute dal Comitato olimpico nazionale italiano o dal Comitato italiano paralimpico».

14.2

Vittoria FRANCO, RUSCONI, MARCUCCI, Mariapia GARAVAGLIA, CERUTI, PROCACCI, Anna Maria SERAFINI, VITA, BASTICO, BERTUZZI, SOLIANI, LIVI BACCI, ADAMO

Al comma 1, sopprimere l'ultimo periodo.

14.3

Mariapia GARAVAGLIA, BASTICO, LIVI BACCI, RUSCONI, VITA, PROCACCI, CERUTI, Anna Maria SERAFINI, Vittoria FRANCO, MARCUCCI, ADAMO

Al comma 1 eliminare le parole: «ovvero del titolo di campione mondiale assoluto, campione europeo assoluto o campione italiano assoluto nelle discipline riconosciute dal Comitato olimpico nazionale italiano o dal Comitato italiano paralimpico».

14.4

Mariapia GARAVAGLIA, BASTICO, LIVI BACCI, RUSCONI, VITA, PROCACCI, CERUTI, Anna Maria SERAFINI, Vittoria FRANCO, MARCUCCI, ADAMO

Al comma 1 aggiungere, in fine, le seguenti parole: «secondo tabelle e parametri individuati dal CUN».

Art. 16.**16.1**

GIAMBRONE, PARDI, BELISARIO, BUGNANO, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, LI GOTTI, MASCITELLI, PEDICA

Al comma 3, sopprimere la lettera b).

16.2

Vittoria FRANCO, RUSCONI, MARCUCCI, Mariapia GARAVAGLIA, CERUTI, PROCACCI, Anna Maria SERAFINI, VITA, BASTICO, BERTUZZI, SOLIANI, LIVI BACCI, ADAMO

Al comma 3, sopprimere la lettera b).

16.3

RUSCONI, VITA, PROCACCI, CERUTI, Anna Maria SERAFINI, Mariapia GARAVAGLIA, Vittoria FRANCO, MARCUCCI, BASTICO, LIVI BACCI, ADAMO

Al comma 3, lettera b), dopo le parole: «numero massimo di pubblicazioni» sono aggiunte le seguenti: «di fattore di impatto non inferiore alla media del settore concorsuale».

16.4

Anna Maria SERAFINI, Mariapia GARAVAGLIA, Vittoria FRANCO, RUSCONI, VITA, PROCACCI, CERUTI, MARCUCCI, BASTICO, LIVI BACCI, ADAMO

Al comma 3, lettera b), dopo le parole: «massimo di pubblicazioni» sono aggiunte le seguenti: «da produrre in copia cartacea o in formato elettronico».

16.5

Anna Maria SERAFINI, Mariapia GARAVAGLIA, Vittoria FRANCO, RUSCONI, VITA, PROCACCI, CERUTI, MARCUCCI, BASTICO, LIVI BACCI, ADAMO

Al comma 3, lettera b), dopo le parole: «massimo di pubblicazioni» sono aggiunte le seguenti: «congruenti con il settore disciplinare».

16.6

SOLIANI, PROCACCI, RUSCONI, VITA, Mariapia GARAVAGLIA, Vittoria FRANCO, MARCUCCI, Anna Maria SERAFINI, CERUTI, BASTICO, LIVI BACCI, ADAMO

Al comma 3, lettera b), sopprimere le parole: «anche differenziato per fascia e per area disciplinare e in ogni caso non inferiore a dodici».

16.7

Anna Maria SERAFINI, Mariapia GARAVAGLIA, Vittoria FRANCO, RUSCONI, VITA, PROCACCI, CERUTI, MARCUCCI, BASTICO, LIVI BACCI, ADAMO

Al comma 3, lettera b), sopprimere le parole: «e in ogni caso non inferiore a dodici».

16.8

RUSCONI, VITA, PROCACCI, CERUTI, Anna Maria SERAFINI, Mariapia GARAVAGLIA, Vittoria FRANCO, MARCUCCI, BASTICO, LIVI BACCI, ASTORE, ADAMO

Al comma 3, lettera b), sostituire le parole: «e in ogni caso non inferiore a dodici» con le seguenti: «determinato dall'ANVUR».

16.9

GIAMBRONE, PARDI, BELISARIO, BUGNANO, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, LI GOTTI, MASCITELLI, PEDICA

Al comma 1, lettera b), in fine, sostituire le parole: «a dodici» con le seguenti: «a dieci».

16.10

PROCACCI, RUSCONI, Vittoria FRANCO, VITA, CERUTI, Mariapia GARAVAGLIA, MARCUCCI, Anna Maria SERAFINI, BASTICO, BERTUZZI, SOLIANI, LIVI BACCI, ADAMO

Al comma 3, lettera b), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «non inferiore a diciotto per i professori associati ed a ventiquattro per i professori ordinari;».

16.11

VITA, Mariapia GARAVAGLIA, Vittoria FRANCO, PROCACCI, RUSCONI, MARCUCCI, Anna Maria SERAFINI, CERUTI, BASTICO, LIVI BACCI, SOLIANI, ADAMO

Al comma 3, lettera b), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e non superiore a cinquanta».

16.12

Anna Maria SERAFINI, Mariapia GARAVAGLIA, Vittoria FRANCO, RUSCONI, VITA, PROCACCI, CERUTI, MARCUCCI, BASTICO, LIVI BACCI, ADAMO

Al comma 3, lettera b), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «Le pubblicazioni potranno essere inviate in originale, in copia autenticata ovvero in fotocopia, purchè corredate, in questo ultimo caso, da una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà con la quale, ai sensi dell'articolo 47 del DPR 445/00, si attesti la conformità all'originale di quanto presentato, e si forniscano le indicazioni relative all'autore, al titolo dell'opera, al luogo, alla data di pubblicazione ed al numero dell'opera da cui sono ricavati».

16.13

GIAMBRONE, PARDI, BELISARIO, BUGNANO, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, LI GOTTI, MASCITELLI, PEDICA

Al comma 1, la lettera d), sopprimere la parola: «inderogabile».

16.14

VITA, PROCACCI, CERUTI, Anna Maria SERAFINI, Mariapia GARAVAGLIA, Vittoria FRANCO, MARCUCCI, BASTICO, LIVI BACCI, RUSCONI, ADAMO

Al comma 3, lettera f), le parole: «nuovi o maggiori» sono sostituite dalle seguenti: «aggiuntivi».

16.15

LUMIA

Al comma 3, lettera f), sostituire le parole: «quattro commissari» con le parole: «cinque, o nove nei raggruppamenti con più di duecento aventi diritto, commissari».

Art. 17.**17.1**

Vittoria FRANCO

Sopprimere l'articolo.

17.2

SOLIANI, PROCACCI, RUSCONI, VITA, Mariapia GARAVAGLIA, Vittoria FRANCO, MARCUCCI, Anna Maria SERAFINI, CERUTI, BASTICO, LIVI BACCI, ADAMO

Al comma 1, eliminare le parole: «I diplomi delle scuole dirette a fini speciali istituite ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162, riconosciuti al termine di un corso di durata triennale, e».

17.3

SOLIANI, PROCACCI, RUSCONI, VITA, Mariapia GARAVAGLIA, Vittoria FRANCO, MARCUCCI, Anna Maria SERAFINI, CERUTI, BASTICO, LIVI BACCI, ADAMO

Al comma 1, eliminare le parole: «e i diplomi universitari istituiti ai sensi della legge 19 novembre 1990, n. 341, purché della medesima durata,».

17.4

VITA, Mariapia GARAVAGLIA, Vittoria FRANCO, PROCACCI, RUSCONI, MARCUCCI, Anna Maria SERAFINI, CERUTI, BASTICO, LIVI BACCI, SOLIANI, ADAMO

Al comma 2, dopo le parole: «di cui al comma 1» aggiungere lo seguente: «non». Contestualmente, alla fine dello stesso comma 2 è aggiunta la frase seguente: «Esclusivamente per i diplomati di cui al comma 1, tale qualifica è subordinata al superamento di un esame pubblico di idoneità, indetto con cadenza almeno annuale dal Ministro, sentito il CUN».

17.5

VITA, Mariapia GARAVAGLIA, Vittoria FRANCO, PROCACCI, RUSCONI, MARCUCCI, Anna Maria SERAFINI, CERUTI, BASTICO, LIVI BACCI, SOLIANI, ADAMO

Al comma 3, sostituire le parole: «tre» con le seguenti: «cinque».

17.6

VITA, Mariapia GARAVAGLIA, Vittoria FRANCO, PROCACCI, RUSCONI, MARCUCCI, Anna Maria SERAFINI, CERUTI, BASTICO, LIVI BACCI, SOLIANI, ADAMO

Al comma 3, dopo le parole: «si applicano» aggiungere le seguenti: «in via transitoria».

17.7

VITA, Mariapia GARAVAGLIA, Vittoria FRANCO, PROCACCI, RUSCONI, MARCUCCI, Anna Maria SERAFINI, CERUTI, BASTICO, LIVI BACCI, SOLIANI, ADAMO

Al comma 4, sostituire le parole: «centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge,» con le seguenti: «il 31 dicembre 2011».

17.8

RUSCONI, VITA, PROCACCI, CERUTI, Anna Maria SERAFINI, Mariapia GARAVAGLIA, Vittoria FRANCO, MARCUCCI, BASTICO, LIVI BACCI, ASTORE, ADAMO

Al comma 4, le parole: «centoventi» sono sostituite dalle seguenti: «novanta».

Art. 18.**18.1**

PROCACCI, RUSCONI, VITA, Mariapia GARAVAGLIA, Vittoria FRANCO, Anna Maria SERAFINI, CERUTI, BASTICO, LIVI BACCI, SOLIANI, MARCUCCI, ADAMO

Al comma 1, lettera b), secondo periodo, sostituire le parole: «aggiornate ogni tre anni» con le seguenti: «aggiornate con cadenza annuale».

18.2

GIAMBRONE, PARDI, BELISARIO, BUGNANO, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, LI GOTTI, MASCITELLI, PEDICA

Al comma 1, la lettera b), in fine al secondo periodo, sostituire le parole: «aggiornate ogni tre anni» con le seguenti: «aggiornate ogni due anni».

18.3

VITA, Mariapia GARAVAGLIA, Vittoria FRANCO, Anna Maria SERAFINI, CERUTI, SOLIANI, MARCUCCI, PROCACCI, RUSCONI, BASTICO, LIVI BACCI, ADAMO

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: «aggiornate ogni tre anni» con le seguenti: «aggiornate ogni due anni».

18.4

PROCACCI, RUSCONI, VITA, Mariapia GARAVAGLIA, Vittoria FRANCO, Anna Maria SERAFINI, CERUTI, BASTICO, LIVI BACCI, SOLIANI, MARCUCCI, ADAMO

Al comma 1, lettera b), secondo periodo, dopo le parole: «aggiornate ogni tre anni.» *aggiungere le seguenti:* «onde garantire il rispetto di principi di oggettività mediante l'utilizzo aggiornato di parametri di valutazione riconosciuti dalla comunità scientifica internazionale.»

18.5

PROCACCI, RUSCONI, VITA, Mariapia GARAVAGLIA, Vittoria FRANCO, Anna Maria SERAFINI, CERUTI, BASTICO, LIVI BACCI, SOLIANI, MARCUCCI, ADAMO

Al comma 1, lettera b), terzo periodo, dopo le parole: «, di cui al presente articolo,» *aggiungere le seguenti:* «da effettuarsi comunque nel rispetto dei principi enunciati dalla Carta europea dei ricercatori.»

18.6

VITA, Mariapia GARAVAGLIA, Vittoria FRANCO, Anna Maria SERAFINI, CERUTI, SOLIANI, MARCUCCI, PROCACCI, RUSCONI, BASTICO, LIVI BACCI, ADAMO

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: «non possono partecipare coloro che abbiano un grado di parentela o di affinità, fino al quarto grado compreso» *con le seguenti:* «non possono partecipare coloro che abbiano un grado di parentela o di affinità, fino al quarto grado escluso.»

18.7

PROCACCI, RUSCONI, VITA, Mariapia GARAVAGLIA, Vittoria FRANCO, Anna Maria SERAFINI, CERUTI, BASTICO, LIVI BACCI, SOLIANI, MARCUCCI, ADAMO

Al comma 1, lettera b), terzo periodo, dopo le parole: «fino al quarto grado compreso,» *aggiungere le seguenti:* «o un rapporto di convivenza stabile ed abituale.»

18.8

LUMIA

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: «quarto grado» con le seguenti: «secondo grado».

18.9

VITA, Mariapia GARAVAGLIA, Vittoria FRANCO, Anna Maria SERAFINI, CERUTI, SOLIANI, MARCUCCI, PROCACCI, RUSCONI, BASTICO, LIVI BACCI, ADAMO

Al comma 1, lettera b), terzo periodo, dopo le parole: «con un professore» aggiungere le seguenti: «o con un ricercatore».

18.10

PROCACCI, RUSCONI, Vittoria FRANCO, VITA, CERUTI, Mariapia GARAVAGLIA, MARCUCCI, Anna Maria SERAFINI, BASTICO, BERTUZZI, SOLIANI, LIVI BACCI, ADAMO

Al comma 1, lettera b), ultimo periodo, sopprimere le parole: «o alla struttura».

18.11

VITA, Mariapia GARAVAGLIA, Vittoria FRANCO, Anna Maria SERAFINI, CERUTI, SOLIANI, MARCUCCI, PROCACCI, RUSCONI, BASTICO, LIVI BACCI, ADAMO

Al comma 1, lettera b), dopo le parole: «con un professore appartenente al dipartimento o alla struttura che effettua la chiamata» aggiungere le seguenti: «e inquadrato in un settore scientifico disciplinare dichiarato incompatibile mediante apposita tabella di incompatibilità preparata dal CUN entro 180 giorni dall'entrata in vigore della presente legge».

18.12

PROCACCI, RUSCONI, VITA, Mariapia GARAVAGLIA, Vittoria FRANCO, Anna Maria SERAFINI, CERUTI, BASTICO, LIVI BACCI, SOLIANI, MARCUCCI, ADAMO

Al comma 1, lettera b), terzo periodo, dopo le parole: «dell'ateneo» aggiungere le seguenti: «o un componente del Collegio dei Revisori dei conti, ove previsto;».

18.13

SOLIANI, MARCUCCI, PROCACCI, RUSCONI, VITA, Mariapia GARAVAGLIA, Vittoria FRANCO, Anna Maria SERAFINI, CERUTI, BASTICO, LIVI BACCI, ADAMO

Al comma 1, lettera b), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «ovvero con un componente dell'ANVUR».

18.14

SOLIANI, MARCUCCI, PROCACCI, RUSCONI, VITA, Mariapia GARAVAGLIA, Vittoria FRANCO, Anna Maria SERAFINI, CERUTI, BASTICO, LIVI BACCI, ADAMO

Al comma 1, lettera b), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «ovvero con un componente del CUN».

18.15

VITA, Mariapia GARAVAGLIA, Vittoria FRANCO, Anna Maria SERAFINI, CERUTI, SOLIANI, MARCUCCI, PROCACCI, RUSCONI, BASTICO, LIVI BACCI, ADAMO

Al comma 1, lettera b), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «nonché tutti coloro che abbiano conseguito l'abilitazione nazionale producendo pubblicazioni di cui sia coautore in oltre il cinquanta per cento dei casi uno stesso professore di prima fascia del dipartimento».

18.16

PROCACCI, RUSCONI, VITA, Mariapia GARAVAGLIA, Vittoria FRANCO, Anna Maria SERAFINI, CERUTI, BASTICO, LIVI BACCI, SOLIANI, MARCUCCI, ADAMO

Al comma 1, lettera b), terzo periodo, dopo le parole: «consiglio di amministrazione dell'ateneo;» aggiungere le seguenti: «La partecipazione

ai procedimenti per la chiamata in violazione del precedente periodo comporta in capo al candidato il pagamento di una sanzione pecuniaria da 5.000 (cinquemila) a 1.000 (diecimila) euro.».

18.17

SOLIANI, MARCUCCI, PROCACCI, RUSCONI, VITA, Mariapia GARAVAGLIA, Vittoria FRANCO, Anna Maria SERAFINI, CERUTI, BASTICO, LIVI BACCI, ADAMO

Al comma 1, sopprimere la lettera c).

18.18

SOLIANI, MARCUCCI, PROCACCI, RUSCONI, VITA, Mariapia GARAVAGLIA, Vittoria FRANCO, Anna Maria SERAFINI, CERUTI, BASTICO, LIVI BACCI, ADAMO

Al comma 1, lettera c), sopprimere le parole: «e di contratti a qualsiasi titolo erogati dall'ateneo».

18.19

SOLIANI, MARCUCCI, PROCACCI, RUSCONI, VITA, Mariapia GARAVAGLIA, Vittoria FRANCO, Anna Maria SERAFINI, CERUTI, BASTICO, LIVI BACCI, ADAMO

Al comma 1, lettera c), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «nonché all'affidamento di contratti di insegnamento ai sensi dell'articolo 23 della presente legge.».

18.20

PROCACCI, RUSCONI, VITA, Mariapia GARAVAGLIA, Vittoria FRANCO, Anna Maria SERAFINI, CERUTI, BASTICO, LIVI BACCI, SOLIANI, MARCUCCI, ADAMO

Al comma 1, lettera d), primo periodo, dopo le parole: «attività didattica» aggiungere le seguenti: «e di ricerca, nonché, ove pertinenti al settore disciplinare di riferimento, dei brevetti».

18.21

SOLIANI, MARCUCCI, PROCACCI, RUSCONI, VITA, Mariapia GARAVAGLIA, Vittoria FRANCO, Anna Maria SERAFINI, CERUTI, BASTICO, LIVI BACCI, ADAMO

Al comma 1, lettera d), dopo le parole: «e dell'attività didattica» aggiungere le seguenti: «nonché della partecipazione a progetti di ricerca nazionali e internazionali».

18.22

SOLIANI, MARCUCCI, PROCACCI, RUSCONI, VITA, Mariapia GARAVAGLIA, Vittoria FRANCO, Anna Maria SERAFINI, CERUTI, BASTICO, LIVI BACCI, ADAMO

Al comma 1, lettera d), dopo le parole: «e dell'attività didattica» aggiungere le seguenti: «svolta in Italia o all'estero».

18.23

SOLIANI, MARCUCCI, PROCACCI, RUSCONI, VITA, Mariapia GARAVAGLIA, Vittoria FRANCO, Anna Maria SERAFINI, CERUTI, BASTICO, LIVI BACCI, ADAMO

Al comma 1, lettera d) sopprimere le parole: «stabilire il numero massimo delle pubblicazioni in conformità a quanto prescritto dal decreto di cui all'articolo 16, comma 3, lettera b), e».

18.24

GIAMBRONE, PARDI, BELISARIO, BUGNANO, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, LI GOTTI, MASCITELLI, PEDICA

Al comma 1, la lettera d), al secondo periodo, sopprimere le parole: «stabilire il numero massimo delle pubblicazioni in conformità a quanto prescritto dal decreto di cui all'articolo 16, comma 3, lettera b), e».

18.25

PROCACCI, RUSCONI, VITA, Mariapia GARAVAGLIA, Vittoria FRANCO, Anna Maria SERAFINI, CERUTI, BASTICO, LIVI BACCI, SOLIANI, MARCUCCI, ADAMO

Al comma 1, lettera d), secondo periodo, dopo le parole: «il numero massimo» aggiungere: «e minimo».

18.26

PROCACCI, RUSCONI, VITA, Mariapia GARAVAGLIA, Vittoria FRANCO, Anna Maria SERAFINI, CERUTI, BASTICO, LIVI BACCI, SOLIANI, MARCUCCI, ADAMO

Al comma 1, lettera d), secondo periodo, dopo le parole: «il numero massimo» *aggiungere:* «, comunque non inferiore a cinquanta per la chiamata di professori di prima fascia, e non inferiore a trenta per la chiamata di professori di seconda fascia,».

18.27

SOLIANI, MARCUCCI, PROCACCI, RUSCONI, VITA, Mariapia GARAVAGLIA, Vittoria FRANCO, Anna Maria SERAFINI, CERUTI, BASTICO, LIVI BACCI, ADAMO

Al comma 1, lettera d), alle parole: «stabilire il numero massimo delle pubblicazioni» *aggiungere le seguenti:* «comunque non inferiore a quindici».

18.28

SOLIANI, MARCUCCI, PROCACCI, RUSCONI, VITA, Mariapia GARAVAGLIA, Vittoria FRANCO, Anna Maria SERAFINI, CERUTI, BASTICO, LIVI BACCI, ADAMO

Al comma 1, lettera d), dopo le parole: «stabilire il numero massimo delle pubblicazioni» *aggiungere le seguenti:* «nonché il valore minimo dell'indice di Hirsch».

18.29

SOLIANI, MARCUCCI, PROCACCI, RUSCONI, VITA, Mariapia GARAVAGLIA, Vittoria FRANCO, Anna Maria SERAFINI, CERUTI, BASTICO, LIVI BACCI, ADAMO

Al comma 1, lettera d), dopo le parole: «stabilire il numero massimo delle pubblicazioni» *aggiungere le seguenti:* «da produrre in formato elettronico o cartaceo».

18.30

PROCACCI, RUSCONI, VITA, Mariapia GARAVAGLIA, Vittoria FRANCO, Anna Maria SERAFINI, CERUTI, BASTICO, LIVI BACCI, SOLIANI, MARCUCCI, ADAMO

Al comma 1, lettera d), secondo periodo, dopo le parole: «il numero massimo delle pubblicazioni» aggiungere le seguenti: «, di cui almeno il novanta per cento su riviste "peer reviewed",».

18.31

PROCACCI, RUSCONI, VITA, Mariapia GARAVAGLIA, Vittoria FRANCO, Anna Maria SERAFINI, CERUTI, BASTICO, LIVI BACCI, SOLIANI, MARCUCCI, ADAMO

Al comma 1, lettera d), secondo periodo, eliminare le parole: «in conformità a quanto prescritto dal decreto di cui all'articolo 16, comma 3, lettera b),».

18.32

PROCACCI, RUSCONI, VITA, Mariapia GARAVAGLIA, Vittoria FRANCO, Anna Maria SERAFINI, CERUTI, BASTICO, LIVI BACCI, SOLIANI, MARCUCCI, ADAMO

Al comma 1, lettera d), secondo periodo, dopo le parole: «articolo 16, comma 3, lettera b)» aggiungere le seguenti: «comunque tale da consentire la valutazione dell'attitudine alla attività di coordinamento e di gestione di progetti di ricerca anche a carattere internazionale».

18.33

PROCACCI, RUSCONI, VITA, Mariapia GARAVAGLIA, Vittoria FRANCO, Anna Maria SERAFINI, CERUTI, BASTICO, LIVI BACCI, SOLIANI, MARCUCCI, ADAMO

Al comma 1, lettera d), secondo periodo, dopo le parole: «lettera b),» aggiungere le seguenti: «. e essere reso pubblicamente accessibile mediante pubblicazione sul sito internet dell'università.»

18.34

Mariapia GARAVAGLIA, Vittoria FRANCO, Anna Maria SERAFINI, CERUTI, BASTICO, LIVI BACCI, SOLIANI, MARCUCCI, PROCACCI, RUSCONI, VITA, ADAMO

Al comma 1, lettera e), sostituire le parole: «per la chiamata di professori di prima fascia, e dei professori di prima e seconda fascia per la chiamata dei professori di seconda fascia» con le seguenti: «per lo chiamata di professori di prima fascia, e dei professori di seconda fascia per lo chiamata dei professori di seconda fascia».

18.35

GIAMBRONE, PARDI, BELISARIO, BUGNANO, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, LI GOTTI, MASCITELLI, PEDICA

Al comma 1, lettera e), al secondo periodo, sopprimere le parole: «per la chiamata di professori di prima fascia, e dei professori di prima», conseguentemente, dopo le parole: «per la chiamata dei professori» aggiungere le seguenti: «prima e».

18.36

Mariapia GARAVAGLIA, Vittoria FRANCO, Anna Maria SERAFINI, CERUTI, BASTICO, LIVI BACCI, SOLIANI, MARCUCCI, PROCACCI, RUSCONI, VITA, ADAMO

Al comma 1, lettera e), dopo le parole: «per la chiamata di professori di prima fascia» aggiungere le seguenti: «esclusi coloro che siano coautori di oltre il trenta per cento delle pubblicazioni che il chiamato ha presentato per il conseguimento dell'abilitazione nazionale».

18.37

Mariapia GARAVAGLIA, Vittoria FRANCO, Anna Maria SERAFINI, CERUTI, BASTICO, LIVI BACCI, SOLIANI, MARCUCCI, PROCACCI, RUSCONI, VITA, ADAMO

Al comma 1, lettera e), dopo le parole: «per la chiamata di professori di prima fascia» aggiungere le seguenti: «esclusi coloro che siano stati membri di commissioni di cui all'articolo 16, comma 3, lettera e), della presente legge nei precedenti cinque anni».

18.38

PROCACCI, RUSCONI, VITA, Mariapia GARAVAGLIA, Vittoria FRANCO, Anna Maria SERAFINI, CERUTI, BASTICO, LIVI BACCI, SOLIANI, MARCUCCI, ADAMO

Al comma 1, lettera e), dopo le parole: «dei professori di seconda fascia» aggiungere le seguenti: «fermo restando che eventuali comportamenti atti a incidere sulla libertà di voto degli aventi diritto saranno sanzionati in base al codice di disciplina».

Art. 19.**19.1**

VITA, Mariapia GARAVAGLIA, Vittoria FRANCO, Anna Maria SERAFINI, CERUTI, PROCACCI, RUSCONI, BASTICO, LIVI BACCI, SOLIANI, MARCUCCI, ADAMO

Sopprimere l'articolo.

19.2

MARCUCCI, BASTICO, VITA, Mariapia GARAVAGLIA, Vittoria FRANCO, Anna Maria SERAFINI, CERUTI, PROCACCI, RUSCONI, LIVI BACCI, SOLIANI, ADAMO

Al comma 1, lettera a, dopo le parole: «del sistema universitario e della ricerca (ANVUR)» aggiungere le seguenti: «e sentite le competenti Commissioni parlamentari.».

19.3

VITA, Mariapia GARAVAGLIA, Vittoria FRANCO, Anna Maria SERAFINI, CERUTI, PROCACCI, RUSCONI, BASTICO, LIVI BACCI, SOLIANI, MARCUCCI, ADAMO

Al comma 1, lettera a), primo periodo dopo le parole: «Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca (ANVUR)» aggiungere: «, sentito il parere del Consiglio Universitario Nazionale (CUN)».

19.4

RUSCONI, Vittoria FRANCO, MARCUCCI, Mariapia GARAVAGLIA, CERUTI, PROCACCI, Anna Maria SERAFINI, VITA, BASTICO, BERTUZZI, SOLIANI, LIVI BACCI, ASTORE, ADAMO

Al comma 1, lettera a), capoverso «2», sopprimere le parole: «e da qualificate istituzioni italiane di formazione e ricerca avanzate.».

Conseguentemente, al medesimo capoverso, terzo periodo, sopprimere le parole: «nonché le modalità di individuazione delle qualificate istituzioni italiane di formazione e ricerca di cui al primo periodo.».

19.5

VITA, Mariapia GARAVAGLIA, Vittoria FRANCO, Anna Maria SERAFINI, CERUTI, PROCACCI, RUSCONI, BASTICO, LIVI BACCI, SOLIANI, MARCUCCI, ADAMO

Al comma 1, lettera a), ultimo periodo dopo le parole: «il relativo programma di studi» aggiungere «, le modalità didattiche di formazione e di ricerca secondo quanto previsto dalla Carta europea dei ricercatori.».

19.6

VITA, Mariapia GARAVAGLIA, Vittoria FRANCO, Anna Maria SERAFINI, CERUTI, PROCACCI, RUSCONI, BASTICO, LIVI BACCI, SOLIANI, MARCUCCI, ADAMO

Al comma 1, lettera a), ultimo periodo, eliminare le parole: «il contributo per l'accesso e lo frequenza.».

19.7

VITA, Mariapia GARAVAGLIA, Vittoria FRANCO, Anna Maria SERAFINI, CERUTI, PROCACCI, RUSCONI, BASTICO, LIVI BACCI, SOLIANI, MARCUCCI, ADAMO

Al comma 1, lettera b), numero 1, dopo le parole: «comunque non inferiore alla metà dei dottorandi» aggiungere «Agli studenti iscritti a corso di dottorato privi di borsa non è richiesto il pagamento di alcun contributo universitario.».

19.8

VITA, Mariapia GARAVAGLIA, Vittoria FRANCO, Anna Maria SERAFINI, CERUTI, PROCACCI, RUSCONI, BASTICO, LIVI BACCI, SOLIANI, MARCUCCI, ADAMO

Al comma 1, lettera b), numero 1, le parole: «soppresse» sono sostituite da: «sostituite dalle seguenti: «comunque non inferiore al novanta-cinque per cento dei dottorandi».

19.9

VITA, Vittoria FRANCO, RUSCONI, PROCACCI, Anna Maria SERAFINI, Mariapia GARAVAGLIA, CERUTI, BASTICO, BERTUZZI, SOLIANI, LIVI BACCI, ADAMO

Al comma 1, lettera b), numero 1, sostituire le parole: «sono soppresse» con le seguenti: «sostituite dalle seguenti», comunque non inferiore al settanta per cento dei dottorandi.».

19.10

MARCUCCI, BASTICO, VITA, Mariapia GARAVAGLIA, Vittoria FRANCO, Anna Maria SERAFINI, CERUTI, PROCACCI, RUSCONI, LIVI BACCI, SOLIANI, ADAMO

Al comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «da emanare entro il termine di sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge».

19.11

VITA, Mariapia GARAVAGLIA, Vittoria FRANCO, Anna Maria SERAFINI, CERUTI, PROCACCI, RUSCONI, BASTICO, LIVI BACCI, SOLIANI, MARCUCCI, ADAMO

Al comma 3, lettera b), il primo periodo è sostituito dal seguente: «I pubblici dipendenti che abbiano già conseguito il titolo di dottore di ricerca oppure che siano stati iscritti a corsi di dottorato per almeno un anno accademico beneficiando del congedo straordinario, non possono accedere nuovamente al predetto beneficio prima che siano trascorsi due anni dal rientro in servizio presso l'Amministrazione di appartenenza.»

19.12

VITA, Mariapia GARAVAGLIA, Vittoria FRANCO, Anna Maria SERAFINI, CERUTI, PROCACCI, RUSCONI, BASTICO, LIVI BACCI, SOLIANI, MARCUCCI, ADAMO

Aggiungere il seguente comma:

4. A decorrere dal primo gennaio 2011 e fino al 31 dicembre 2016, per i primi tre anni dalla data di assunzione a tempo indeterminato di una persona in possesso del titolo di dottore di ricerca, o di titolo riconosciuto equipollente anche conseguito all'estero, i contributi previdenziali e assistenziali non sono dovuti dal datore di lavoro ma sono versati in modo figurativo all'ente di competenza. Per le medesime persone e per gli stessi periodi stabiliti dal presente comma i redditi da lavoro dipendente sono imponibili solo per il 60 per cento, ai fini delle imposte dirette, e non concorrono alla formazione della base imponibile ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2011, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2010-2012, nell'unità previsionale di base «Oneri comuni di parte corrente», istituita nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali», dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2010, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

19.13

MARCUCCI, BASTICO, VITA, Mariapia GARAVAGLIA, Vittoria FRANCO, Anna Maria SERAFINI, CERUTI, PROCACCI, RUSCONI, LIVI BACCI, SOLIANI, ADAMO

Aggiungere il seguente comma:

«4. In tutti i concorsi pubblici per l'accesso dall'esterno a posizioni della carriera dirigenziale nelle pubbliche amministrazioni:

a) è riservato un punteggio prefissato per i titoli culturali e professionali non inferiore al 10 per cento del punteggio complessivo;

b) fra i titoli culturali e professionali, il punteggio riservato al dottorato di ricerca non può essere inferiore al 30 per cento e rappresenta sempre il titolo con valutazione più alta;

c) fra i titoli culturali e professionali, è riservato un punteggio anche agli assegni di ricerca e i contratti da ricercatore a tempo determinato di cui alla presente legge».

Art. 21.**21.1**

D'ALIA, GUSTAVINO

Sopprimere l'articolo.

21.2

PROCACCI, Vittoria FRANCO, RUSCONI, MARCUCCI, Mariapia GARAVAGLIA, CERUTI, Anna Maria SERAFINI, VITA, BASTICO, BERTUZZI, SOLIANI, LIVI BACCI, ADAMO

Sopprimere l'articolo.

21.3

MARCUCCI, Anna Maria SERAFINI, Mariapia GARAVAGLIA, Vittoria FRANCO, PROCACCI, CERUTI, RUSCONI, VITA, BASTICO, LIVI BACCI, ADAMO

Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: «tra i quali almeno due donne e due uomini, nominati dal Ministro» con le seguenti: «nominati dal Ministro nel rispetto del principio costituzionale delle pari opportunità tra uomini e donne nell'accesso agli uffici pubblici».

21.4

GIAMBRONE, PARDI, BELISARIO, BUGNANO, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, LI GOTTI, MASCITELLI, PEDICA

Al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: «nominati dal Ministro», aggiungere le seguenti: «previo parere delle competenti Commissioni parlamentari».

21.5

MARCUCCI, Anna Maria SERAFINI, Mariapia GARAVAGLIA, Vittoria FRANCO, PROCACCI, CERUTI, RUSCONI, VITA, BASTICO, LIVI BACCI, ADAMO

Al comma 1, sostituire le parole da: «il quale sceglie in un elenco composto da non meno di dieci e non più di quindici persone definito

da un comitato di selezione» *fino alla fine del comma con le seguenti:*
«sentito il CUN».

21.6

MARCUCCI, Anna Maria SERAFINI, Mariapia GARAVAGLIA, Vittoria FRANCO,
PROCACCI, CERUTI, RUSCONI, VITA, BASTICO, LIVI BACCI, ADAMO

Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: «dieci» con le seguenti: «otto».

21.7

RUSCONI, VITA, MARCUCCI, Anna Maria SERAFINI, Mariapia GARAVAGLIA,
Vittoria FRANCO, PROCACCI, CERUTI, BASTICO, LIVI BACCI, ASTORE, ADAMO

Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: «persone» con le seguenti: «studiosi».

21.8

MARCUCCI, Anna Maria SERAFINI, Mariapia GARAVAGLIA, Vittoria FRANCO,
PROCACCI, CERUTI, RUSCONI, VITA, BASTICO, LIVI BACCI, ADAMO

Al comma 1 sostituire le parole da: «definito da un comitato di selezione» fino alla fine del comma con le seguenti: «definito dall'ANVUR».

21.9

PROCACCI, CERUTI, MARCUCCI, Anna Maria SERAFINI, Mariapia GARAVAGLIA,
Vittoria FRANCO, RUSCONI, VITA, BASTICO, LIVI BACCI, ADAMO

Al comma 1, terzo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «nel rispetto del principio costituzionale delle pari opportunità tra uomini e donne nell'accesso agli uffici pubblici».

21.10

RUSCONI, VITA, MARCUCCI, Anna Maria SERAFINI, Mariapia GARAVAGLIA, Vittoria FRANCO, PROCACCI, CERUTI, BASTICO, LIVI BACCI, ASTORE, ADAMO

Al comma 2, eliminare le parole: «Con specifici accordi di programma dotati di adeguata copertura degli oneri da essi derivanti, il CNGR può provvedere all'espletamento delle procedure di selezione dei progetti o programmi di ricerca attivati da enti pubblici o privati.».

21.11

PROCACCI, CERUTI, MARCUCCI, Anna Maria SERAFINI, Mariapia GARAVAGLIA, Vittoria FRANCO, RUSCONI, VITA, BASTICO, LIVI BACCI, ADAMO

Al comma 2, quarto periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «senza oneri aggiuntivi per le finanze pubbliche».

21.12

MARCUCCI, Anna Maria SERAFINI, Mariapia GARAVAGLIA, Vittoria FRANCO, PROCACCI, CERUTI, RUSCONI, VITA, BASTICO, LIVI BACCI, ADAMO

Al comma 3 sostituire il primo periodo con il seguente: «Il funzionamento del CNGR non comporta nuovi o maggiori oneri per lo finanza pubblica.».

21.13

MARCUCCI, Anna Maria SERAFINI, Mariapia GARAVAGLIA, Vittoria FRANCO, PROCACCI, CERUTI, RUSCONI, VITA, BASTICO, LIVI BACCI, ADAMO

Al comma 3, primo periodo, sostituire le parole: «nuovi o maggiori oneri» *con le seguenti:* «oneri aggiuntivi».

21.14

MARCUCCI, Anna Maria SERAFINI, Mariapia GARAVAGLIA, Vittoria FRANCO, PROCACCI, CERUTI, RUSCONI, VITA, BASTICO, LIVI BACCI, ADAMO

Al comma 3, secondo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze».

21.15

MARCUCCI, Anna Maria SERAFINI, Mariapia GARAVAGLIA, Vittoria FRANCO, PROCACCI, CERUTI, RUSCONI, VITA, BASTICO, LIVI BACCI, ADAMO

Al comma 3, secondo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole:
«comunque non superiori a 2000 euro annui».

21.16

MARCUCCI, Anna Maria SERAFINI, Mariapia GARAVAGLIA, Vittoria FRANCO, PROCACCI, CERUTI, RUSCONI, VITA, BASTICO, LIVI BACCI, ADAMO

Al comma 3, secondo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole:
«comunque non superiori a 1.500 euro annui».

21.17

MARCUCCI, Anna Maria SERAFINI, Mariapia GARAVAGLIA, Vittoria FRANCO, PROCACCI, CERUTI, RUSCONI, VITA, BASTICO, LIVI BACCI, ADAMO

Al comma 4, sesto periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole:
«sentito il CUN».

21.18

MARCUCCI, Anna Maria SERAFINI, Mariapia GARAVAGLIA, Vittoria FRANCO, PROCACCI, CERUTI, RUSCONI, VITA, BASTICO, LIVI BACCI, ADAMO

Al comma 4, sesto periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole:
«nel rispetto del principio costituzionale delle pari opportunità tra uomini e donne nell'accesso agli uffici pubblici».

21.19

RUSCONI, VITA, MARCUCCI, Anna Maria SERAFINI, Mariapia GARAVAGLIA, Vittoria FRANCO, PROCACCI, CERUTI, BASTICO, LIVI BACCI, ASTORE, ADAMO

Al comma 5 sostituire il primo periodo con il seguente: «In sede di prima applicazione, mediante sorteggio, sono individuati tre componenti del CNGR che durano in carica due anni e due componenti che durano in carica tre anni.».

21.20

RUSCONI, VITA, MARCUCCI, Anna Maria SERAFINI, Mariapia GARAVAGLIA, Vittoria FRANCO, PROCACCI, CERUTI, BASTICO, LIVI BACCI, ASTORE, ADAMO

Al comma 5, primo periodo, le parole «, mediante sorteggio, sono individuati» sono sostituite dalle seguenti: «l'ANVUR individua».

21.21

PARDI, GIAMBRONE

Al comma 5, dopo le parole: «sono individuati due componenti del CNGR che durano in carica» aggiungere le seguenti: «un anno, due componenti che durano in carica».

21.22

RUSCONI, VITA, MARCUCCI, Anna Maria SERAFINI, Mariapia GARAVAGLIA, Vittoria FRANCO, PROCACCI, CERUTI, BASTICO, LIVI BACCI, ASTORE, ADAMO

Al comma 5, secondo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «sentito il CUN».

Art. 22.**22.1**

Mariapia GARAVAGLIA, Vittoria FRANCO, Anna Maria SERAFINI, CERUTI, MARCUCCI, BASTICO, VITA, PROCACCI, RUSCONI, LIVI BACCI, SOLIANI, ADAMO

Al comma 2 sopprimere le parole: «; in assenza di tale disposizione, i suddetti titoli costituiscono titolo preferenziale ai fini dell'attribuzione degli assegni».

22.9

Mariapia GARAVAGLIA, Vittoria FRANCO, Anna Maria SERAFINI, CERUTI, MARCUCCI, BASTICO, VITA, PROCACCI, RUSCONI, LIVI BACCI, SOLIANI, ADAMO

Al comma 5 dopo le parole: «in Italia.» aggiungere le seguenti: «I soggetti di cui al comma 1 possono altresì considerare il suddetto dotto-

rato o titolo equivalente ottenuto all'estero come titolo preferenziale per l'assegnazione dell'assegno di ricerca».

22.14

VITA, PROCACCI, RUSCONI, Mariapia GARAVAGLIA, Vittoria FRANCO, Anna Maria SERAFINI, CERUTI, MARCUCCI, BASTICO, LIVI BACCI, SOLIANI, ADAMO

Al comma 6, dopo le parole: «integrata dall'università» aggiungere le seguenti: «, dall'istituzione o ente pubblico di ricerca e sperimentazione o l'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA) o l'Agenzia spaziale italiana (ASI), o l'istituzione il cui diploma di perfezionamento scientifico è stato riconosciuto equipollente al titolo di dottore di ricerca ai sensi dell'articolo 74, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382».

22.15

VITA, Vittoria FRANCO, Anna Maria SERAFINI, BASTICO, Mariapia GARAVAGLIA, CERUTI, MARCUCCI, RUSCONI, PROCACCI, LIVI BACCI, SOLIANI, ADAMO

Al comma 7 sostituire le parole: «medesimi» con le seguenti: «in accordo con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative».

Art. 23.**23.1**

VITA, PROCACCI, RUSCONI, Mariapia GARAVAGLIA, Vittoria FRANCO, Anna Maria SERAFINI, CERUTI, MARCUCCI, BASTICO, LIVI BACCI, SOLIANI, ADAMO

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: «di un anno» con le seguenti: «minima di un anno».

23.2

GIAMBRONE, PARDI, BELISARIO, BUGNANO, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, LI GOTTI, MASCITELLI, PEDICA

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: «per un periodo massimo di cinque anni» con le seguenti: «per un periodo massimo di sei anni».

23.3

RUSCONI, Mariapia GARAVAGLIA, Vittoria FRANCO, Anna Maria SERAFINI, VITA, PROCACCI, CERUTI, MARCUCCI, BASTICO, LIVI BACCI, SOLIANI, ADAMO, ASTORE

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: «periodo massimo di cinque anni» aggiungere le seguenti: «nel rispetto del principio costituzionale delle pari opportunità tra uomini e donne nell'accesso agli uffici pubblici».

23.4

RUSCONI, Mariapia GARAVAGLIA, Vittoria FRANCO, Anna Maria SERAFINI, VITA, PROCACCI, CERUTI, MARCUCCI, BASTICO, LIVI BACCI, SOLIANI, ADAMO, ASTORE

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: «, che siano dipendenti» aggiungere le seguenti: «a tempo determinato o indeterminato».

23.5

RUSCONI, Mariapia GARAVAGLIA, Vittoria FRANCO, Anna Maria SERAFINI, VITA, PROCACCI, CERUTI, MARCUCCI, BASTICO, LIVI BACCI, SOLIANI, ADAMO, ASTORE

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: «da altre» aggiungere la seguente: «pubbliche».

23.6

VITA, PROCACCI, RUSCONI, Mariapia GARAVAGLIA, Vittoria FRANCO, Anna Maria SERAFINI, CERUTI, MARCUCCI, BASTICO, LIVI BACCI, SOLIANI, ADAMO

Al comma 1, primo periodo, sopprimere le parole: «ovvero titolari di pensione,».

23.7

VITA, PROCACCI, RUSCONI, Mariapia GARAVAGLIA, Vittoria FRANCO, Anna Maria SERAFINI, CERUTI, MARCUCCI, BASTICO, LIVI BACCI, SOLIANI, ADAMO

Al comma 1, primo periodo, sopprimere le parole: «, ovvero lavoratori autonomi in possesso di un reddito annuo in inferiore a 40.000 euro lordi».

23.8

GIAMBRONE, PARDI, BELISARIO, BUGNANO, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, LI GOTTI, MASCITELLI, PEDICA

Al comma 1, in fine del primo periodo, sopprimere le parole: «in possesso di un reddito annuo non inferiore a 40.000 euro lordi».

23.9

RUSCONI, Mariapia GARAVAGLIA, Vittoria FRANCO, Anna Maria SERAFINI, VITA, PROCACCI, CERUTI, MARCUCCI, BASTICO, LIVI BACCI, SOLIANI, ADAMO, ASTORE

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: «40.000 euro lordi» aggiungere le seguenti: «rivalutati annualmente».

23.10

RUSCONI, Mariapia GARAVAGLIA, Vittoria FRANCO, Anna Maria SERAFINI, VITA, PROCACCI, CERUTI, MARCUCCI, BASTICO, LIVI BACCI, SOLIANI, ADAMO, ASTORE

Al comma 1, primo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «previo parere del senato accademico».

23.11

RUSCONI, Mariapia GARAVAGLIA, Vittoria FRANCO, Anna Maria SERAFINI, VITA, PROCACCI, CERUTI, MARCUCCI, BASTICO, LIVI BACCI, SOLIANI, ADAMO, ASTORE

Al comma 1, quarto periodo, dopo le parole: «ricercatori di ruolo» aggiungere le seguenti: «a tempo indeterminato».

23.12

RUSCONI, Mariapia GARAVAGLIA, Vittoria FRANCO, Anna Maria SERAFINI, VITA, PROCACCI, CERUTI, MARCUCCI, BASTICO, LIVI BACCI, SOLIANI, ADAMO, ASTORE

Sopprimere il comma 3.

23.13

RUSCONI, Mariapia GARAVAGLIA, Vittoria FRANCO, Anna Maria SERAFINI, VITA, PROCACCI, CERUTI, MARCUCCI, BASTICO, LIVI BACCI, SOLIANI, ADAMO, ASTORE

Al comma 3, primo periodo, sopprimere le parole: «Al fine di favorire l'internazionalizzazione».

23.14

RUSCONI, Mariapia GARAVAGLIA, Vittoria FRANCO, Anna Maria SERAFINI, VITA, PROCACCI, CERUTI, MARCUCCI, BASTICO, LIVI BACCI, SOLIANI, ADAMO, ASTORE

Al comma 3, primo periodo, sostituire le parole: «ad hoc» con le seguenti: «sulla base della presentazione di un progetto di ricerca o per la realizzazione di una specifica attività didattica».

23.15

RUSCONI, Mariapia GARAVAGLIA, Vittoria FRANCO, Anna Maria SERAFINI, VITA, PROCACCI, CERUTI, MARCUCCI, BASTICO, LIVI BACCI, SOLIANI, ADAMO, ASTORE

Al comma 3, primo periodo, dopo la parola: «insegnamenti» aggiungere le seguenti: «di durata annuale».

23.16

RUSCONI, Mariapia GARAVAGLIA, Vittoria FRANCO, Anna Maria SERAFINI, VITA, PROCACCI, CERUTI, MARCUCCI, BASTICO, LIVI BACCI, SOLIANI, ADAMO, ASTORE

Al comma 3, primo periodo, sopprimere le parole: «, studiosi».

23.17

VITA, PROCACCI, RUSCONI, Mariapia GARAVAGLIA, Vittoria FRANCO, Anna Maria SERAFINI, CERUTI, MARCUCCI, BASTICO, LIVI BACCI, SOLIANI, ADAMO

Al comma 3, primo periodo, sopprimere le parole: «o professionisti».

23.18

RUSCONI, Mariapia GARAVAGLIA, Vittoria FRANCO, Anna Maria SERAFINI, VITA, PROCACCI, CERUTI, MARCUCCI, BASTICO, LIVI BACCI, SOLIANI, ADAMO, ASTORE

Al comma 3, primo periodo, sopprimere le parole: «o professionisti».

23.19

VITA, PROCACCI, RUSCONI, Mariapia GARAVAGLIA, Vittoria FRANCO, Anna Maria SERAFINI, CERUTI, MARCUCCI, BASTICO, LIVI BACCI, SOLIANI, ADAMO

Al comma 3, primo periodo, sostituire la parola: «stranieri» con le seguenti: «di altri stati dell'Unione europea».

23.20

VITA, PROCACCI, RUSCONI, Mariapia GARAVAGLIA, Vittoria FRANCO, Anna Maria SERAFINI, CERUTI, MARCUCCI, BASTICO, LIVI BACCI, SOLIANI, ADAMO

Al comma 3, primo periodo, dopo le parole: «stranieri di chiara fama» aggiungere le seguenti: «impegnati in atenei esteri».

23.21

VITA, PROCACCI, RUSCONI, Mariapia GARAVAGLIA, Vittoria FRANCO, Anna Maria SERAFINI, CERUTI, MARCUCCI, BASTICO, LIVI BACCI, SOLIANI, ADAMO

Al comma 3, primo periodo, dopo le parole: «stranieri di chiara fama» aggiungere le seguenti: «a livello europeo».

23.22

RUSCONI, Mariapia GARAVAGLIA, Vittoria FRANCO, Anna Maria SERAFINI, VITA, PROCACCI, CERUTI, MARCUCCI, BASTICO, LIVI BACCI, SOLIANI, ADAMO, ASTORE

Al comma 3, primo periodo, sostituire la parola: «chiara» con la seguente: «comprovata».

23.23

RUSCONI, Mariapia GARAVAGLIA, Vittoria FRANCO, Anna Maria SERAFINI, VITA, PROCACCI, CERUTI, MARCUCCI, BASTICO, LIVI BACCI, SOLIANI, ADAMO, ASTORE

Al comma 3, primo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «senza oneri aggiuntivi per le finanze pubbliche».

23.24

RUSCONI, Mariapia GARAVAGLIA, Vittoria FRANCO, Anna Maria SERAFINI, VITA, PROCACCI, CERUTI, MARCUCCI, BASTICO, LIVI BACCI, SOLIANI, ADAMO, ASTORE

Al comma 3, secondo periodo, sostituire le parole: «università europee» con le seguenti: «università straniera».

23.25

RUSCONI, Mariapia GARAVAGLIA, Vittoria FRANCO, Anna Maria SERAFINI, VITA, PROCACCI, CERUTI, MARCUCCI, BASTICO, LIVI BACCI, SOLIANI, ADAMO, ASTORE

Al comma 3, terzo periodo, sostituire le parole: «rettore, previo parere del senato accademico» con le seguenti: «senato accademico».

23.26

RUSCONI, Mariapia GARAVAGLIA, Vittoria FRANCO, Anna Maria SERAFINI, VITA, PROCACCI, CERUTI, MARCUCCI, BASTICO, LIVI BACCI, SOLIANI, ADAMO, ASTORE

Al comma 3, terzo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, nel rispetto del codice etico e con attenzione alla diffusione di dati sensibili, in ottemperanza dell'articolo 4 del decreto legislativo n. 196 del 2003».

23.27

RUSCONI, Mariapia GARAVAGLIA, Vittoria FRANCO, Anna Maria SERAFINI, VITA, PROCACCI, CERUTI, MARCUCCI, BASTICO, LIVI BACCI, SOLIANI, ADAMO, ASTORE

Sopprimere il comma 4.

23.28

RUSCONI, Mariapia GARAVAGLIA, Vittoria FRANCO, Anna Maria SERAFINI, VITA, PROCACCI, CERUTI, MARCUCCI, BASTICO, LIVI BACCI, SOLIANI, ADAMO, ASTORE

Al comma 4, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e negli enti pubblici di ricerca».

23.29

RUSCONI, Mariapia GARAVAGLIA, Vittoria FRANCO, Anna Maria SERAFINI, VITA, PROCACCI, CERUTI, MARCUCCI, BASTICO, LIVI BACCI, SOLIANI, ADAMO, ASTORE

Al comma 4, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «ma costituisce referenza e punteggio in fase di ammissione al ruolo».

Art. 24.**24.1**

Vittoria FRANCO, Anna Maria SERAFINI, BASTICO, VITA, PROCACCI, CERUTI, MARCUCCI, RUSCONI, Mariapia GARAVAGLIA, LIVI BACCI, SOLIANI, ADAMO

Al comma 2, primo periodo, sopprimere le parole: «, per quanto possibile,».

24.2

RUSCONI, Mariapia GARAVAGLIA, Vittoria FRANCO, Anna Maria SERAFINI, VITA, PROCACCI, CERUTI, MARCUCCI, BASTICO, LIVI BACCI, SOLIANI, ADAMO, ASTORE

Al comma 2, lettera a), sopprimere le parole: «, per quanto possibile,».

24.3

Vittoria FRANCO, Anna Maria SERAFINI, BASTICO, VITA, PROCACCI, CERUTI, MARCUCCI, RUSCONI, Mariapia GARAVAGLIA, LIVI BACCI, SOLIANI, ADAMO

Al comma 2, lettera a), primo periodo, dopo le parole: «trattamento economico e previdenziale;» aggiungere le seguenti: «la validità del bando dovrà essere di almeno 30 giorni dalla data della pubblicazione;».

24.4

Vittoria FRANCO, Anna Maria SERAFINI, BASTICO, VITA, PROCACCI, CERUTI, MARCUCCI, RUSCONI, Mariapia GARAVAGLIA, LIVI BACCI, SOLIANI, ADAMO

Al comma 2, lettera a), primo periodo, dopo le parole: «trattamento economico e previdenziale;» aggiungere le seguenti: «la validità del bando dovrà essere di almeno 45 giorni dalla data della pubblicazione;».

24.5

RUSCONI, Mariapia GARAVAGLIA, Vittoria FRANCO, Anna Maria SERAFINI, VITA, PROCACCI, CERUTI, MARCUCCI, BASTICO, LIVI BACCI, SOLIANI, ADAMO, ASTORE

Al comma 2, lettera b), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «È richiesto il superamento di una prova di adeguata conoscenza di almeno una lingua straniera».

24.6

Vittoria FRANCO, Anna Maria SERAFINI, BASTICO, VITA, PROCACCI, CERUTI, MARCUCCI, RUSCONI, Mariapia GARAVAGLIA, LIVI BACCI, SOLIANI, ADAMO

Al comma 2, lettera c), primo periodo, dopo le parole: «con motivato» aggiungere le seguenti: «e dettagliato».

24.7

VITA, PROCACCI, CERUTI, MARCUCCI, RUSCONI, Mariapia GARAVAGLIA, Vittoria FRANCO, Anna Maria SERAFINI, BASTICO, LIVI BACCI, SOLIANI, ADAMO

Al comma 2, lettera c), sostituire le parole: «individuati con decreto del Ministro, sentiti l'ANVUR e il CUN» con le seguenti: «individuati con decreto del Ministro, sulla base delle indicazioni dell'ANVUR e del CUN,».

24.8

VITA, PROCACCI, CERUTI, MARCUCCI, RUSCONI, Mariapia GARAVAGLIA, Vittoria FRANCO, Anna Maria SERAFINI, BASTICO, LIVI BACCI, SOLIANI, ADAMO

Al comma 2, lettera c), dopo le parole: «attribuzione di un punteggio ai titoli e a ciascuno delle pubblicazioni presentate dai candidati ammessi alla discussione, a seguito della stessa;» *aggiungere le seguenti:* «pubblicità dei verbali sul sito *internet* dell'ateneo».

24.9

VITA, PROCACCI, CERUTI, MARCUCCI, RUSCONI, Mariapia GARAVAGLIA, Vittoria FRANCO, Anna Maria SERAFINI, BASTICO, LIVI BACCI, SOLIANI, ADAMO

Al comma 2, lettera c), primo periodo, dopo le parole: «attribuzione di un punteggio ai titoli e a ciascuno delle pubblicazioni presentate dai candidati ammessi alla discussione, a seguito della stessa;» *aggiungere le seguenti:* «pubblicità dei risultati che per ciascun candidato includono: il punteggio totale di tutti i titoli presentati, il punteggio totale di tutte le pubblicazioni presentate ed il punteggio complessivo del candidato ottenuto dalla somma dei deu punteggi totali;».

24.10

Vittoria FRANCO, RUSCONI, MARCUCCI, Mariapia GARAVAGLIA, CERUTI, PROCACCI, Anna Maria SERAFINI, VITA, BASTICO, BERTUZZI, SOLIANI, LIVI BACCI, ADAMO

Al comma 2, lettera c), sopprimere le parole: «, comunque non inferiore a dodici,».

24.11

VITA, PROCACCI, CERUTI, MARCUCCI, RUSCONI, Mariapia GARAVAGLIA, Vittoria FRANCO, Anna Maria SERAFINI, BASTICO, LIVI BACCI, SOLIANI, ADAMO

Al comma 2, lettera c), dopo le parole: «discussione dei titoli e delle pubblicazioni» *aggiungere le seguenti:* «È previsto lo svolgimento di un *test* scritto a risposta multipla, preparato dal CUN entro il 31 gennaio di ogni anno, inviato al presidente di commissione non prima di due giorni

dall'inizio del *test* e tenuto in busta sigillata fino all'inizio dello stesso, inteso ad accertare l'attitudine alla ricerca degli aspiranti nell'ambito del settore concorsuale in cui è stato bandito il concorso».

24.12

VITA, PROCACCI, CERUTI, MARCUCCI, RUSCONI, Mariapia GARAVAGLIA, Vittoria FRANCO, Anna Maria SERAFINI, BASTICO, LIVI BACCI, SOLIANI, ADAMO

Al comma 3, lettera b), dopo le parole: «anche non consecutivi» aggiungere le seguenti: «negli ultimi sette anni».

24.13

VITA, PROCACCI, CERUTI, MARCUCCI, RUSCONI, Mariapia GARAVAGLIA, Vittoria FRANCO, Anna Maria SERAFINI, BASTICO, LIVI BACCI, SOLIANI, ADAMO

Al comma 3, lettera b), dopo le parole: «anche non consecutivi» aggiungere le seguenti: «negli ultimi nove anni».

24.14

VITA, PROCACCI, CERUTI, MARCUCCI, RUSCONI, Mariapia GARAVAGLIA, Vittoria FRANCO, Anna Maria SERAFINI, BASTICO, LIVI BACCI, SOLIANI, ADAMO

Al comma 3, lettera b), primo periodo, dopo le parole: «o do borse post-dottorato ai sensi dell'articolo 4 della legge 30 novembre 1989, n. 398,» aggiungere le seguenti: «, o di contratti di tipo subordinato a tempo determinato ai sensi dell'articolo 1, comma 14, della legge 4 novembre 2005, n. 230».

24.15

Vittoria FRANCO, Anna Maria SERAFINI, BASTICO, VITA, PROCACCI, CERUTI, MARCUCCI, RUSCONI, Mariapia GARAVAGLIA, LIVI BACCI, SOLIANI, ADAMO

Al comma 9, secondo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e l'espletamento del contratto di cui al comma 3, lettera a), costituisce

titolo preferenziale differente dall'espletamento del contratto di cui al comma 3, lettera b)».

24.16

BASTICO, Mariapia GARAVAGLIA, CERUTI, MARCUCCI, VITA, Vittoria FRANCO, Anna Maria SERAFINI, RUSCONI, PROCACCI, LIVI BACCI, SOLIANI, ADAMO

Al comma 9, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e da diritto, congiuntamente agli altri lavoratori interessati da forme di lavoro temporanee nelle università, all'accesso agli ammortizzatori sociali in deroga, nonché alla possibilità di accedere a servizi di ricollocamento al lavoro (outplacement) presso agenzie in seguito a convenzioni che saranno stipulate tra il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, le regioni, Italia lavoro».

Art. 26.**26.1**

VITA, Mariapia GARAVAGLIA, Vittoria FRANCO, PROCACCI, RUSCONI, MARCUCCI, Anna Maria SERAFINI, CERUTI, BASTICO, LIVI BACCI, SOLIANI, ADAMO

Al comma 2, dopo le parole: «anche appositamente costituite,» aggiungere le seguenti: «con tassativa esclusione delle università telematiche.».

Art. 28.**28.1**

RUSCONI, VITA, MARCUCCI, Anna Maria SERAFINI, Mariapia GARAVAGLIA, Vittoria FRANCO, PROCACCI, CERUTI, BASTICO, LIVI BACCI, ADAMO, ASTORE

Sopprimere l'articolo.

28.2

Vittoria FRANCO, RUSCONI, MARCUCCI, Mariapia GARAVAGLIA, CERUTI, PROCACCI, Anna Maria SERAFINI, VITA, BASTICO, BERTUZZI, SOLIANI, LIVI BACCI, ADAMO

Sopprimere l'articolo.

28.3

VITA, Mariapia GARAVAGLIA, Vittoria FRANCO, PROCACCI, RUSCONI, MARCUCCI, Anna Maria SERAFINI, CERUTI, BASTICO, LIVI BACCI, ADAMO

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: «in vista delle nuove responsabilità connesse all'applicazione del federalismo fiscale,» aggiungere le seguenti: «con particolare attenzione altresì alle nuove modalità di valutazione del sistema universitario.»

28.4

VITA, Mariapia GARAVAGLIA, Vittoria FRANCO, PROCACCI, RUSCONI, MARCUCCI, Anna Maria SERAFINI, CERUTI, BASTICO, LIVI BACCI, ADAMO

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: «connesse all'applicazione del federalismo fiscale,» aggiungere le seguenti: «in vista altresì alle nuove responsabilità connesse all'armonizzazione dei sistemi di istruzione all'interno dell'Unione europea.»

28.5

Mariapia GARAVAGLIA, Vittoria FRANCO, PROCACCI, RUSCONI, VITA, MARCUCCI, Anna Maria SERAFINI, CERUTI, BASTICO, LIVI BACCI, ADAMO

Al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: «il Ministro può concedere» aggiungere le seguenti: «sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano.»

28.6

VITA, Mariapia GARAVAGLIA, Vittoria FRANCO, PROCACCI, RUSCONI, MARCUCCI, Anna Maria SERAFINI, CERUTI, BASTICO, LIVI BACCI, ADAMO

Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «Dette iniziative di studio, ricerca e formazione sono obbligatoriamente soggette a successiva valutazione da parte dell'agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca. Gli enti la cui valutazione da parte dell'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca sarà risultata negativa non potranno accedere alle risorse di cui al presente articolo per i successivi tre anni solari».

28.7

VITA, Mariapia GARAVAGLIA, Vittoria FRANCO, PROCACCI, RUSCONI, MARCUCCI, Anna Maria SERAFINI, CERUTI, BASTICO, LIVI BACCI, ADAMO

Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «Dette iniziative di studio, ricerca e formazione devono essere obbligatoriamente organizzate sotto la supervisione del collegio dei docenti di uno o più corsi di dottorato».

28.8

VITA, Mariapia GARAVAGLIA, Vittoria FRANCO, PROCACCI, RUSCONI, MARCUCCI, Anna Maria SERAFINI, CERUTI, BASTICO, LIVI BACCI, ADAMO

Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «La partecipazione del personale pubblico alle iniziative di cui al presente articolo non fornisce alcun diritto né ai fini del trattamento economico né ai fini della progressione di carriera del suddetto personale».

28.9

VITA, Mariapia GARAVAGLIA, Vittoria FRANCO, PROCACCI, RUSCONI, MARCUCCI, Anna Maria SERAFINI, CERUTI, BASTICO, LIVI BACCI, SOLIANI, ADAMO

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Le risorse del Fondo di cui al comma 1 sono riportate, per metà, fra tutte le università pubbliche in proporzione della quota del Fondo di finanziamento ordinario loro attribuito e, per la restante metà, fra le uni-

versità indicate all'articolo 11, comma 1, primo periodo, con la stessa proporzione della quota ivi indicata».

28.10

GIAMBRONE, PARDI, BELISARIO, BUGNANO, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, LI GOTTI, MASCITELLI, PEDICA

Al comma 2, sopprimere la parola: «private».

28.11

VITA, Mariapia GARAVAGLIA, Vittoria FRANCO, PROCACCI, RUSCONI, MARCUCCI, Anna Maria SERAFINI, CERUTI, BASTICO, LIVI BACCI, SOLIANI, ADAMO

Al comma 2, sopprimere la parola: «private».

28.12

VITA, Mariapia GARAVAGLIA, Vittoria FRANCO, PROCACCI, RUSCONI, MARCUCCI, Anna Maria SERAFINI, CERUTI, BASTICO, LIVI BACCI, ADAMO

Al comma 2, dopo le parole: «anche appositamente costituite,» aggiungere le seguenti: «, con l'esclusione tassativa di soggetti privati non universitari.».

28.13

VITA, Mariapia GARAVAGLIA, Vittoria FRANCO, PROCACCI, RUSCONI, MARCUCCI, Anna Maria SERAFINI, CERUTI, BASTICO, LIVI BACCI, SOLIANI, ADAMO

Al comma 2, sopprimere le parole: «in numero massimo di due sul territorio nazionale, di cui una avente sede nelle aree delle regioni dell'obiettivo 1 di cui al regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio, del 21 giugno 1999».

28.14

VITA, Mariapia GARAVAGLIA, Vittoria FRANCO, PROCACCI, RUSCONI, MARCUCCI, Anna Maria SERAFINI, CERUTI, BASTICO, LIVI BACCI, ADAMO

Al comma 2, sostituire le parole: «in numero massimo di due sul territorio nazionale, di cui una avente sede nelle aree delle regioni dell'obiettivo 1 di cui al regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio, del 21 giugno 1999», *con le seguenti:* «in maniera che, per ciascuna regione, sia previsto il finanziamento di almeno una università avente sede in detta regione»

28.15

GIAMBRONE, PARDI, BELISARIO, BUGNANO, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, LI GOTTI, MASCITELLI, PEDICA

Al comma 2, sostituire le parole: «in numero massimo di due sul territorio nazionale, di cui una avente sede» *con le seguenti:* «in numero massimo di quattro sul territorio nazionale, di cui due aventi sede».

28.16

VITA, Mariapia GARAVAGLIA, Vittoria FRANCO, PROCACCI, RUSCONI, MARCUCCI, Anna Maria SERAFINI, CERUTI, BASTICO, LIVI BACCI, ADAMO

Al comma 2, sostituire le parole: «in numero massimo di due sul territorio nazionale,» *con le seguenti:* «in numero minimo di dieci sul territorio nazionale,».

28.17

VITA, Mariapia GARAVAGLIA, Vittoria FRANCO, PROCACCI, RUSCONI, MARCUCCI, Anna Maria SERAFINI, CERUTI, BASTICO, LIVI BACCI, ADAMO

Al comma 2, sostituire le parole: «dell'obiettivo 1 di cui al regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio 21 giugno 1999» *con le seguenti:* «dell'obiettivo "competitività regionale e occupazione" del regolamento (CE) n. 1083/2006 dell'11 luglio 2006, e successive modificazioni e integrazioni».

28.18

VITA, Mariapia GARAVAGLIA, Vittoria FRANCO, PROCACCI, RUSCONI, MARCUCCI, Anna Maria SERAFINI, CERUTI, BASTICO, LIVI BACCI, ADAMO

Al comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «I soggetti destinatari sono tenuti a riservare almeno un quinto dei contributi ricevuti dal Fondo ad iniziative di studio, ricerca e formazione che possono essere fruite da studenti universitari e dottorandi di ricerca».

28.19

Mariapia GARAVAGLIA, Vittoria FRANCO, PROCACCI, RUSCONI, VITA, MARCUCCI, Anna Maria SERAFINI, CERUTI, BASTICO, LIVI BACCI, ADAMO

Al comma 2, aggiungere, in fine, le parole: «La responsabilità gestionale delle risorse assegnate è riservata esclusivamente alle università pubbliche».

28.20

GIAMBRONE, PARDI, BELISARIO, BUGNANO, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, LI GOTTI, MASCITELLI, PEDICA

Al comma 3, dopo le parole: «Con decreto del Ministro,» *aggiungere le seguenti;* «acquisito il parere delle competenti Commissioni parlamentari».

28.21

Mariapia GARAVAGLIA, Vittoria FRANCO, PROCACCI, RUSCONI, VITA, MARCUCCI, Anna Maria SERAFINI, CERUTI, BASTICO, LIVI BACCI, ADAMO

Al comma 3 aggiungere, in fine, le seguenti parole: «I soggetti destinatari sono tenuti obbligatoriamente a presentare al Ministro, con cadenza trimestrale, rendicontazione dettagliata riguardante l'utilizzazione delle risorse loro attribuite dal Fondo di cui al comma 1».

28.22

VITA, Mariapia GARAVAGLIA, Vittoria FRANCO, PROCACCI, RUSCONI, MARCUCCI, Anna Maria SERAFINI, CERUTI, BASTICO, LIVI BACCI, ADAMO

Al comma 4, sostituire le parole: «dall'anno 2012» con le seguenti: «dall'anno 2013».

28.23

VITA, Mariapia GARAVAGLIA, Vittoria FRANCO, PROCACCI, RUSCONI, MARCUCCI, Anna Maria SERAFINI, CERUTI, BASTICO, LIVI BACCI, SOLIANI, ADAMO

Al comma 4, aggiungere in fine, le seguenti parole: «I fondi di cui al precedente periodo, ove non risultassero utilizzati entro la fine del relativo anno solare, verranno obbligatoriamente destinati ad integrare i finanziamenti per gli interventi previsti dall'articolo 1, comma 3, volti a garantire l'effettiva realizzazione del diritto allo studio».

Art. 29.**29.1**

RUSCONI, LIVI BACCI, Vittoria FRANCO, CERUTI, Mariapia GARAVAGLIA, MARCUCCI, PROCACCI, Anna Maria SERAFINI, VITA, BERTUZZI, BASTICO, SOLIANI, ADAMO, ASTORE

Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «A tal fine, all'articolo 1 del decreto-legge 10 novembre 2008, n. 180, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 gennaio 2009, n. 1, al comma 4, primo periodo, le parole: "della prima e della seconda sessione 2008" sono soppresse, al comma 5, primo periodo, le parole: "e comunque fino al 31 dicembre 2010" sono soppresse e all'articolo 12, comma 2, del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31, le parole: "fino al 31 dicembre 2009" e le parole: "entro il 30 novembre 2008" sono soppresse».

29.2

Vittoria FRANCO, Anna Maria SERAFINI, VITA, PROCACCI, CERUTI, MARCUCCI, RUSCONI, Mariapia GARAVAGLIA, LIVI BACCI, SOLIANI, ADAMO

Sopprimere il comma 3.

29.3

Vittoria FRANCO, Anna Maria SERAFINI, BASTICO, VITA, PROCACCI, CERUTI, MARCUCCI, RUSCONI, Mariapia GARAVAGLIA, LIVI BACCI, SOLIANI, ADAMO

Al comma 3, dopo le parole: «professori ordinari» aggiungere le seguenti: «anche integrati con professori associati».

29.4

CERUTI, MARCUCCI, RUSCONI, Mariapia GARAVAGLIA, Vittoria FRANCO, Anna Maria SERAFINI, BASTICO, VITA, PROCACCI, LIVI BACCI, SOLIANI, ADAMO

Sostituire il comma 4 con il seguente:

«4. Coloro che hanno conseguito l'idoneità per i ruoli di professore associato e ordinario possono comunque essere ancora assunti per tali ruoli ai sensi della legge 3 luglio 1998, n. 210, fino alla durata della loro idoneità prevista dall'articolo 1, comma 6, della legge 4 novembre 2005, n. 230».

29.5

CERUTI, PROCACCI, RUSCONI, Vittoria FRANCO, Anna Maria SERAFINI, MARCUCCI, Mariapia GARAVAGLIA, VITA, BASTICO, SOLIANI, LIVI BACCI, ADAMO

Al comma 4, primo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «ovvero per altri due anni dalla data di scadenza dell'idoneità, nel caso in cui la stessa sia scaduta alla data di entrata in vigore della presente legge».

29.6

CERUTI, MARCUCCI, RUSCONI, Mariapia GARAVAGLIA, Vittoria FRANCO, Anna Maria SERAFINI, BASTICO, VITA, PROCACCI, LIVI BACCI, SOLIANI, ADAMO

Al comma 4, sopprimere le parole: «In tale ipotesi e nel caso di idoneità conseguita all'esito delle procedure di valutazione comparativa, bandite ai sensi dell'articolo 12, comma 2, del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31, e successive modificazioni, e dell'articolo 4-bis, comma 16, del decreto-legge 3 giugno 2008, n. 97, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 agosto 2008, n. 129, nei novanta giorni successivi alla deliberazione, da parte dell'università che ha indetto il bando, di voler effettuare la chiamata, devono seguire il decreto di nomina e lo presa di servizio dell'idoneo, in mancanza dei quali quest'ultimo può essere chiamato da altre università, ferma restando per l'università che ha indetto il bando lo possibilità di ripetere lo chiamata».

29.7

Vittoria FRANCO, Anna Maria SERAFINI, BASTICO, VITA, PROCACCI, CERUTI, MARCUCCI, RUSCONI, Mariapia GARAVAGLIA, LIVI BACCI, SOLIANI, ADAMO

Al comma 4, ultimo periodo, dopo parole: «da altre università» *aggiungere le seguenti:* «previo parere del CUN».

29.8

CERUTI, MARCUCCI, RUSCONI, Mariapia GARAVAGLIA, Vittoria FRANCO, Anna Maria SERAFINI, BASTICO, VITA, PROCACCI, LIVI BACCI, SOLIANI, ADAMO

Al comma 4, sopprimere le parole: «, ferma restando per l'università che ha indetto il bando la possibilità di ripetere la chiamata».

29.9

Vittoria FRANCO, Anna Maria SERAFINI, BASTICO, VITA, PROCACCI, CERUTI, MARCUCCI, RUSCONI, Mariapia GARAVAGLIA, LIVI BACCI, SOLIANI, ADAMO

Al comma 4, ultimo periodo, dopo le parole: «ripetere la chiamata» *aggiungere le seguenti:* «previo parere favorevole del CUN».

29.10

Vittoria FRANCO, Anna Maria SERAFINI, BASTICO, VITA, PROCACCI, CERUTI, MARCUCCI, RUSCONI, Mariapia GARAVAGLIA, LIVI BACCI, SOLIANI, ADAMO

Al comma 4, ultimo periodo, dopo le parole: «ripetere la chiamata» aggiungere le seguenti: «previo parere favorevole dell'ANVUR».

29.11

CERUTI, MARCUCCI, RUSCONI, Mariapia GARAVAGLIA, Vittoria FRANCO, Anna Maria SERAFINI, BASTICO, VITA, PROCACCI, LIVI BACCI, SOLIANI, ADAMO

Al comma 4, ultimo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «entro due anni dalla deliberazione della stessa».

29.12

Anna Maria SERAFINI, RUSCONI, LIVI BACCI, CERUTI, PROCACCI, Vittoria FRANCO, MARCUCCI, Mariapia GARAVAGLIA, VITA, BASTICO, BERTUZZI, SOLIANI, ADAMO

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«4-bis. In sede di prima applicazione della presente legge, per il primo triennio, è destinata la quota del 50 per cento dei punti organico disponibili in ciascuna università esclusivamente per prese di servizio di professori associati già ricercatori a tempo indeterminato che abbiano superato il giudizio di idoneità».

29.13

CERUTI, MARCUCCI, RUSCONI, Mariapia GARAVAGLIA, Vittoria FRANCO, Anna Maria SERAFINI, BASTICO, VITA, PROCACCI, LIVI BACCI, SOLIANI, ADAMO

Al comma 5, sostituire la parola: «possono» con la seguente: «devono».

29.14

CERUTI, MARCUCCI, RUSCONI, Mariapia GARAVAGLIA, Vittoria FRANCO, Anna Maria SERAFINI, BASTICO, VITA, PROCACCI, LIVI BACCI, SOLIANI, ADAMO

Al comma 5, dopo le parole: «per almeno tre anni» aggiungere le seguenti: «, anche non continuativi.».

29.15

CERUTI, MARCUCCI, RUSCONI, Mariapia GARAVAGLIA, Vittoria FRANCO, Anna Maria SERAFINI, BASTICO, VITA, PROCACCI, LIVI BACCI, SOLIANI, ADAMO

Al comma 7, dopo le parole: «identificati con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca» aggiungere le seguenti: «, da emanarsi entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.».

29.16

CERUTI, MARCUCCI, RUSCONI, Mariapia GARAVAGLIA, Vittoria FRANCO, Anna Maria SERAFINI, BASTICO, VITA, PROCACCI, LIVI BACCI, SOLIANI, ADAMO

Al comma 7, dopo le parole: «identificati con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca» aggiungere le seguenti: «, da emanarsi previo parere favorevole delle competenti Commissioni parlamentari.».

29.17

Vittoria FRANCO, Anna Maria SERAFINI, BASTICO, VITA, CERUTI, MARCUCCI, RUSCONI, Mariapia GARAVAGLIA, PROCACCI, LIVI BACCI, SOLIANI, ADAMO

Al comma 7, dopo le parole: «Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca» aggiungere le seguenti: «, nel rispetto del principio costituzionale delle pari opportunità tra uomini e donne nell'accesso agli uffici pubblici.».

29.18

RUSCONI, Vittoria FRANCO, CERUTI, Mariapia GARAVAGLIA, MARCUCCI, PROCACCI, Anna Maria SERAFINI, VITA, BASTICO, BERTUZZI, LIVI BACCI, SOLIANI, ADAMO, ASTORE

Al comma 9, sostituire il primo periodo con il seguente: «valere su quota parte dei maggiori risparmi di spesa previsti dai commi da 9-bis a 9-quinquies, è riservata una quota non inferiore a 100 milioni di euro per l'anno 2011, 250 milioni di euro per l'anno 2012 e 300 milioni di euro a decorrere dall'anno 2013, per la chiamata di professori di seconda fascia, secondo le procedure di cui agli articoli 18 e 24, comma 6, della presente legge».

Conseguentemente, dopo il comma 9 aggiungere i seguenti:

«9-bis. Al fine di consentire alle amministrazioni centrali di pervenire ad una progressiva riduzione della spesa corrente primaria in rapporto al PIL, nel corso degli anni 2011 e 2012, le spese di funzionamento relative alle missioni di spesa di ciascun Ministero sono ridotte, rispetto alle dotazioni previste dalla legge di bilancio, del 2 per cento per ciascun anno. Per gli stessi anni 2011 e 2012, le dotazioni finanziarie delle missioni di spesa di ciascun Ministero, previste dalla legge di bilancio, relative alla categoria interventi, sono ridotte dello 0,5 per cento. Per gli stessi anni, le dotazioni finanziarie per le missioni di spesa per ciascun Ministero previste dalla legge di bilancio, relative alle categorie oneri comuni di conto capitale e oneri comuni di parte corrente sono ridotte dello 1,5 per cento per ciascuno dei due anni. Per gli anni 2013, 2014 e 2015 le dotazioni finanziarie delle missioni di spesa di ciascun Ministero possono aumentare in termini nominali, in ciascun anno rispetto alla spesa corrispondente registrata nel conto Consuntivo dell'anno precedente, di una percentuale non superiore al 50 per cento dell'incremento del PIL nominale previsto dalla Decisione di Finanza Pubblica di cui all'articolo 10 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e fissato nella Risoluzione parlamentare approvativa della stessa.

9-ter. Al solo scopo di consentire alle Amministrazioni centrali di pervenire al conseguimento degli obiettivi fissati dal comma 9-bis, in deroga alle norme in materia di flessibilità di cui all'articolo 23 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, limitatamente al quinquennio 2011-2015, anche al fine di rispettare l'invarianza degli effetti su saldi di finanza pubblica fissati con legge di bilancio, possono essere rimodulate le dotazioni finanziarie di ciascuno stato di previsione, con riferimento alle spese di cui all'articolo 21 commi 6 e 7 della medesima legge 31 dicembre 2009, n. 196. Negli appositi allegati degli stati di previsione della spesa sono indicate le autorizzazioni di spesa di cui si propongono le modifiche e i corrispondenti importi. Resta precluso l'utilizzo degli stanziamenti in conto capitale per finanziare spese correnti.

9-quater. Il Governo, al fine di conseguire gli obiettivi di cui al comma 9-bis, propone ogni anno, nel disegno di legge di stabilità, tutte

le modificazioni legislative che ritenga indispensabili e associa alla legge 4 marzo 2009, n. 15, per ogni anno del triennio, precisi obiettivi di risparmio.

9-quinquies. Al fine di razionalizzare e ottimizzare l'organizzazione delle spese e dei costi di funzionamento dei Ministeri, con regolamenti da emanare entro il 31 dicembre 2010, ai sensi dell'articolo 17, comma 4-bis, della legge 23 agosto 1988, n. 400, si provvede alla rideterminazione delle strutture periferiche, prevedendo la loro riduzione e la loro ridefinizione, ove possibile, su base regionale o la riorganizzazione presso le prefetture-uffici territoriali del Governo, ove risulti sostenibile e maggiormente funzionale e sulla base dei principi di efficienza ed economicità a seguito di valutazione congiunta tra il Ministro competente, il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione ed il Ministro dell'interno, attraverso la realizzazione dell'esercizio unitario delle funzioni logistiche e strumentali, l'istituzione dei servizi comuni e l'utilizzazione in via prioritaria dei beni immobili di proprietà pubblica, in modo da assicurare la continuità dell'esercizio delle funzioni statali sul territorio. Dalle disposizioni di cui al presente comma devono derivare risparmi per 100 milioni di euro per l'anno 2011, 250 milioni di euro per l'anno 2012 e 300 milioni di euro a decorrere dall'anno 2013. I risparmi devono essere conseguiti dall'amministrazione sanitaria ed in caso di accertamento di minori economie, si provvede alla corrispondente riduzione, per ciascuna amministrazione inadempiente, delle dotazioni di bilancio relative a spese non obbligatorie, fino alla totale copertura dell'obiettivo di risparmio ad essa assegnato».

29.19

GIAMBRONE, PARDI, BELISARIO, BUGNANO, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, LI GOTTI, MASCITELLI, PEDICA

Al comma 9, sostituire le parole: «una quota non inferiore a 13 milioni di euro» *con le seguenti:* «una quota non inferiore a 30 milioni di euro».

29.20

CERUTI, MARCUCCI, RUSCONI, Mariapia GARAVAGLIA, Vittoria FRANCO, Anna Maria SERAFINI, BASTICO, VITA, PROCACCI, LIVI BACCI, SOLIANI, ADAMO

Al comma 9, secondo periodo, dopo la parola: «Ministro» *aggiungere le seguenti:* «, sentito il CUN,».

29.21

CERUTI, MARCUCCI, RUSCONI, Mariapia GARAVAGLIA, Vittoria FRANCO, Anna Maria SERAFINI, BASTICO, VITA, PROCACCI, LIVI BACCI, SOLIANI, ADAMO

Al comma 9, sopprimere le parole: «, adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere conforme delle Commissioni parlamenrari competenti».

29.22

RUSCONI, CERUTI, MARCUCCI, Mariapia GARAVAGLIA, Vittoria FRANCO, Anna Maria SERAFINI, BASTICO, VITA, PROCACCI, LIVI BACCI, SOLIANI, ADAMO, ASTORE

Sopprimere il comma 10.

29.23

CERUTI, MARCUCCI, RUSCONI, Mariapia GARAVAGLIA, Vittoria FRANCO, Anna Maria SERAFINI, BASTICO, VITA, PROCACCI, LIVI BACCI, SOLIANI, ADAMO

Al comma 10, dopo le parole: «tempo intederminato» aggiungere il seguente: «e ai professori associati».

29.24

CERUTI, MARCUCCI, RUSCONI, Mariapia GARAVAGLIA, Vittoria FRANCO, Anna Maria SERAFINI, BASTICO, VITA, PROCACCI, LIVI BACCI, SOLIANI, ADAMO

Al comma 10, dopo le parole: «tempo indeterminato» aggiungere le seguenti: «, ai professori associati e ordinari».

29.25

Vittoria FRANCO, Anna Maria SERAFINI, BASTICO, VITA, CERUTI, MARCUCCI, RUSCONI, Mariapia GARAVAGLIA, PROCACCI, LIVI BACCI, SOLIANI, ADAMO

Al comma 10, dopo le parole: «tempo indeterminato» aggiungere le seguenti: «e determinato».

29.26

Vittoria FRANCO, Anna Maria SERAFINI, BASTICO, VITA, CERUTI, MARCUCCI, RUSCONI, Mariapia GARAVAGLIA, PROCACCI, LIVI BACCI, SOLIANI, ADAMO

Al comma 11 sopprimere la lettera a).

29.27

Vittoria FRANCO, Anna Maria SERAFINI, BASTICO, VITA, CERUTI, MARCUCCI, RUSCONI, Mariapia GARAVAGLIA, PROCACCI, LIVI BACCI, SOLIANI, ADAMO

Al comma 11 aggiungere la seguente lettera:

«*b-bis*) l'articolo 3 della legge 3 luglio 1998, n. 210».

29.28

Mariapia GARAVAGLIA, VITA, CERUTI, PROCACCI, RUSCONI, Vittoria FRANCO, Anna Maria SERAFINI, MARCUCCI, BASTICO, BERTUZZI, SOLIANI, LIVI BACCI, ADAMO

Dopo il comma 14, aggiungere il seguente:

«14-*bis*. Le risorse previste dall'articolo 1, comma 650, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, già assegnate agli atenei e non utilizzate per le assunzioni dei ricercatori per i concorsi di cui al predetto articolo 1, comma 648, vengono utilizzate entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge per l'indizione di procedure di cui all'articolo 24, comma 3, lettera *b*), della presente legge. Il mancato rispetto di quanto disposto dal periodo precedente comporta il divieto per l'ateneo di procedere alla chiamata di professori di prima fascia nei successivi cinque anni. In deroga a quanto previsto dall'articolo 24, comma 3, lettera *b*), della presente legge, alle procedure di reclutamento di ricercatori a tempo determinato indette in base al presente comma sono ammessi i possessori del titolo di dottore di ricerca o titolo equivalente, ovvero, per i settori interessati, del diploma di specializzazione medica, con esclusione dei soggetti già assunti a tempo indeterminato come professori universitari di prima o di seconda fascia o come ricercatori, ancorché cessati dal servizio».

29.29

PROCACCI, LIVI BACCI, SOLIANI, VITA, CERUTI, MARCUCCI, RUSCONI, Vittoria FRANCO, Anna Maria SERAFINI, BASTICO, Mariapia GARAVAGLIA, ADAMO

Al comma 15, dopo la parola: «università» aggiungere la seguente: «statali».

29.30

CERUTI, MARCUCCI, RUSCONI, PROCACCI, LIVI BACCI, SOLIANI, VITA, Vittoria FRANCO, Anna Maria SERAFINI, BASTICO, Mariapia GARAVAGLIA, ADAMO

Al comma 15, sostituire le parole: «derivanti da finanziamenti dell'Unione europea ovvero di soggetti privati» con le seguenti: «non gravanti sul Fondo di finanziamento ordinario delle università».

29.31

PROCACCI, LIVI BACCI, SOLIANI, VITA, CERUTI, MARCUCCI, RUSCONI, Vittoria FRANCO, Anna Maria SERAFINI, BASTICO, Mariapia GARAVAGLIA, ADAMO

Al comma 15, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «nel rispetto del codice etico».

29.32

BASTICO, Mariapia GARAVAGLIA, CERUTI, MARCUCCI, VITA, Vittoria FRANCO, Anna Maria SERAFINI, RUSCONI, PROCACCI, LIVI BACCI, SOLIANI, ADAMO

Al comma 15, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e all'articolo 12, comma 2, è aggiunta la seguente lettera:

«d) per i professori universitari l'età di pensionamento è portata inderogabilmente a 65 anni».

29.33

CERUTI, MARCUCCI, RUSCONI, PROCACCI, LIVI BACCI, SOLIANI, VITA, Vittoria FRANCO, Anna Maria SERAFINI, BASTICO, Mariapia GARAVAGLIA, ADAMO

Al comma 16, dopo le parole: «competente dell'organo direttivo» con le seguenti: «richiede il possesso del titolo di dottore di ricerca o titolo equivalente conseguito all'estero e».

29.34

GIAMBRONE, PARDI, BELISARIO, BUGNANO, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, LI GOTTI, MASCITELLI, PEDICA

Al comma 16, sostituire le parole: «fino al compimento del settantesimo anno d'età» con le seguenti: «fino al compimento del sessantacinquesimo anno d'età».

29.35

CERUTI, MARCUCCI, RUSCONI, PROCACCI, LIVI BACCI, SOLIANI, VITA, Vittoria FRANCO, Anna Maria SERAFINI, BASTICO, Mariapia GARAVAGLIA, ADAMO

Al comma 16, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «fermo restando che almeno la metà dei componenti dell'organo direttivo deve essere formata da ricercatori a tempo determinato o indeterminato ovvero titolari di contratti di cui all'articolo 22 della presente legge.».

29.36

GIAMBRONE, PARDI, BELISARIO, BUGNANO, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, LI GOTTI, MASCITELLI, PEDICA

Sopprimere il comma 17.

29.37

PROCACCI, LIVI BACCI, SOLIANI, VITA, CERUTI, MARCUCCI, RUSCONI, Vittoria FRANCO, Anna Maria SERAFINI, BASTICO, Mariapia GARAVAGLIA, ADAMO

Al comma 17, dopo le parole: «abilitazione di cui all'articolo 16» aggiungere le seguenti: «da svolgere entro il 31 ottobre 2011».

29.38

PROCACCI, LIVI BACCI, SOLIANI, VITA, CERUTI, MARCUCCI, RUSCONI, Vittoria FRANCO, Anna Maria SERAFINI, BASTICO, Mariapia GARAVAGLIA, ADAMO

Al comma 17, dopo le parole: «è integralmente composta» aggiungere le seguenti: «da professori ordinari in servizio da almeno cinque anni».

29.39

CERUTI, MARCUCCI, RUSCONI, PROCACCI, LIVI BACCI, SOLIANI, VITA, Vittoria FRANCO, Anna Maria SERAFINI, BASTICO, Mariapia GARAVAGLIA, ADAMO

Al comma 17, sostituire le parole: «ai sensi della lettera h) del medesimo comma 3» con le seguenti: «mediante sorteggio effettuato all'interno di una lista i nominativi dei professori ordinari appartenenti allo stesso settore che hanno presentato domanda per esservi inclusi e soddisfare requisiti di produttività individuati dall'ANVUR».

29.40

Anna Maria SERAFINI, LIVI BACCI, RUSCONI, Vittoria FRANCO, CERUTI, Mariapia GARAVAGLIA, MARCUCCI, PROCACCI, VITA, BERTUZZI, BASTICO, SOLIANI, ADAMO

Sopprimere il comma 18.

29.41

VITA, CERUTI, MARCUCCI, RUSCONI, Vittoria FRANCO, Anna Maria SERAFINI, BASTICO, Mariapia GARAVAGLIA, PROCACCI, LIVI BACCI, SOLIANI, ADAMO

Al comma 18, dopo le parole: «di ricercatori» aggiungere le seguenti: «a tempo determinato».

29.42

Vittoria FRANCO, Mariapia GARAVAGLIA, VITA, CERUTI, PROCACCI, RUSCONI, Anna Maria SERAFINI, MARCUCCI, BASTICO, BERTUZZI, SOLIANI, LIVI BACCI, ADAMO

Dopo il comma 18, aggiungere i seguenti:

«18-bis. Sono stanziati 120 milioni di euro per l'anno 2011, 160 milioni per l'anno 2012 e 200 milioni per l'anno 2013 da distribuire alle università per l'indizione di procedure di cui all'articolo 24, comma 3, lettera b) della presente legge. A decorrere dall'anno 2014 il finanziamento è definitivamente consolidato nel fondo per il finanziamento ordinario delle università di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), della legge 24 dicembre 1993, n. 537. In deroga a quanto previsto dall'articolo 24, comma 3, lettera b), della presente legge, alle procedure di reclutamento di ricercatori a tempo determinato indette in base al presente comma sono ammessi i possessori del titolo di dottore di ricerca o titolo equivalente, ovvero, per i settori interessati, del diploma di specializzazione medica, con esclusione dei soggetti già assunti a tempo indeterminato come professori universitari di prima o di seconda fascia o come ricercatori, ancorché cessati dal servizio, che abbiano svolto almeno sei anni di comprovata attività di ricerca presso enti di ricerca o presso università, anche straniere. La programmazione di cui all'articolo 18, comma 2, assicura per i ricercatori assunti in base alle disposizioni del presente comma la disponibilità delle risorse necessarie in caso di esito positivo della procedura di valutazione di cui all'articolo 24, comma 5, della presente legge.

18-ter. All'onere derivante dall'attuazione del comma 18-bis si provvede a valere sulle maggiori entrate di cui al comma 18-quater.

18-quater. All'articolo 82, comma 11, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, le parole: "0,30 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "0,20 per cento"».

29.43

VITA, CERUTI, MARCUCCI, RUSCONI, Vittoria FRANCO, Anna Maria SERAFINI, BASTICO, Mariapia GARAVAGLIA, PROCACCI, LIVI BACCI, SOLIANI, ADAMO

Al comma 19, secondo periodo, dopo le parole: «accademico e scientifico» aggiungere le seguenti: «nel rispetto del codice etico».

29.44

CERUTI, MARCUCCI, RUSCONI, PROCACCI, LIVI BACCI, SOLIANI, VITA, Vittoria FRANCO, Anna Maria SERAFINI, BASTICO, Mariapia GARAVAGLIA, ADAMO

Sopprimere il comma 20.

29.45

CERUTI, MARCUCCI, RUSCONI, PROCACCI, LIVI BACCI, SOLIANI, VITA, Vittoria FRANCO, Anna Maria SERAFINI, BASTICO, Mariapia GARAVAGLIA, ADAMO

Al comma 21, sostituire la parola: «universitari» con le seguenti: «presso università statali».

IGIENE E SANITÀ (12^a)

Giovedì 16 dicembre 2010

219^a Seduta*Presidenza del Presidente***TOMASSINI***La seduta inizia alle ore 8,45.**IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO***Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante: «Regolamento di organizzazione del Ministero della salute» (n. 304)**

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 17, commi 2 e 4-bis, della legge 23 agosto 1988, n. 400. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole)

Riprende l'esame sospeso nella seduta pomeridiana di ieri.

Il PRESIDENTE ricorda che nella seduta di ieri si è svolta la relazione introduttiva sul provvedimento in esame. Non essendovi richieste di intervento in discussione generale, cede quindi la parola al relatore per la formulazione della proposta di parere.

Il relatore CALABRÒ (*PdL*) propone quindi di esprimere parere favorevole sul provvedimento in titolo.

Previa verifica del prescritto numero di senatori, la Commissione approva quindi la proposta di parere favorevole avanzata dal relatore.

Schema di decreto legislativo recante: «Attuazione dei regolamenti (CE) nn. 273/2004, 111/2005 e 1277/2005, come modificato dal regolamento (CE) n. 297/2009, in tema di precursori di droghe (n. 306)

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi degli articoli 1, comma 3 e 45 della legge 4 giugno 2010, n. 96. Esame e rinvio)

Il presidente TOMASSINI, in qualità di relatore in sostituzione della relatrice Rizzotti, impossibilitata ad intervenire alla seduta odierna, riferisce in merito allo schema di decreto in titolo, volto ad attuare la disciplina

di delega di cui agli artt. 1, 2 e 45 della legge n. 96 del 2010 (Legge comunitaria 2009), relativa ai precursori di droghe. In particolare la delega e lo schema di decreto sono intesi ad adeguare l'ordinamento interno in materia ai regolamenti dell'Unione europea citati nel titolo dello schema.

Ricorda quindi che i suddetti atti comunitari hanno immediata efficacia nell'ordinamento degli Stati membri, ma, nella presente materia, appare necessario un intervento normativo, ai fini dell'adeguamento ai regolamenti e dell'attuazione degli stessi. Questi ultimi introducono una serie di procedimenti amministrativi e di controlli per i precursori di droghe, i quali sono sostanze largamente impiegate nel settore industriale, ma al contempo usate dai narcotrafficcanti per la produzione di droghe. L'attuale disciplina interna infatti, che fa riferimento alle «sostanze suscettibili di impiego per la produzione di sostanze stupefacenti o psicotrope», non opera una distinzione tra i precursori di droghe e le medesime sostanze stupefacenti o psicotrope e non contempla le procedure amministrative summenzionate.

Illustra quindi l'articolo 1 dello schema, il quale reca talune novelle al testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990, al fine di introdurre nell'ordinamento interno gli adeguamenti in oggetto. La novella reca in primo luogo (capoverso 1 dell'articolo 1, comma 1, lettera *a*), dello schema) la nozione di precursori di droghe (anche mediante rinvio alle disposizioni comunitarie).

Per alcune di esse, si richiede il rilascio di licenza, da parte del Ministero della salute, a carico degli operatori (ad eccezione delle farmacie) che intendano impiegare nelle attività produttive e commerciali le medesime sostanze (o che intendano in ogni caso detenerle) (capoversi 3 e 4); per altre sostanze, l'obbligo di licenza è sostituito dall'obbligo di registrazione dell'operatore (ad eccezione di alcuni soggetti) presso il Ministero della salute (capoversi 5 e 6). L'esportazione delle sostanze interessate dagli obblighi suddetti – e, in alcuni casi, anche delle altre sostanze classificate come precursori di droghe – è subordinata al rilascio dell'autorizzazione (avente validità semestrale) da parte del Ministero della salute (capoversi 9 e 10).

Riguardo alle importazioni, l'autorizzazione ministeriale (avente anch'essa una validità di sei mesi) è necessaria solo qualora si tratti delle sostanze rientranti nell'obbligo di licenza suddetto (capoversi 9 e 10 citati). In alcuni casi, le esportazioni devono essere altresì precedute da una notificazione alle autorità competenti del Paese di destinazione. Di ogni autorizzazione rilasciata (di esportazione o di importazione) il Ministero della salute dà tempestivo avviso alla dogana di confine attraverso la quale l'operazione debba essere effettuata.

Rileva inoltre che la novella disciplina (capoversi da 12 a 16) gli obblighi di dichiarazione, di etichettatura e di documentazione nelle operazioni commerciali che interessino precursori di droghe, di rendicontazione sintetica annua al Ministero della salute, nonché di comunicazione al Mi-

nistero dell'interno, relativa alle singole operazioni di importazione, esportazione e transito (tra l'Italia e altri Paesi).

Tra le ulteriori novelle, ricorda che: la successiva lettera c) dell'articolo 1, comma 1, specifica che (salve le eccezioni ivi indicate) i delitti costituiti da illecite operazioni produttive e commerciali inerenti ai precursori di droghe, commesse da tre o più persone, rientrano anche nella figura di reato di «associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope»; l'articolo 2 dello schema estende ai delitti rappresentati dalle illecite operazioni produttive e commerciali inerenti ai precursori di droghe la possibilità, in presenza di particolari esigenze, di omissione o ritardo nello svolgimento degli atti di competenza, da parte degli ufficiali di polizia giudiziaria o delle autorità doganali (cosiddette operazioni sotto copertura). Il decreto legislativo in esame entra in vigore (articolo 3) il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

Alla luce delle considerazioni espresse, formula una proposta di parere favorevole sullo schema di decreto legislativo in titolo.

Non essendovi interventi in discussione generale, il PRESIDENTE rinvia il seguito dell'esame alla prossima seduta per l'espressione delle dichiarazioni di voto sulla proposta di parere testé formulata.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 8,55.

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI VIGILANZA
sull'anagrafe tributaria

Giovedì 16 dicembre 2010

Presidenza del presidente
Maurizio LEO

La seduta inizia alle ore 8,45.

INDAGINE CONOSCITIVA

Indagine conoscitiva sull'anagrafe tributaria nella prospettiva del federalismo fiscale

Audizione dei rappresentanti della Ragioneria generale dello Stato

(Svolgimento e conclusione)

Il deputato Maurizio LEO, *presidente*, avverte che, se non vi sono obiezioni, la pubblicità dei lavori sarà assicurata anche mediante l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso.

(Così rimane stabilito).

Il deputato Maurizio LEO, *presidente*, comunica che sono presenti il dottor Biagio MAZZOTTA, Capo del Servizio Studi dipartimentale, la dottoressa Laura COTTERLI, Dirigente Ufficio X del Servizio Studi dipartimentale, il dottor Ottavio RICCHI, Dirigente Ufficio II del Servizio Studi dipartimentale, il dottor Giuseppe BIANCHI Funzionario dell'Ufficio II del Servizio Studi dipartimentale. Introduce, quindi, il tema oggetto dell'audizione e cede la parola al dottor Mazzotta.

Il dottor MAZZOTTA, svolge una relazione, al termine della quale intervengono, per porre domande e formulare osservazioni, Maurizio LEO, *presidente*, il deputato Giampaolo FOGLIARDI (PD), i senatori Giuliano BARBOLINI (PD) e Lucio D'UBALDO (PD).

Il dottor MAZZOTTA, risponde alle osservazioni e ai quesiti posti, fornendo ulteriori elementi informativi.

Il deputato Maurizio LEO, *presidente*, dopo aver ringraziato tutti i presenti, dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle ore 10.

**COMITATO PARLAMENTARE
per la sicurezza della Repubblica**

Giovedì 16 dicembre 2010

Presidenza del Presidente
Massimo D'ALEMA

La seduta inizia alle ore 8,45.

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE

Il presidente D'ALEMA (PD) svolge alcune comunicazioni concernenti la documentazione pervenuta e l'organizzazione dei lavori, sulle quali intervengono il senatore ESPOSITO (PdL) e il deputato ROSATO (PD).

La seduta termina alle ore 9,10.

COMMISSIONE PARLAMENTARE per l'attuazione del federalismo fiscale

Giovedì 16 dicembre 2010

Presidenza del Presidente
Enrico LA LOGGIA

Interviene il ministro per la semplificazione normativa, Roberto Calderoli.

La seduta inizia alle ore 14,35.

ATTI DEL GOVERNO

Deliberazione della richiesta di proroga del termine per l'espressione del parere, ai sensi dell'articolo 3, comma 6, della legge n. 42 del 2009, sullo schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di federalismo fiscale municipale (Atto n. 292)

Enrico LA LOGGIA, *presidente*, avverte che, tenuto conto della complessità del provvedimento e delle diverse problematiche emerse nel corso delle audizioni, nonché della difficoltà di procedere nei lavori parlamentari per le festività natalizie, non risulta possibile concludere l'esame dello schema di decreto entro il termine previsto dell'8 gennaio prossimo. Ritiene pertanto necessario chiedere ai Presidenti delle Camere, sulla base di quanto prevede l'articolo 3, comma 6, della legge n. 42 del 2009, di disporre la proroga di venti giorni per l'espressione del parere. Chiede pertanto alla Commissione di deliberare in tal senso.

La Commissione approva.

Schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di federalismo fiscale municipale (Atto n. 292)

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio)

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto all'ordine del giorno, rinviato nella seduta del 30 novembre 2010.

Enrico LA LOGGIA, *presidente e relatore*, evidenzia come il significativo rilievo che lo schema di decreto all'esame riveste nell'ambito del processo attuativo del federalismo fiscale trovi conferma nella complessità e nello spessore delle norme da esso recate e, in conseguenza, nella elevata qualità dei contenuti emersi nel corso dell'attività istruttoria finora condotta dalla Commissione. Attività dalla quale sono emersi i numerosi aspetti positivi del provvedimento, alcuni punti sui quali il dettato normativo lascia qualche margine di incertezza applicativa e che potranno chiarirsi nel corso del dibattito, e, da ultimo, alcuni profili critici sui quali potrebbe risultare utile qualche approfondimento volto al loro superamento. E' pertanto necessario continuare il lavoro finora positivamente condotto, utilizzando i tempi ancora disponibili per la presentazione da parte dei membri della Commissione di proprie proposte e osservazioni da far confluire poi, in base agli esiti del dibattito, nel parere, per il quale auspica possa pervenirsi, come già avvenuto per alcuni dei precedenti schemi di decreto, ad una valutazione la più possibile condivisa.

Il senatore Walter VITALI (*PD*) segnala come il gruppo del Partito Democratico intenda contribuire ai lavori relativi allo schema in esame mediante la presentazione di un documento recante una complessiva proposta di modifica dello schema predisposto dal Governo (*vedi allegato 1*), che si basa sulla definizione di un'imposta comunale sui servizi non tariffabili che graverebbe su tutti i residenti, in sostituzione dell'attuale TARSU/TIA e dell'addizionale comunale IRPEF.

La proposta risulta imperniata sull'ICS (imposta comunale sui servizi) e, per quanto riguarda la cedolare secca, su un'imposta erariale compartecipata al 100 per cento dai comuni, oltre alla compartecipazione IRPEF, nel rispetto del limite massimo di pressione fiscale prevista a livello complessivo.

Ritiene inoltre utile presentare alla Commissione due ulteriori documenti che chiede vengano posti in distribuzione: il primo riguardante ciò che il Governo non ha attuato della legge n. 42 del 2009 sul federalismo fiscale, ed il secondo relativo allo schema di decreto legislativo sul federalismo regionale che dovrà essere posto in discussione dopo quello ora all'esame.

Enrico LA LOGGIA, *presidente*, precisa che, alla luce dei chiarimenti forniti dall'onorevole Vitali, sarà allegato al resoconto esclusivamente il documento elaborato dal Partito Democratico riferito allo schema in esame, mentre gli altri due documenti saranno depositati in Commissione, a disposizione dei colleghi interessati.

Il senatore Giuliano BARBOLINI (*PD*), *relatore*, annuncia la predisposizione di una relazione a propria firma (*vedi allegato 2*) diretta da un lato a inquadrare nel complesso le criticità del provvedimento in esame e dall'altro ad analizzare puntualmente alcune questioni problematiche, come emerse nel corso dell'attività istruttoria della Commissione, sulle

quali appaiono necessari chiarimenti, integrazioni e riflessioni più approfondite.

Rinviando al testo della relazione per una più completa, ma non esaustiva, analisi, richiama alcuni punti critici del provvedimento, sottolineando in linea generale che lo schema di decreto non appare coerente con i criteri e i principi fissati nella legge delega, perché non assicura ai comuni risorse certe e presenta elementi di ambiguità rispetto alle modalità di perequazione delle stesse. Sotto il profilo della conformità dello schema di decreto alla legge delega, tra le carenze del provvedimento rileva, a titolo esemplificativo, la mancata previsione di una compartecipazione al gettito di un grande tributo erariale per il finanziamento delle funzioni fondamentali, nonché la mancata introduzione di imposte di scopo e di sistemi premiali per favorire unioni e fusioni di comuni, anche attraverso l'incremento dell'autonomia impositiva o maggiori aliquote di compartecipazione ai tributi erariali, come previsto dall'articolo 12 della legge n. 42 del 2009.

Nel merito del provvedimento, evidenzia in primo luogo le implicazioni connesse all'entrata a regime della cedolare secca sugli affitti prevista dall'articolo 2, il cui impatto in termini di sistema fiscale complessivo, al di là della devoluzione o meno del relativo gettito ai comuni, può essere valutato solo conoscendo quali interventi si intende realizzare sulla tassazione delle altre forme di rendita. Ciò rappresenta, a suo avviso, un chiaro limite dello schema di decreto, ossia quello di non essere collegato a un disegno complessivo e coerente di riforma fiscale.

Un secondo aspetto da approfondire riguarda il circuito autonomia finanziaria e responsabilità dei comuni, che può essere pienamente garantito solo da un sistema di imposizione che introduca, a fianco delle tariffe da corrispondere per i servizi a domanda individuale, il principio di beneficio, e cioè che i cittadini contribuiscano al finanziamento dei servizi di prossimità erogati dal comune, quando essi hanno la caratteristica di essere indivisibili e quindi non tariffabili. Sottolinea a tale proposito che questo principio viene snaturato, in quanto nel nuovo assetto disegnato dal provvedimento in esame la fiscalità comunale si basa sostanzialmente sulla tassazione del possesso delle unità immobiliari diverse da quelle di residenza principale e sul trasferimento degli immobili.

La scelta di basare l'assetto della nuova fiscalità comunale sulla tassazione degli immobili presenta inoltre, come emerso nel corso delle audizioni, notevoli distorsioni e forti sperequazioni territoriali, che richiederanno importanti interventi di riequilibrio delle risorse.

Alla luce delle osservazioni formulate, ritiene opportuno avviare una stringente fase di valutazione utile a chiarire il complesso dei problemi evidenziati, sia sotto il profilo tecnico che politico. In particolare, occorre a suo avviso riportare al centro della riflessione, e conseguentemente del testo, il tema dell'effettiva autonomia finanziaria dei comuni, fondata sui principi della legge n. 42 del 2009.

A tale proposito, in un'ottica di convergenza con le valutazioni dell'altro relatore, auspica che da tutti i Gruppi e dal Governo pervengano

alla Commissione proposte modificative del testo orientate alla soluzione delle problematiche evidenziate.

Il senatore Paolo FRANCO (*LNP*) apprezza l'intervento del senatore Barbolini, in qualità di relatore, rispetto al documento presentato dal gruppo del Partito Democratico, che riveste un carattere alternativo rispetto al testo in esame. Ritiene peraltro che la proposta del Partito Democratico, che presenta tuttavia taluni elementi meritevoli di considerazione, risulti al di fuori dei principi contenuti nella legge delega: la base imponibile della *service tax* proposta viene individuata nella superficie delle unità immobiliari, il che risulterebbe una forma mascherata di reintroduzione dell'ICI sulla prima casa. Conviene con il senatore Barbolini sull'esistenza di diversi problemi, relativi alla formulazione del testo, emersi nel corso delle audizioni e degli incontri svolti, quale ad esempio la sperequazione territoriale tra comuni nell'ambito dello stesso territorio, a seconda della presenza o meno di seconde case. Il testo è comunque suscettibile di essere affinato e migliorato, attraverso il contributo delle proposte dei relatori. A tal fine riterrebbe utile sin dalla prossima settimana, ma anche alla ripresa dell'attività parlamentare, di procedere all'approfondimento ed alla soluzione delle questioni poste.

Il senatore Walter VITALI (*PD*) in relazione a quanto affermato dal senatore Franco, sottolinea come l'ICI sia un'imposta comunale sugli immobili, mentre l'imposta municipale cui fa riferimento la proposta del proprio gruppo, rappresenta un'imposta sostitutiva della TARSU/TIA e dell'addizionale comunale che grava sulle persone fisiche residenti in quanto fruitori dei servizi dei comuni, e specialmente su quelli non tariffabili. Con riferimento al criterio dei metri quadri, sottolinea che esso è corretto mediante due parametri: quello relativo al numero dei componenti del gruppo familiare e quello, fissato dai comuni, relativo alla quantità/qualità dei servizi erogati.

Il senatore Mario BALDASSARRI (*FLI*) entrando nel merito del provvedimento, rammenta che l'obiettivo del federalismo municipale è quello di fornire autonomia impositiva e responsabilità ai comuni in modo tale che il cittadino possa misurare esattamente i servizi che riceve e quanto paga per essi. Occorre pertanto definire quali soggetti pagheranno effettivamente, e in particolare se gli stessi siano residenti o non residenti e, inoltre, quale sarà l'oggetto dell'imposta, vale a dire la base imponibile, in quanto se si tratta di un'imposta basata sui metri quadrati si ritornerebbe ad un'imposta immobiliare legata al possesso o alla proprietà del cespite.

Con riferimento alla cedolare secca, sottolinea che il mancato gettito derivante dalla sua introduzione era in precedenza stato stimato in 2,8 miliardi di euro, mentre tale stima scende ora ad un 1 miliardo di euro. La differenza si spiegherebbe in quanto nella stima del mancato gettito dei 2,8 miliardi veniva probabilmente inclusa la possibilità, da parte degli af-

fittuari, di dedurre dall'Irpef i canoni di affitto. Nella stima attuale ciò non è previsto, non attuandosi, in tal modo, un contrasto di interessi tra le parti contraenti, con inevitabili effetti di un minore recupero di gettito.

Riterrebbe preferibile espungere dal provvedimento la parte della cedolare secca che andrebbe disciplinata con una specifica norma generale in cui la copertura dovrebbe essere assicurata secondo le ordinarie regole dettate dall'articolo 81 della Costituzione, nel cui ambito, rammenta, si fa riferimento alla finanza pubblica nel suo complesso e non all'invarianza dei saldi tra i diversi livelli di governo, come potrebbe avvenire invece nell'ambito della fiscalità di ciascun comune.

In tale prospettiva potrebbe procedersi ad azzerare l'ICI sulla prima casa rendendola detraibile dall'IRPEF, ipotizzando che il cittadino versi l'ICI e contestualmente chiedi la detrazione ai fini IRPEF. Rimarrebbe il problema degli incapienti, che tuttavia a suo avviso non sarebbe di difficile soluzione, anche in considerazione del ridotto numero degli stessi: l'ICI versata potrebbe ad esempio essere restituita dagli istituti previdenziali ovvero, in taluni casi, direttamente mediante assegno.

Il senatore Marco STRADIOTTO (*PD*) illustra uno studio da lui predisposto sugli effetti in termini numerici sui comuni degli articoli 1 e 2 dello schema in esame relativamente alla devoluzione della fiscalità immobiliare e della cedolare secca, al netto del fondo perequativo, evidenziando come alcune località turistiche e alcuni capoluoghi di provincia avrebbero un gettito molto superiore: conseguentemente si renderebbe necessario un fondo perequativo assai capiente per compensare le differenze. Ciò verrebbe a compromettere il meccanismo dell'autonomia impositiva, peraltro impedita dall'esclusione della tassazione sulla prima casa, producendo un effetto distorsivo e non ottenendo così l'obiettivo prefigurato con la legge n. 42 e con i decreti attuativi. Ritiene necessario, a tal fine, considerare anche altri cespiti al fine di garantire ai comuni una reale autonomia, senza creare un grande fondo di redistribuzione che nella sostanza non innova nulla rispetto all'attuale regime di trasferimenti, la cui differenziazione storica si è sedimentata nel tempo, generando squilibri. Tale problema va affrontato, evitando di delegarne la soluzione ad un altro strumento.

Il deputato Marco CAUSI (*PD*) ritiene opportuno segnalare alla Commissione come le numerose perplessità sinora emerse, anche nel corso delle audizioni, in ordine alla decisione di basare il nuovo sistema di finanziamento sulle seconde case trovino conferma in uno dei lavori di documentazione predisposti dagli uffici, nel quale sono rinvenibili alcune elaborazioni dati dalle quali emerge come per la gran parte dei comuni le nuove entrate divergano sensibilmente dalle entrate attuali, con situazioni in taluni casi particolarmente critiche. La suddetta decisione viene in tal modo a sovraccaricare il meccanismo di perequazione, generando forti problemi sia sul fondo di riequilibrio, nella fase transitoria, sia poi a regime sui meccanismi perequativi, che verranno ad assumere neces-

sariamente carattere orizzontale, in contrasto con la delega. Si tratta di una scelta che è stata forse compiuta con lo scopo di evitare di poggiare l'autonomia finanziaria dei comuni sulla compartecipazione all'Irpef, dal momento che le necessità di gettito potevano essere parimenti soddisfatte facendole gravare sulle imposte di registro ed ipocastali, con l'aggiunta della cedolare secca. Sicuramente ha però pesato anche la decisione di non assoggettare a tassazione l'abitazione principale, nonostante che – ritiene opportuno sottolineare – la legge di delega all'articolo 12 escluda solamente la «tassazione patrimoniale» sulla prima casa, e non le altre forme di imposizione diverse da quella patrimoniale: cita l'esempio della TARSU, che colpisce anche l'abitazione principale ma non ha natura patrimoniale, in quanto è legata all'uso di un servizio pubblico. In tal senso si muove la proposta del proprio gruppo, che fa riferimento ad una imposizione legata ai servizi resi e che viene costruita sulla base di alcuni indicatori di utilizzo degli stessi. Fa altresì rilevare come tale proposta muova da una visione complessiva del processo federalista, evitando di considerare il fisco municipale separatamente da quello regionale: a tal fine nella medesima proposta si propone la soppressione dell'addizionale comunale Irpef, dal momento che lo schema di decreto sul fisco regionale è incentrato su un gettito derivante da un consistente incremento dell'addizionale regionale. Questa visione complessiva sembra mancare agli schemi di decreto predisposti dal Governo, in cui alcuni istituti sembrano avulsi dal quadro generale, come ad esempio nel caso della cedolare secca, su cui sono già state svolte alcune considerazioni dal collega Baldassari.

Il senatore Lucio Alessio D'UBALDO (*PD*) richiamando il ragionamento del collega Stradiotto, ribadisce che lo squilibrio attuale dei trasferimenti è frutto dell'autonomia impositiva. Pertanto, nel nuovo assetto che si vuole realizzare con questo provvedimento di una maggiore autonomia impositiva e di una riduzione dei trasferimenti, tali squilibri saranno ancora più accentuati e richiederanno forti interventi di riequilibrio, se l'intenzione del Governo è quella di creare un sistema più perequato.

Sottolinea, inoltre, che il federalismo a livello comunale viene valutato confrontando i dati delle nuove entrate devolute con quelli relativi ai trasferimenti da sopprimere: in tal modo se in un comune si ha un segno positivo allora il federalismo verrà ritenuto una cosa auspicabile, se invece c'è il segno meno sarà valutato negativamente.

Enrico LA LOGGIA, *presidente e relatore*, osserva come nel corso dell'esame odierno siano emerse numerose questioni meritevoli di approfondimento, una delle quali a proprio parere è costituita dalla forte differenziazione territoriale del gettito rinveniente dalle seconde case, che renderebbero utile, oltre ad un proseguimento della discussione, lo svolgimento di un lavoro anche informale e di natura tecnica nell'ambito della Commissione. Sulla base dei tempi disponibili a seguito della richiesta di proroga del termine, tale lavoro potrebbe svolgersi, qualora la Commis-

sione ne convenga, nei primi giorni della prossima settimana nonché in quella di inizio delle attività dopo la pausa per le festività, per poi procedere, nel corso della settimana successiva a quest'ultima, alla prosecuzione della discussione in Commissione, onde pervenire il prima possibile all'espressione del parere.

La Commissione concorda.

Enrico LA LOGGIA, *presidente e relatore*, nessun altro chiedendo di intervenire rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle ore 15,50.

AVVERTENZA

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

**UFFICIO DI PRESIDENZA
INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

ALLEGATO 1

**Schema di decreto legislativo recante disposizioni in materiali
di federalismo fiscale municipale (Atto n. 292)****PROPOSTA DEL GRUPPO PARTITO DEMOCRATICO***RELAZIONE*

Lo schema di decreto legislativo in materia di federalismo fiscale municipale, in attuazione della legge n. 42 del 2009, è il primo fra quelli finora approvati in via preliminare dal Governo che affronta importanti questioni di assetto del sistema fiscale.

Pur essendo, infatti, relativo al solo sistema fiscale dei comuni, si intreccia in modo rilevante, e talvolta problematico, con il tema della fiscalità immobiliare, e con quello ancora più generale della tassazione dei redditi generati da investimenti.

Sotto questo aspetto, un chiaro limite dello schema di decreto è quello di non essere collegato a un disegno complessivo e coerente di riforma fiscale.

In particolare, la cosiddetta «cedolare secca» sugli affitti, e cioè l'introduzione di un'imposta sostitutiva sui redditi delle persone fisiche derivanti da canoni di locazione ad una aliquota del 20%, è una proposta il cui impatto in termini di sistema fiscale complessivo, al di là della devoluzione o meno del relativo gettito ai comuni, può essere valutato solo conoscendo quali interventi si intende realizzare sulla tassazione delle altre forme di rendita.

Il Partito democratico ha già presentato proposte compiute in materia di riforma della fiscalità, a partire dalla Legge Finanziaria per il 2010, in seguito al decreto legge n. 78 del 2010 e da ultimo alla Legge di Stabilità 2011. All'Assemblea Nazionale di Varese del PD dell'8 e 9 ottobre scorso è stato approvato un documento che contiene una proposta complessiva di riforma fiscale. Nulla è ancora emerso, al di là degli annunci, sulla «riforma fiscale» del Governo, e la «cedolare secca» sugli affitti è destinata a restare, pertanto, una proposta solitaria.

In questo contesto, si tratta quindi di una proposta discutibile, con impatto redistributivo di tipo regressivo e con scarsa probabilità di fare emergere il sommerso esistente nel settore delle locazioni immobiliari.

Diversa sarebbe la valutazione se, in linea con le proposte già avanzate dal PD, la «sostitutiva» sugli affitti venisse applicata solo ai contratti sottoscritti successivamente all'entrata in vigore del nuovo sistema, in

modo da favorire la traslazione a vantaggio degli inquilini di almeno una parte del beneficio fiscale accordato.

Tali criticità vengono poi ampliate da ulteriori rilievi. In primo luogo, la stima della perdita di gettito (circa un miliardo il primo anno) è inferiore, significativamente, al confronto con analoghe stime fatte in passato dalla Ragioneria Generale dello Stato, sia nella presente che nella precedente legislatura. Non è chiaro cosa abbia determinato una così consistente 3 modificazione delle precedenti previsioni. In secondo luogo, la stima del recupero di tale perdita grazie all'emersione del sommerso (440 milioni fin dal primo anno e poi un miliardo entro tre anni) appare palesemente non prudenziale e non suffragata da elementi fattuali: a sostegno di ipotesi più prudenziali possono essere portati i modesti dati relativi all'emersione di gettito ottenuta grazie alle recenti norme di partecipazione dei comuni all'accertamento. Infine, il testo del decreto comporta che il rischio di andamenti difforni da quelli contenuti nelle stime di previsione portate in copertura dalla relazione tecnica sia interamente a carico dei comuni, e ciò sembra davvero aggiungere al danno dei tagli già apportati alla finanza comunale insostenibili ulteriori decurtazioni.

A completare il giudizio di un intervento confuso e incompleto nel complesso settore della fiscalità immobiliare concorre la previsione che la nuova IMU, sostitutiva a regime dell'ICI, venga abbattuta del 50 per cento per tutte le locazioni, senza distinguere quelle a canone concordato.

Di fatto, le proposte del decreto tolgono ogni spazio alla convenienza del canale del canone concordato, e ciò è stato rilevato in modo critico in sede di audizione da tutte le categorie, sia dai proprietari che dagli inquilini.

Lo schema di decreto non dà avvio al «federalismo», ma si limita ad introdurre una lunga fase provvisoria, ricca di elementi di discrezionalità, potenziale instabilità, incoerenza con i principi e i criteri direttivi della legge delega.

Ciò vale non solo per la fase transitoria, ma anche per quella che nello schema di decreto è considerata la fase «a regime». L'aleatorietà dell'intera costruzione è testimoniata dallo stesso estensore delle norme. L'articolo 8, comma 4, con riferimento all'intero decreto legislativo, e quindi sia alla fase transitoria che a quella «a regime», afferma che: «il presente decreto legislativo concorre ad assicurare, in prima applicazione della legge 5 maggio 2009, n. 42, e in via transitoria, l'autonomia di entrata ai comuni».

In pratica è tutto transitorio e di «prima applicazione», e non si affronta la reale sostenibilità complessiva delle proposte. La norma di «salvaguardia» appena citata appare uno scudo prudenziale rispetto alle proposte contenute nel decreto, le quali non definiscono l'esatta entità delle risorse da assicurare ai governi comunali, non introducono una reale autonomia impositiva, non introducono una compartecipazione al gettito di un grande tributo erariale, come previsto dalla legge delega, non definiscono le modalità di approvvigionamento e di funzionamento dei fondi perequa-

tivi previsti dalla legge delega, anche in relazione al graduale processo di introduzione dei fabbisogni *standard*.

Il federalismo, soprattutto a livello comunale, e quindi dell'istituzione principe del governo di prossimità nel nostro ordinamento, non può che essere un assetto in cui possa essere esercitato in modo trasparente il circuito autonomia-responsabilità.

Un assetto che, come stabilito nel decreto legge n. 78 del 2010, non dovrà tenere conto dei tagli apportati alla finanza comunale nell'ultima manovra triennale di finanza pubblica, che ha ridotto i trasferimenti statali ai comuni (quelli che con il decreto in esame devono essere in qualche modo «fiscalizzati») da 14,5 a 13 miliardi nel 2011 e poi a 12 miliardi a partire dal 2012. Visto che non c'è alcuna possibilità di dare copertura finanziaria, in questa fase, ai tagli già operati, è chiaro che questo decreto non sta attuando il federalismo, che resta quello scritto nella legge n. 42 del 2009.

Uno dei punti innovativi dello schema di decreto è la devoluzione ai comuni del gettito delle imposte di registro e di bollo legate agli immobili e delle imposte ipotecarie e catastali. Si tratta di un gettito stimato al 2011 in 6,6 miliardi, cui si aggiunge il gettito dell'IRPEF sui redditi fondiari il quale, compresa la cedolare secca, varrebbe circa 9 miliardi. In una prima fase questi gettiti confluiscono in un «fondo di riequilibrio» per essere riattribuiti ai comuni, previa «scrematura» dell'eccesso di approvvigionamento rispetto ai trasferimenti da fiscalizzare, attraverso una ben strana compartecipazione statale al fondo stesso. Nella fase «a regime» le imposte di registro, di bollo, ipotecarie e catastali vengono assorbite dalla componente «trasferimento» della nuova IMU. L'IRPEF sui redditi fondiari, esclusa quella sugli immobili residenziali locati, viene assorbita dalla componente «possesso» della nuova IMU, insieme con l'ICI. Mentre la «cedolare secca», devoluta ma presumibilmente non gestita dai comuni, vive di vita propria.

L'attribuzione ai comuni di fonti di approvvigionamento finanziario che, nel complesso, superano l'entità dei trasferimenti da fiscalizzare sembra autorizzare il legislatore delegato a dimenticarsi della precisa previsione, in legge delega, per una compartecipazione (all'IVA e/o all'IRPEF). La questione non è semplice e necessita di ulteriori approfondimenti di merito sul piano sia finanziario che giuridico. C'è bisogno, in altri termini, di un'accurata valutazione, perché molti sono i punti ancora oscuri, anche dopo le audizioni tecniche in sede parlamentare. E fra questi, si segnalano, in modo del tutto non esaustivo:

a) la devoluzione ai Comuni delle imposte di registro e di bollo legate agli immobili e delle imposte ipotecarie e catastali è una proposta più volte avanzata in passato e può ritenersi interessante. Tuttavia, si tratta di gettiti che si evolvono nel tempo in modo non sistematico. Occorrerebbe verificare, ad esempio, gli impatti che la crisi economica, e dei valori 5 immobiliari, dovrebbe avere esercitato sul gettito effettivo, posto che le stime esistenti partono da un ultimo dato certo relativo al 2008.

E occorrerebbe verificare l'evoluzione nel tempo di tale gettito, che soprattutto nei comuni di piccola dimensione dovrebbe avere un'elevata componente di aleatorietà. Non a caso, quando dal mondo dei comuni venne avanzata in passato una proposta simile, la si limitava ai comuni di dimensione media e grande. I dati necessari a questa valutazione non sono ancora disponibili, e in ogni caso è difficile pensare all'IMU-trasferimento come elemento di autentica autonomia impositiva per tutti i Comuni;

b) il punto precedente vale per la fase «a regime», in merito alla quale ulteriori chiarimenti vanno raccolti in sede di lavoro parlamentare, almeno sotto il profilo della relazione fra IMU-trasferimento e singoli adempimenti da cui nasce il presupposto per il pagamento dell'imposta. La proposta viene infatti motivata anche sotto il segno della semplificazione, ma in realtà non sembra che semplificazione ci possa essere, se vengono mantenuti inalterati i presupposti. In caso contrario, e cioè se semplificazione c'è, occorre che venga eliminata o modificata la vigente legislazione che obbliga al pagamento di registro e bollo una serie di atti. Lo schema di decreto legislativo è abbastanza oscuro in materia, ad esempio con riguardo alla questione del trattamento degli atti di successione e di donazione;

c) nella fase transitoria il «fondo di riequilibrio» viene ripartito fra i comuni, al netto della compartecipazione statale. E' chiaro che non è questo il fondo perequativo stabilito dalla legge n. 42 del 2009, soprattutto perché si tratta di una perequazione orizzontale (dai comuni che hanno molto gettito ai comuni che ne hanno poco) e non verticale (dallo Stato a tutti i comuni, sulla base della differenza fra fabbisogno *standard* ed entrate proprie *standard*). I criteri del riparto durante la fase transitoria non sono stabiliti dal decreto legislativo e rimandano a una concertazione «neo-corporativa» in sede di Conferenza Stato-città. È grave, soprattutto, che nessun legame sia previsto fra la definizione del «quantum» da ripartire anno dopo anno, i criteri con cui effettuare il riparto e il processo di coordinamento dinamico della finanza pubblica stabilito dalla legge n. 42 del 2009 e dalla legge n. 196 del 2009 di riforma della contabilità e finanza pubblica (fabbisogni *standard*, patto di convergenza, obiettivi di servizio, ecc.). Questa mancanza di connessione esautorava totalmente il Parlamento dalle decisioni in merito alla finanza comunale (fatta esclusione per il solo Patto di stabilità), e ciò non sembra affatto sostenibile sul piano giuridico e non solo su quello politico;

d) il rilievo critico di cui al punto precedente si estende anche alla fase «a regime», anzi soprattutto a quella. Se infatti tutti i tributi di cui si discute venissero attribuiti alla titolarità 6 dei singoli comuni, visto che si tratta di tributi che, espressi in termini pro-capite, sono distribuiti in modo molto poco uniforme (ad esempio, favorendo i comuni nel cui territorio ci siano molte case in affitto e molte seconde case nella disponibilità del proprietario ovvero molte transazioni immobiliari), si tratta a questo punto di capire come si intende «chiudere» l'intero sistema. Se un fondo perequativo statale dovesse intervenire a finanziare solo i comuni che hanno poco

imponibile, si avrebbe nel complesso una crescita delle risorse destinate alla spesa comunale, in funzione però della distribuzione idiosincratICA delle basi imponibili e non del processo di convergenza ai fabbisogni *standard*. Se invece i comuni a base imponibile più ricca venissero chiamati a finanziare il fondo perequativo, si avrebbe un fondo a carattere orizzontale e non verticale. In entrambe i casi si sarebbe nettamente fuori dai principi della legge delega, con un reale rischio di opponibilità al processo nelle sedi giurisdizionali.

L'ultimo punto sollevato assume grande rilievo, in quanto si amplifica ulteriormente quando si consideri che anche l'IMU-possesso è distribuita in modo fortemente disomogeneo sul territorio. Si tratta, si badi bene, di una disomogeneità molto rilevante fra centronord e sud. Ma rilevante anche all'interno delle diverse circoscrizioni territoriali, in relazione alla effettiva distribuzione sul territorio degli immobili residenziali non abitati dal proprietario, siano esse affittate o meno. E che quindi avvantaggia le città di dimensione maggiore e i comuni turistici al confronto con le città di minore dimensione e con quelle che non hanno attrattività per le seconde case.

Si capisce bene, allora, che il tentativo di «sovrafinanziare» i comuni con la devoluzione di gettiti «in eccesso», in modo da evitare ogni forma di compartecipazione, genera un effettivo rischio di instabilità per l'intero sistema. Ogni anno, Stato e comuni dovranno contrattare il livello della compartecipazione statale al gettito dei tributi devoluti, piuttosto che quello della compartecipazione dei comuni all'IVA o all'IRPEF. E ogni anno dovranno poi ripartirsi il fondo di riequilibrio senza precisi criteri. E questo processo rischia di protrarsi anche nella fase «a regime».

Con un vero rischio: quello che nulla cambi nei fatti.

Il fondo di riequilibrio null'altro è se non un fondo analogo a quello oggi esistente per i trasferimenti, con l'unica differenza di un ruolo più forte per il Ministero dell'economia al confronto con il Ministero degli interni. E in assenza di criteri di riparto è probabile che prevalga l'unico criterio possibile, quello di allinearsi alla spesa storica.⁷ In sintesi, se guardiamo alle proposte per la fase «a regime» (la «patrimonializzazione dell'IRPEF e delle relative addizionali sui redditi immobiliari relativi agli immobili non locati, l'attenuazione della tassazione sui trasferimenti immobiliari, la tassazione dei canoni di locazione mediante un'imposta sostitutiva proporzionale) si tratta di interventi che hanno portata limitata e marginale al confronto con l'attuale sistema, e hanno potenziali effetti destabilizzanti per la finanza comunale. Viene, infine, mantenuta, nelle proposte del Governo, l'addizionale comunale all'IRPEF, che si andrà a sommare all'addizionale regionale, a sua volta potenziata e amplificata, secondo le proposte contenute nel parallelo schema di decreto relativo al fisco regionale.

L'autonomia impositiva dei comuni verrebbe garantita dalla «nuova» IMU. Non si tratta però di vera autonomia impositiva. Dell'IMU-trasferimento si è già detto, anche se la proposta prevede la possibilità di una

flessibilità delle aliquote manovrabile localmente, ma analoghe considerazioni valgono per l'IMU-possesso, che dovrebbe riassorbire ciò che resta della vecchia ICI e l'attuale prelievo IRPEF sui redditi fondiari. Un'autonomia basata sulle sole seconde case non è vera autonomia: lascia scoperti i comuni nei cui territori ci sono poche seconde case (e magari tantissime case di abitazione principale: si pensi a qualsiasi comune giacente nell'intorno metropolitano di una grande città) e non assoggetta gli amministratori al controllo da parte dei residenti. Se i residenti non pagano nulla per il finanziamento dei servizi comunali di prossimità, a meno che non siano proprietari di case locate, e se il fisco comunale dipende solo dai non residenti, che non votano in quel comune, non si comprende come possa realizzarsi il circuito «autonomia-responsabilità».

Se si guarda anche all'IMU-possesso, è chiaro perché finora non si è affrontato il tema fondi perequativi, né di stabilire l'aliquota base per la nuova imposta. Sarebbe facile verificare che si realizzerebbero sul territorio situazioni di gravissima sperequazione, e quindi di difficoltà nel disegno dei fondi perequativi.

Il rinvio della determinazione dell'aliquota base dell'IMU-possesso ad un DPCM, che avrebbe dovuto essere emanato entro il 30 novembre scorso, ha suscitato le legittime preoccupazioni delle associazioni dei proprietari di immobili che si sono manifestate nel corso delle audizioni nella Commissione parlamentare. Tenendo conto della riduzione del 50 per cento dell'imposta per gli immobili locati e per immobili relativi all'esercizio di attività di impresa, arti e professioni, ovvero posseduti da enti non commerciali, è ragionevole pensare che per garantire il gettito l'aliquota base debba essere determinata attorno al 12-14 per mille, 8 con un forte aggravio rispetto alla situazione attuale. L'IMU-possesso si rivela così per quello che è, una super-patrimoniale sulle seconde case.

L'abolizione dell'ICI prima casa sulla metà delle famiglie italiane in possesso degli immobili medi e medio-alti su cui si pagava un'ICI superiore a 300 euro, in quanto gli altri proprietari erano già stati esentati dalla norma contenuta nella Legge Finanziaria per il 2008, ha creato la necessità di sostituire 3,4 miliardi di gettito che erano distribuiti sul territorio in modo sicuramente più omogeneo di quello delle nuove basi imponibili che si vogliono assegnare ai comuni (rendita su immobili diversi dalle prime case e imposte sui trasferimenti immobiliari). Chiamare queste nuove basi imponibili a sostituire quel gettito, oltre agli altri trasferimenti storici, è impresa quasi impossibile. Lo è, comunque, dentro l'impianto della legge delega che il Parlamento ha approvato in attuazione dell'articolo 119 della Costituzione.

Tutto quanto ciò premesso, appare del tutto necessario formulare una proposta alternativa finalizzata a rimuovere le criticità che rischiano di snaturare il disegno predisposto con la legge n. 42 del 2009 e di creare ulteriori difficoltà per i comuni.

La proposta complessiva di riforma fiscale del PD prevede una revisione profonda degli attuali meccanismi di fiscalità comunale e immobiliare.

L'autonomia e la responsabilità dei Comuni nella gestione delle loro risorse può essere pienamente garantita solo da un sistema di imposizione che reintroduca il principio di beneficio, e cioè che tutti i cittadini contribuiscano al finanziamento dei servizi di prossimità erogati dal comune quando essi hanno la caratteristica di essere indivisibili e quindi non tariffabili.

Questo fondamentale principio, assicurato dal sistema in vigore prima dell'abolizione completa dell'ICI sull'abitazione principale, è del tutto assente nella proposta del Governo, poiché in essa la fiscalità comunale si basa sostanzialmente sul possesso delle seconde case e sul trasferimento degli immobili.

Con il presente schema di decreto legislativo, il gruppo del Partito democratico nella Commissione parlamentare per il federalismo fiscale propone che la fiscalità comunale si fondi, per una parte consistente, sull'introduzione di una Imposta comunale sui servizi (ICS), accanto alle altre entrate proprie attualmente vigenti e ad ulteriori tributi propri e di scopo, e per la restante parte sulla compartecipazione al cento per cento del gettito dell'imposta sostitutiva sui canoni da locazione relativamente agli immobili ubicati sul territorio comunale, al gettito della compartecipazione comunale all'IRPEF, nonché sui trasferimenti di risorse del Fondo perequativo per il finanziamento dei comuni.

Al fine di poter esercitare l'autonomia tributaria dei comuni senza produrre aumenti della pressione fiscale complessiva, la Decisione annuale di finanza pubblica dovrà contenere, in attuazione dell'articolo 28, comma 2, lettera b) della legge 5 maggio 2009, n. 42, e dell'articolo 10, comma 2, lettera b) della legge 31 dicembre 2009, n. 196, il limite massimo della pressione fiscale e il suo riparto tra i diversi livelli di governo su base triennale (art. 1).

Con riguardo all'autonomia impositiva dei comuni, si propone di introdurre una Imposta comunale sui servizi (Ics) quale principale tributo manovrabile per i comuni, in sostituzione dell'attuale TARSU/TIA sugli immobili ad uso residenziale e dell'addizionale comunale all'IRPEF. L'Imposta comunale sui servizi ha come presupposto la residenza, il soggiorno o il domicilio del contribuente nel territorio comunale e si configura come un prelievo sul consumo dei servizi non strettamente tariffabili forniti dal comune (come ad esempio le strade, l'illuminazione pubblica, il ciclo dei rifiuti, l'anagrafe, ecc.).

La base imponibile dell'imposta è determinata dalla superficie dell'unità immobiliare di residenza o di domicilio, corretta per l'indice di cui all'allegato A del decreto legislativo formulato sul numero di coloro che vi risiedono o soggiornano stabilmente, e per l'indice della dotazione dei servizi del comune di cui all'allegato B. Tale indice può essere differenziato a seconda della zona di residenza e della disponibilità di servizi, compresa la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti poichè la TARSU/TIA viene abolita per gli immobili ad uso residenziale. L'indice di dotazione dei servizi di ciascun comune è definito sulla base di parametri uniformi concordati in sede di Conferenza Stato-Città ed autonomie locali.

Nel caso di abitazioni locate a locatari stabilmente domiciliati nell'immobile, al contribuente locatario è riconosciuta la possibilità di detrarre dal canone di locazione un ammontare pari al 40 per cento dell'imposta dovuta (art. 2).

Ad integrazione dell'imposta comunale sui servizi, e delle altre entrate proprie attualmente vigenti, sono estese a tutti i comuni le ulteriori facoltà impositive previste per il comune di Roma dai commi 14 e 16 dell'articolo 14 della legge 30 luglio 2010, n. 122, di conversione del decreto legge 30 maggio 2010, n. 78.

Pertanto a tutti i comuni è riconosciuta la facoltà di introdurre, con apposita deliberazione della giunta comunale: *a)* un'addizionale sui diritti d'imbarco dei passeggeri sugli aeromobili in partenza dagli aeroporti, qualora presenti nel territorio comunale, fino ad un massimo di 1 euro per passeggero; *b)* un contributo di soggiorno a carico di coloro che alloggiano nelle strutture ricettive del territorio comunale, da applicare secondo criteri di gradualità in proporzione alla loro classificazione fino all'importo massimo di 10 euro per notte di 10 soggiorno; *c)* un contributo straordinario nella misura massima del 66 per cento del maggior valore immobiliare conseguibile, a fronte di rilevanti valorizzazioni immobiliari generate dallo strumento urbanistico generale, in via diretta o indiretta, rispetto alla disciplina previgente per la realizzazione di finalità pubbliche o di interesse generale, ivi comprese quelle di riqualificazione urbana, di tutela ambientale, edilizia e sociale. Detto contributo deve essere destinato alla realizzazione di opere pubbliche o di interesse generale ricadenti nell'ambito di intervento cui accede, e può essere in parte volto anche a finanziare la spesa corrente, da destinare a progettazioni ed esecuzioni di opere di interesse generale, nonché alle attività urbanistiche e servizio del territorio. Sono fatti salvi, in ogni caso, gli impegni di corresponsione di contributo straordinario già assunti dal privato operatore in sede di accordo o di atto d'obbligo a far data dall'entrata in vigore dello strumento urbanistico generale vigente; *d)* una maggiorazione della tariffa di cui all'articolo 62, comma 2, lettera *d)*, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, in modo tale che il limite del 25 per cento ivi indicato possa essere elevato sino al 50 per cento; *e)* una maggiorazione, fino al 3 per mille, dell'ICI sulle abitazioni diverse dalla prima casa, tenute a disposizione. Nell'ambito della deliberazione Comunale o di deliberazione successiva adottata in seduta pubblica, deve essere indicata espressamente la durata e l'entità dell'imposta, nonché le modalità di pagamento e le eventuali esenzioni ed agevolazioni a carico di particolari categorie di contribuenti (art. 3).

Il quadro delle risorse finanziarie messe a disposizione dei comuni viene integrato dal trasferimento ad essi, a titolo di compartecipazione, relativamente agli immobili ubicati sul loro territorio, del gettito di una imposta sostitutiva sui redditi delle persone fisiche derivanti da canoni di locazione ad una aliquota al 20% (la cosiddetta «cedolare secca») solo per i contratti sottoscritti successivamente all'entrata in vigore del nuovo sistema. In questo modo si favorisce il trasferimento a vantaggio degli in-

quilini di almeno una parte del beneficio fiscale accordato. Conseguentemente, si propone di mantenere l'ICI sugli immobili diversi dall'abitazione principale e di azzerarla sugli immobili locati a canone concordato (art. 4).

Al completamento del sistema di finanziamento dei comuni, si prevede, infine, con le quote del fondo perequativo e l'istituzione di una compartecipazione all'IRPEF determinata in via residuale, in modo che sia garantito il finanziamento integrale delle funzioni fondamentali e dei livelli essenziali delle prestazioni come previsto dalla legge delega.

Circa l'attribuzione ai comuni delle imposte relative ai trasferimenti immobiliari, contenuta nello schema di decreto proposto dal Governo, il gruppo del Partito democratico si riserva di avanzare ulteriori specifiche proposte.

SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO**recante****«DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SISTEMA FISCALE
DEI COMUNI»**

VISTI gli articoli 76, 87, quinto comma, 117 e 119 della Costituzione;

VISTA la legge 5 maggio 2009, n. 42, recante «delega al Governo in materia di federalismo fiscale, in attuazione dell'articolo 119 della Costituzione» e, in particolare, gli articoli 2, comma 2, 11, 12, 21 e 26;

VISTA l'intesa sancita in sede di Conferenza unificata ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281,

VISTI il parere della Commissione parlamentare per l'attuazione del federalismo fiscale di cui all'articolo 3 della legge 5 maggio 2009, n. 42, e i pareri delle Commissioni parlamentari competenti per le conseguenze di carattere finanziario della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

SU PROPOSTA del Ministro dell'economia e delle finanze, del Ministro per le riforme per il federalismo, del Ministro per la semplificazione normativa, del Ministro per i rapporti con le regioni e del Ministro per le politiche europee, di concerto con il Ministro dell'interno e con il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione;

CAPO I**SISTEMA FISCALE DEI COMUNI****Art. 1.**

(Sistema fiscale dei comuni a regime)

1. In attuazione della legge 5 maggio 2009, n. 42, recante delega al Governo in materia di federalismo fiscale, fatte salve le disposizioni vigenti in materia di entrate proprie dei comuni, per il loro finanziamento sono introdotte nell'ordinamento fiscale le seguenti ulteriori forme di imposizione:

- a) una imposta comunale sui servizi;
- b) altri tributi propri e di scopo.

2. Sono attribuite, altresì, ai comuni:

- a) il gettito dell'imposta sostitutiva sui canoni da locazione;
- b) il gettito della compartecipazione comunale all'IRPEF;
- c) le risorse del Fondo perequativo per il finanziamento dei comuni.

3. Il sistema perequativo dei comuni, di cui all'articolo 13 della legge n. 42 del 2009, è definito con apposito decreto legislativo da emanarsi entro il 28 febbraio 2011.

4. In attuazione dell'articolo 28, comma 2, lettera b) della medesima legge 5 maggio 2009, n. 42, e dell'articolo 10, comma 2, lettera b) della legge 31 dicembre 2009, n. 196, la Decisione di finanza pubblica dovrà contenere, su base triennale, il limite massimo della pressione fiscale e il suo riparto tra i diversi livelli di governo.

CAPO II

AUTONOMIA IMPOSITIVA DEI COMUNI

Art. 2.

(Imposta comunale sui servizi)

1. A decorrere dall'anno 2012 è istituita l'imposta comunale sui servizi. 14 2. Presupposto dell'imposta è la residenza, il soggiorno o il domicilio nel territorio comunale.

3. Ai fini dell'imposta di cui al comma 1, per servizi si intende il complesso dei servizi di natura collettiva non strettamente tariffabili forniti dal comune in favore dei soggetti residenti, soggiornanti o domiciliati nel territorio comunale.

4. Soggetti passivi dell'imposta sono:

a) le persone fisiche che risiedono o sono stabilmente domiciliate nel territorio del comune, con esclusione dei minori; si considerano stabilmente domiciliati i titolari di contratto ad uso abitativo con durata superiore ad un anno.

b) i proprietari di immobile adibito ad uso residenziale/abitativo nel caso in cui questo sia locato a soggetti che non vi sono domiciliati in modo stabile o sia tenuto a disposizione.

5. La base imponibile dell'imposta è determinata dalla superficie dell'unità immobiliare di residenza o di domicilio, corretta con l'indice di cui all'allegato A, formulato sul numero di coloro che vi risiedono o soggiornano stabilmente, e per l'indice della dotazione di servizi del comune di cui all'allegato B. Tale indice può essere differenziato a seconda della zona di residenza e della disponibilità di servizi. L'indice di dotazione dei servizi di ciascun comune è definito sulla base di parametri uniformi concordati in sede di Conferenza Stato-Città ed autonomie locali.

6. Per la determinazione dell'imposta si applica la formula di cui all'allegato B al presente decreto legislativo. L'aliquota di cui all'allegato B è stabilita dal consiglio comunale, con deliberazione da adottare entro il 31 ottobre di ogni anno, con effetto per l'anno successivo. L'aliquota può variare da un minimo di euro metro quadrato/contribuente ad un massimo di euro metro quadrato/contribuente. L'aliquota può essere diversificata ed agevolata in rapporto alle diverse tipologie di soggetti di cui al comma 4. Se la delibera non è adottata entro tale termine, si applica l'imposta base.

7. Nei casi previsti al comma 4, punto b), il numero di individui da utilizzare per il calcolo dell'imposta è determinato forfettariamente in funzione della superficie dell'immobile secondo criteri successivamente specificati.

8. Nel caso di abitazioni locate a locatari stabilmente domiciliati nell'immobile, al contribuente locatario è riconosciuta la possibilità di detrarre dal canone di locazione un ammontare pari al 40 per cento dell'imposta dovuta.

9. L'imposta è liquidata, accertata e riscossa da ciascun comune per i soggetti di cui al comma 4. L'imposta è dovuta dai soggetti indicati dal comma 4, entro il 30 giugno di ciascun anno, 15 anche mediante rateizzazione dell'importo secondo le modalità definite con apposita delibera comunale.

10. Il comune controlla i versamenti e le dichiarazioni presentate ai sensi del comma 9 e, sulla base dei dati ed elementi direttamente desumibili dalle dichiarazioni provvede anche a correggere gli errori materiali e di calcolo e liquida l'imposta. Il comune emette avviso di liquidazione, con l'indicazione dei criteri adottati, dell'imposta o maggiore imposta dovuta e delle sanzioni ed interessi dovuti.

11. Il comune provvede alla rettifica delle dichiarazioni e delle denunce nel caso di infedeltà, incompletezza od inesattezza ovvero provvede all'accertamento d'ufficio nel caso di omessa presentazione. A tal fine emette avviso di accertamento motivato con la liquidazione dell'imposta o maggiore imposta dovuta e delle relative sanzioni ed interessi; l'avviso deve essere notificato, anche a mezzo posta mediante raccomandata con avviso di ricevimento, al contribuente, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione o la denuncia ovvero, per gli anni in cui queste non dovevano essere presentate, a quello nel corso del quale è stato o doveva essere eseguito il versamento dell'imposta. Nel caso di omessa presentazione, l'avviso di accertamento deve essere notificato entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o la denuncia avrebbero dovuto essere presentate ovvero a quello nel corso del quale è stato o doveva essere eseguito il versamento dell'imposta.

12. Gli avvisi di liquidazione e di accertamento devono essere motivati in relazione ai presupposti di fatto ed alle ragioni giuridiche che li hanno determinati.

13. Ai fini dell'esercizio dell'attività di liquidazione ed accertamento i comuni possono invitare i contribuenti, indicandone il motivo, a esibire o trasmettere atti e documenti; inviare ai contribuenti questionari relativi a dati e notizie di carattere specifico, con invito a restituirli compilati e firmati; richiedere dati, notizie ed elementi rilevanti nei confronti dei singoli contribuenti agli uffici pubblici competenti, con esenzione di spese e diritti.

14. Con delibera della giunta comunale è designato un funzionario cui sono conferiti le funzioni e i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale dell'imposta; il predetto funzionario sottoscrive anche le richieste, gli avvisi e i provvedimenti, appone il visto di esecutività sui ruoli e dispone i rimborsi.

15. Le somme liquidate dal Comune per imposta, sanzioni ed interessi, se non versate, con le modalità indicate da apposita delibera comunale, entro il termine di sessanta giorni dalla notificazione dell'avviso di liquidazione o dell'avviso di accertamento, sono riscosse, salvo 16 che sia stato emesso provvedimento di sospensione, coattivamente mediante ruolo secondo le disposizioni di cui al D.P.R. 28 gennaio 1988, n. 43, e successive modificazioni.

16. I soggetti di cui al comma 4 possono richiedere al comune al quale è stata versata l'imposta il rimborso delle somme versate e non dovute, entro il termine di tre anni dal giorno del pagamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione. Sulle somme dovute al contribuente spettano gli interessi.

17. Per l'omessa presentazione della dichiarazione o denuncia si applica una sanzione amministrativa dal cento al duecento per cento del tributo dovuto, con un minimo di euro cento. Se la dichiarazione o la denuncia sono infedeli si applica una sanzione amministrativa dal cinquanta al cento per cento della maggiore imposta dovuta. Se l'omissione o l'errore attengono ad elementi non incidenti sull'ammontare dell'imposta, si applica la sanzione amministrativa da euro cento ad euro cinquecento. La stessa sanzione si applica per le violazioni concernenti la mancata esibizione o trasmissione di atti e documenti, ovvero per la mancata restituzione di questionari nei sessanta giorni dalla richiesta o per la loro mancata compilazione o compilazione incompleta o infedele. Le predette sanzioni sono ridotte ad un quarto se, entro il termine per ricorrere alle commissioni tributarie, interviene adesione del contribuente con il pagamento del tributo, se dovuto, e della sanzione. La contestazione della violazione non collegata all'ammontare del tributo deve avvenire, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è commessa la violazione.

Art. 3.

(Altri tributi propri e di scopo)

1. I Comuni a decorrere dall'anno 2012, possono introdurre, con apposita deliberazione della giunta comunale:

a) un'addizionale sui diritti d'imbarco dei passeggeri sugli aeromobili in partenza dagli aeroporti, qualora presenti nel territorio comunale, fino ad un massimo di 1 euro per passeggero;

b) un contributo di soggiorno a carico di coloro che alloggiano nelle strutture ricettive del territorio comunale, da applicare secondo criteri di gradualità in proporzione alla loro classificazione fino all'importo massimo di 10 euro per notte di soggiorno;

c) un contributo straordinario nella misura massima del 66 per cento del maggior valore immobiliare conseguibile, a fronte di rilevanti valorizzazioni immobiliari generate dallo strumento urbanistico generale, in via diretta o indiretta, rispetto alla disciplina previgente per la realizzazione di finalità pubbliche o di interesse generale, ivi comprese quelle di riqualificazione urbana, di tutela ambientale, edilizia e sociale. Detto contributo deve essere destinato alla realizzazione di opere pubbliche o di interesse generale ricadenti nell'ambito di intervento cui accede, e può essere in parte volto anche a finanziare la spesa corrente, da destinare a progettazioni ed esecuzioni di opere di interesse generale, nonché alle attività urbanistiche e servizio del territorio. Sono fatti salvi, in ogni caso, gli impegni di corresponsione di contributo straordinario già assunti dal privato operatore in sede di accordo o di atto d'obbligo a far data dall'entrata in vigore dello strumento urbanistico generale vigente;

d) una maggiorazione della tariffa di cui all'articolo 62, comma 2, lettera d), del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, in modo tale che il limite del 25 per cento ivi indicato possa essere elevato sino al 50 per cento;

e) una maggiorazione, fino al 3 per mille, dell'ICI sulle abitazioni diverse dalla prima casa, tenute a disposizione.

2. Nell'ambito della deliberazione comunale o di deliberazione successiva adottata in seduta pubblica, deve essere indicata espressamente la durata e l'entità dell'imposta, nonché le modalità di pagamento e le eventuali esenzioni ed agevolazioni a carico di particolari categorie di contribuenti.

3. Ai fini dell'accertamento, della liquidazione, della riscossione coattiva, dei rimborsi, delle sanzioni, degli interessi e del contenzioso si applicano le disposizioni di cui ai commi da 9 a 17 dell'articolo 2.

CAPO III

RISORSE TRASFERITE AI COMUNI A TITOLO
DI COMPARTECIPAZIONE

Art. 4.

(Imposta sostitutiva sui canoni da locazione)

1. A decorrere dall'anno 2011, il canone di locazione relativo alla stipula di nuovi contratti aventi ad oggetto immobili ad uso abitativo e le relative pertinenze locate congiuntamente all'abitazione, è assoggettato ad un'imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e delle relative addizionali. Sul canone di locazione annuo stabilito dalle parti si applica un'aliquota del 20 per cento. L'imposta si applica anche ai contratti di locazione per i quali non sussiste l'obbligo di registrazione.

2. Lo Stato devolve ad ogni comune, relativamente agli immobili ubicati nel territorio comunale, una quota pari al 100 per cento del gettito dell'imposta di cui al comma 1 e sono ad essi versati entro il mese di giugno di ciascun anno.

3. I soggetti che stipulano o rinnovano contratti di locazione ad uso abitativo, ai sensi dell'articolo 2, comma 3, della legge 9 dicembre 1998, n. 431, e successive modificazioni, e che provvedono alla registrazione del medesimo, sono esentati dal pagamento dell'ICI.

4. L'imposta di cui al comma 1 è versata entro il termine stabilito per il versamento dell'imposta sul reddito delle persone fisiche. Per la liquidazione, l'accertamento, la riscossione, i rimborsi, le sanzioni, gli interessi ed il contenzioso ad essa relativi si applicano le disposizioni vigenti previste per le imposte sui redditi.

5. Nelle more dell'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 26 della legge n. 42 del 2009, la partecipazione dei comuni all'accertamento fiscale delle locazioni di immobili è incentivata mediante il riconoscimento di una quota pari al 50 per cento delle maggiori somme recuperate all'erario a titolo definitivo, a seguito dell'intervento del comune che abbia contribuito all'accertamento stesso. Con apposito provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Entrate, emanato d'intesa con la Conferenza Stato-Città, autonomie locali, sono stabilite le modalità tecniche di partecipazione dei comuni all'accertamento fiscale.

Art. 5.

(Compartecipazione al gettito dell'IRPEF)

1. In concomitanza con la determinazione dei fabbisogni standard sulle funzioni fondamentali dei comuni, viene istituita una compartecipazione al gettito dell'IRPEF a favore dei Comuni.

L'aliquota della compartecipazione al gettito dell'IRPEF è determinata al livello minimo assoluto sufficiente ad assicurare il pieno finanziamento dei fabbisogni standard sulle funzioni fondamentali in un solo comune. Le modalità di attribuzione del gettito dell'IRPEF ai singoli comuni sono stabilite in conformità al principio di territorialità di cui all'art. 119 della Costituzione.

2. Nei comuni dove il gettito dei tributi di cui agli artt. 2 e 4 è insufficiente al finanziamento dei fabbisogni standard sulle funzioni fondamentali concorrono le quote del fondo perequativo di cui al precedente art. 1, comma 3.

CAPO IV

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 6.

(Disposizioni finali)

1. A decorrere dal 1° gennaio 2012:

a) l'addizionale comunale sull'IRPEF di cui al decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, è soppressa;

b) le disposizioni di cui all'articolo 49 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 e all'articolo 238 del decreto legislativo 3 aprile 2005, n. 152, non si applicano agli immobili ad uso residenziale.

ALLEGATO A

Indice formulato sulla base della dimensione e della composizione del nucleo familiare

$$Gg(N,M) = 1 + (N-1) \frac{2}{3} + M \frac{1}{3}$$

$g(N)$ = indice formulato sulla base della dimensione e della composizione del nucleo familiare

(N) = numero degli maggiorenni adulti conviventi

M = numero di minori conviventi

ALLEGATO B

Formula per il calcolo dell'imposta comunale sui servizi

$$T = t(EA)/g(N,M)$$

T = imposta dovuta da ciascun residente maggiorenne

t = aliquota espressa in termini di euro

E = dimensione dell'immobile in metri quadri

A = coefficiente determinato dal comune dipendente dalla zona di residenza e dalla disponibilità di servizi

N = numero degli maggiorenni conviventi

M = numero di minori conviventi

ALLEGATO 2

Schema di decreto legislativo recante disposizioni in materiali di federalismo fiscale municipale (Atto n. 292)**RELAZIONE DEL RELATORE, SENATORE BARBOLINI**

Lo schema di decreto legislativo al nostro esame affronta tematiche di primaria rilevanza nell'ambito del federalismo fiscale, che hanno una ricaduta diretta non solo sull'ordinamento e sulla futura funzionalità dei comuni, ovvero delle istituzioni più prossime alla cittadinanza, ma sulla qualità della vita e sul carico fiscale complessivo di milioni di cittadini. Proprio per tali ragioni, il giudizio che si esprime, in prima battuta, sui contenuti del provvedimento è, per molti aspetti, di seria preoccupazione. Le audizioni finora svolte, il giudizio degli esperti incaricati di esaminare il testo, il mancato parere rilasciato dall'Anci, ed i pareri che stanno giungendo dalle varie Commissioni parlamentari e segnatamente quelli delle Commissioni Bilancio della Camera e del Senato, concordano nell'affermare che così come è, il provvedimento è suscettibile di produrre più problemi che soluzioni e benefici nello spirito della legge n. 42 del 2009.

Il testo, desta preoccupazioni non solo per ciò che contiene, ma anche per quello che non dice compiutamente. Mancano, infatti, una serie di elementi fondamentali, rimandati a successivi interventi normativi che non consentono una valutazione esauriente sulle ricadute della riforma proposta.

In linea generale, dal provvedimento emerge un'operazione che, con l'obiettivo di attribuire tutta l'imposizione immobiliare ai comuni e di «semplificare» a tutti i costi, perde l'occasione per procedere a una revisione e a un aggiornamento del sistema tributario locale come delineato dai decreti legislativi n. 504 del 1992 e n. 507 del 1993, che definivano in dettaglio e nel complesso il sistema tributario e rispetto ai quali il provvedimento appare molto più confuso e di difficile applicazione.

Inoltre, l'impianto è poco coerente con la legge delega perché non fornisce risorse certe ai comuni – e anzi mette in dubbio il principio del pieno finanziamento delle funzioni fondamentali – e presenta elementi di ambiguità rispetto alle modalità della perequazione.

Un chiaro limite dello schema di decreto è quello di non essere collegato a un disegno complessivo e coerente di riforma fiscale. In particolare, la cosiddetta «cedolare secca» sugli affitti è una proposta il cui impatto in termini di sistema fiscale complessivo, al di là della devoluzione o meno del relativo gettito ai comuni, può essere valutato solo conoscendo

quali interventi si intende realizzare sulla tassazione delle altre forme di rendita.

L'aleatorietà dell'intera costruzione è testimoniata dallo stesso estensore delle norme. Nell'articolo 8, comma 4, è infatti scritto, con riferimento all'intero decreto, e quindi sia alla fase transitoria che a quella «a regime» che «il presente decreto legislativo concorre ad assicurare, in prima applicazione della legge 5 maggio 2009, n. 42, e in via transitoria, l'autonomia di entrata ai comuni». La realizzazione del nuovo assetto del federalismo municipale è prevista, infatti, in due fasi temporali. Nella prima fase, della durata di tre anni, dal 2011 al 2013, gli enti locali riceveranno il gettito dei tributi immobiliari, che manterranno per questo periodo l'assetto attuale; nella fase successiva, che prenderà avvio dall'anno 2014, saranno introdotte nell'ordinamento fiscale due nuovi tributi comunali, l'imposta municipale propria (IMU) e l'imposta municipale secondaria facoltativa, che prefigurano un sistema impositivo a regime con profili disarmonici e con più che probabili effetti distorsivi.

In via generale, il provvedimento:

- non definisce l'esatta entità delle risorse da assicurare ai governi comunali;

- non introduce una reale autonomia impositiva;

- non introduce una compartecipazione al gettito di un grande tributo erariale, come previsto dalla legge delega;

- non definisce le modalità di approvvigionamento e di funzionamento dei fondi perequativi previsti dalla legge delega, anche in relazione al graduale processo di introduzione dei fabbisogni *standard*.

Il fondo di riequilibrio null'altro è se non un fondo analogo a quello oggi esistente per i trasferimenti, con l'unica differenza di un ruolo più forte per il Ministero dell'economia al confronto con il Ministero dell'interno. In assenza di criteri di riparto è probabile che prevalga l'unico criterio possibile, quello di allinearsi alla spesa storica.

Del tutto assente la questione del finanziamento degli investimenti effettuati da parte dei comuni, i quali rappresentano il 60 per cento della spesa complessiva in conto capitale.

Tali osservazioni inducono ad affermare da subito che, l'autonomia e la responsabilità dei comuni nella gestione delle loro risorse non è affatto garantita dal provvedimento al nostro esame, con ciò contravvenendo allo spirito originario della delega.

L'autonomia e la responsabilità dei comuni, infatti, può essere pienamente garantita solo da un sistema di imposizione che introduca, a fianco delle tariffe da corrispondere per i servizi a domanda individuale, il principio di beneficio, e cioè che i cittadini contribuiscano al finanziamento dei servizi di prossimità erogati dal Comune quando essi hanno la caratteristica di essere indivisibili e quindi non tariffabili. Questo principio è del tutto assente nella proposta, poiché in essa la fiscalità comunale si basa sostanzialmente sul possesso delle unità immobiliari diverse da quelle di residenza principale e sul trasferimento degli immobili. Il raggiungi-

mento delle predette finalità, dovrebbe essere garantito da ben altre proposte, come più volte evidenziato nel corso delle audizioni, ed in particolare in quella della Corte di conti.

Su tali aspetti ci si riserva di produrre e di mettere a disposizione della Commissione e degli esperti incaricati dalla stessa, proposte modificative e migliorative del testo, avendo riguardo anche allo sviluppo della discussione e ad un aperto e approfondito confronto con il Governo. A tale proposito si sottolinea la necessità di ampliare i tempi di discussione del provvedimento, anche prevedendo una proroga degli stessi, naturalmente nel rispetto di quanto previsto dalla legge delega.

Entrando nel merito delle singole parti del provvedimento, anche al fine di rendere comunque un servizio migliore ai cittadini e ai comuni, appare opportuno sottolineare una serie di questioni critiche e sollecitare chiarimenti ed approfondimenti su talune tematiche sulle quali da più parti sono state sollevati puntuali rilievi.

In relazione all'articolo 1 del provvedimento, sulla devoluzione ai comuni della fiscalità immobiliare, si osserva che:

– uno dei punti innovativi è la devoluzione ai comuni del gettito delle imposte di registro e di bollo legate agli immobili e delle imposte ipotecarie e catastali. Si tratta di un gettito stimato al 2011 in 6,6 miliardi, cui si aggiunge il gettito dell'Irpef sui redditi fondiari il quale, compresa la cedolare secca, varrebbe circa 9 miliardi. L'attribuzione ai comuni di fonti di approvvigionamento finanziario che, nel complesso, superano l'entità dei trasferimenti da fiscalizzare sembra autorizzare il legislatore delegato a dimenticarsi della precisa previsione, in legge delega, di una compartecipazione all'Iva e/o all'Irpef. La questione non è semplice e necessita di ulteriori approfondimenti di merito sul piano sia finanziario che giuridico. C'è bisogno, pertanto, di un'accurata valutazione in merito;

– i gettiti delle imposte immobiliari si evolvono nel tempo in modo non sistematico. Occorrerebbe verificare, pertanto, gli impatti che la crisi economica, e dei valori immobiliari, dovrebbe avere esercitato sul gettito effettivo, posto che le stime esistenti partono da un ultimo dato certo relativo al 2008. Occorrerebbe anche verificare l'evoluzione nel tempo di tale gettito, che soprattutto nei comuni di piccola dimensione dovrebbe avere un'elevata componente di aleatorietà (quando dal mondo dei comuni venne avanzata in passato una proposta simile, la si limitava ai comuni di dimensione media e grande). I dati necessari a questa valutazione non sono disponibili;

– in merito al comma 4, anziché attribuire il gettito dell'addizionale allo Stato si osserva se non sia il caso di riassorbire l'addizionale nell'accisa;

– il meccanismo che regola il funzionamento del Fondo di riequilibrio (comma 5) sembra in contrasto con la legge delega in quanto:

a) lega le risorse del fondo perequativo al gettito di determinate imposte, mentre per la legge n. 42 lo Stato deve garantire al fondo perequativo (a regime) tutte le risorse necessarie per portare ciascun Comune

al pieno finanziamento dei fabbisogni standard, senza vincolare la dimensione del fondo al gettito di uno specifico tributo o insieme di tributi. Nella previsione dello schema di decreto, la tassazione immobiliare è utilizzata per raccogliere (e implicitamente determinare nel loro ammontare aggregato) le risorse da assegnare via trasferimenti perequativi ai comuni stessi, con il rischio reale di indebolire il principio del pieno finanziamento dei comuni nelle loro funzioni fondamentali;

b) il Fondo di riequilibrio prevede una perequazione che prende a riferimento il solo gettito delle imposte connesse ai cespiti immobiliari – non manovrabili – e non la capacità fiscale complessiva dei comuni, ai quali lo schema di decreto non attribuisce, almeno sino al 2014, tributi propri;

c) prefigura a livello municipale un meccanismo di trasferimenti perequativi di tipo orizzontale;

d) la legge delega stabilisce che nella fase transitoria il finanziamento delle spese degli enti locali debba essere effettuato assumendo l'ipotesi che l'80 per cento delle spese sia considerato come riconducibile alle funzioni fondamentali e che il residuo 20 per cento si riferisca alle funzioni non fondamentali. Va chiarito, in conformità all'articolo 21 della legge 42, che soltanto il 20 per cento dell'importo del Fondo di riequilibrio può essere ripartito tenendo conto della transizione verso i principi della capacità fiscale e della territorialità del gettito, mentre il restante 80 per cento del Fondo deve essere ripartito tra gli enti ai fini del finanziamento delle spese fondamentali senza alcuna correlazione con la territorialità del gettito dei tributi affluiti al Fondo. In ogni caso, va chiarito se la devoluzione delle «quote del gettito dei tributi» al Comune ove sono ubicati gli immobili significa che ogni anno viene stabilita una quota di gettito che non affluisce al Fondo oppure costituisce un criterio di riparto. La norma demanda ad una fonte di rango secondario sia la definizione delle modalità di alimentazione e di riparto delle due sezioni del Fondo, sia la determinazione delle quote di gettito da devolvere ai singoli comuni sulla base del criterio territoriale¹. Non viene specificata la natura e la valenza, eventualmente vincolante, dell'accordo preventivo da realizzare in sede di Conferenza Stato-Città ed autonomie locali. Andrebbe chiarito se in assenza di accordo il Ministro dell'interno possa comunque procedere all'adozione del decreto di riparto del Fondo. È necessario in ogni caso introdurre un parere parlamentare;

e) non si comprende il senso delle due sezioni del Fondo di riequilibrio se non per le diverse fonti di finanziamento, anche alla luce del fatto che tali sezioni permangono anche dopo la fase transitoria. Su tale aspetto appare opportuno un chiarimento, soprattutto in relazione al dubbio se le due sezioni abbiano finalità perequative diverse;

¹ I criteri di ripartizione tra i comuni delle somme derivanti dal gettito delle imposte devolute sono individuati solo con riferimento all'esigenza di tenere conto della determinazione, «ove effettuata», dei fabbisogni standard e dei risultati della partecipazione dei comuni all'attività di accertamento tributario.

f) non emerge un chiaro quadro sulle modalità e sulla tempistica dell'acquisizione delle risorse da parte dei comuni. In tale ambito, andrebbero chiariti i principi in base ai quali dovranno essere adottati i criteri differenziati per il riparto delle risorse del fondo a favore dei comuni con meno 5.000 abitanti.

– in relazione alle tematiche sanzionatorie (comma 7), oltre a sottolinearne la particolare severità soprattutto in termini comparativi con altri profili sanzionatori, si osservano talune incongruenze. In particolare va chiarito se il maggior gettito da riconoscere al Comune interessato per l'accatastamento degli immobili non dichiarati in catasto si riferisca alle sole imposte catastali pagate dal contribuente al momento della iscrizione in catasto oppure anche alle altre imposte pagate successivamente con riferimento al medesimo immobile, necessario ai fini dell'applicazione del comma 3 sul finanziamento del Fondo sperimentale di riequilibrio. Non è chiaro neanche a quali imposte ci si riferisca e pertanto quali siano le ricadute sanzionatorie sui contribuenti. Altresì, comprendere come sia possibile individuare l'iscrizione in catasto, e quindi il maggior gettito, derivante dall'attività di accertamento. Se si tratta di quelli non censiti ai sensi dell'articolo 19 del decreto-legge n. 78 del 2010, le maggiori entrate sono già scontate in bilancio?;

Relativamente all'articolo 2 del provvedimento, riguardante la cosiddetta «cedolare secca sugli affitti, si osserva innanzitutto l'inappropriatezza dei termini utilizzati per la definizione dell'imposta. Piuttosto che cedolare secca meglio definirla «imposta sostitutiva». Nel merito:

– in via generale, per ragioni di neutralità tra le differenti forme di investimento, sarebbe preferibile un intervento di riordino complessivo dell'imposizione sui redditi degli immobili, indipendentemente dalla locazione;

– in relazione agli effetti finanziari della proposta si evidenziano tre rilevanti problematiche che emergono dalla relazione tecnica depositata dal Governo e che le audizioni hanno rafforzato. In particolare:

a) la stima della perdita di gettito (circa 1 miliardo il primo anno) è inferiore, significativamente, al confronto con analoghe stime fatte in passato, sia nella presente che nella precedente legislatura. Non è chiaro cosa abbia indotto la Ragioneria Generale dello Stato a modificare le sue stime;

b) la stima del recupero di tale perdita grazie all'emersione del sommerso (440 milioni fin dal primo anno e poi un miliardo entro tre anni) appare sovrastimata e non suffragata da elementi fattuali: a sostegno di ipotesi più prudentiali possono essere portati i modesti dati relativi all'emersione di gettito ottenuta grazie alle recenti norme di partecipazione dei comuni all'accertamento;

c) il testo del decreto comporta che il rischio di andamenti difformi da quelli contenuti nelle stime di previsione portate in copertura dalla relazione tecnica sia interamente a carico dei comuni, e ciò sembra

davvero aggiungere al danno dei tagli già apportati alla finanza comunale ulteriori possibili decurtazioni;

d) oltre all'apparente sottostima della perdita di gettito calcolata dalla relazione tecnica, va sottolineato che essa non tiene conto del fatto che la fuoriuscita dall'Irpef dei redditi da locazione comporta una diminuzione dell'imponibile ai fini della fruizione delle detrazioni di imposta e, quindi, il possibile aumento dell'ammontare delle detrazioni fruite dai contribuenti;

– al fine di produrre effetti redistributivi meno regressivi sarebbe opportuno prevedere il regime della cedolare soltanto per i nuovi contratti: ciò incoraggerebbe la eventuale traslazione della minore imposizione sui canoni di locazione. In alternativa si potrebbe introdurre il cosiddetto «contrasto di interessi» prevedendo una detrazione per i canoni pagati dall'affittuario: si verificherebbe una ulteriore perdita di gettito ma contemporaneamente gli effetti di emersione sarebbero più certi;

– occorre tenere presente la problematica dei contratti a canone concordato, già non pienamente diffusi sul territorio nazionale, che per effetto della proposta rischiano di essere vanificati a tutto svantaggio delle fasce più deboli della società. Le agevolazioni per i contratti a canone concordato di fatto rischiano di sparire nel sistema riformato a regime. Infatti, la base imponibile della cedolare secca è pari al 100 per cento del canone, mentre attualmente quella da utilizzare nel caso di tassazione ordinaria dei redditi da locazione è pari all'85 per cento del canone per i contratti liberi ma ridotto al 59,5 per cento per i contratti a canone concordato relativi ad abitazioni ubicate nei comuni ad alta tensione abitativa. La cedolare secca assorbirà, tra le altre, l'imposta di registro per la quale la soppressione opererà già dal 2011 per i contratti a canone concordato relativi ad abitazioni ubicate nei comuni ad alta tensione abitativa per i quali l'imposta si calcola ora sul 70 per cento del canone di locazione e dal 2014 per i contratti diversi per i quali la base dell'imposta è ora sul 100 per cento del canone pattuito;

– per il triennio 2011-13 la cedolare andrà a finanziare il fondo sperimentale di riequilibrio, ma dal 2014 e fino all'entrata in vigore del Fondo perequativo a regime, il fondo sperimentale di riequilibrio sarà finanziato dall'IMU sui trasferimenti, che assorbirà tutti i tributi devoluti che negli anni precedenti finanziavano il fondo ad eccezione della cedolare secca. Non si comprende quale sia il destino della cedolare dopo il periodo transitorio. Così come è scritta, la norma non prevede la perequazione del gettito della cedolare;

– l'alternativa facoltativa rispetto al regime ordinario vigente per la determinazione del reddito fondiario rischia di introdurre elementi di particolare incertezza e complessità nella gestione dell'imposizione immobiliare: sarebbe preferibile l'obbligatorietà della norma, come peraltro suggerito dai soggetti auditi dalla Commissione;

– infine, non è chiaro se l'opzione per la cedolare vada esercitata annualmente in fase di dichiarazione oppure nel momento della registra-

zione del contratto e, in tal caso, se sia revocabile o no. L'irrevocabilità della scelta potrebbe sfavorire il contribuente, l'alternativa determinare ulteriore perdita di gettito.

Relativamente agli articoli 4, 5 e 6 del provvedimento, riguardanti l'imposta municipale propria, da più parti vengono sollevate critiche e perplessità. L'imposta, apparentemente semplificativa del quadro normativo, in realtà presenta degli effetti distorsivi di non poco rilievo. I dati forniti dalla Corte dei Conti prefigurano un sistema che avvantaggia i comuni nei quali sono presenti numerose seconde abitazioni, mentre penalizza quelle realtà dove le abitazioni sono prevalentemente occupate da residenti, con l'effetto che taluni grandi centri urbani saranno inevitabilmente perequati e comuni a vocazione turistica anche di minori dimensioni beneficeranno di un forte surplus di risorse. Il che contraddice palesemente i principi fondamentali della delega in termini di autonomia finanziaria, responsabilità e appropriatezza. A lungo termine, l'effetto dell'imposta indurrà inevitabilmente i comuni, in particolare quelli che più hanno preservato il proprio territorio, a favorire uno sviluppo edilizio di natura non residenziale alla ricerca di fonti di entrata per il proprio bilancio. Fenomeni che si sono già verificati in questi anni a fronte delle difficoltà finanziarie dei comuni.

Nel merito:

– al comma 1 dell'articolo 4, non è chiaro se la deliberazione del Consiglio comunale necessaria ad istituire l'IMU a decorrere dal 2014 implichi la possibilità di attivare la nuova imposta in momenti differenziati o di non attivarla nel caso di mancata deliberazione del Consiglio comunale. Su tale aspetto occorre un chiarimento;

– al comma 2 dell'articolo 4, va chiarito che l'abitazione principale è esente solo se non appartenente alle categorie catastali A1, A8 e A9;

– al comma 3 dell'articolo 4, per quanto riguarda la componente possesso, l'esenzione di ogni forma di imposizione (patrimoniale e reddituale) sulla prima casa, oltre a violare il principio della coincidenza tra contribuenti e beneficiari della spesa comunale, rischia di incentivare forme di elusione attraverso la costituzione di nuclei familiari fittizi allo scopo di poter dichiarare come prima casa un'abitazione a disposizione. Andrebbe previsto un meccanismo preventivo dell'abuso del diritto;

– al comma 4 dell'articolo 4, il rinvio della determinazione dell'aliquota base dell'IMU-possesso ad un DPCM, che avrebbe dovuto essere emanato entro il 30 novembre scorso, ha suscitato le legittime preoccupazioni delle associazioni dei proprietari di immobili che si sono manifestate nel corso delle audizioni in Commissione bicamerale. Tenendo conto della riduzione del 50 per cento dell'imposta per gli immobili locati e per immobili relativi all'esercizio di attività di impresa, arti e professioni, ovvero posseduti da enti non commerciali, è ragionevole pensare che, per garantire il gettito, l'aliquota base debba essere determinata per una percentuale superiore al 10 per mille, con un forte aggravio rispetto alla situazione attuale, tanto da prefigurare una super-patrimoniale sulle seconde case. È comun-

que necessario prevedere la trasmissione dell'atto alle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari e l'obbligo di redazione della relazione tecnica sul DPCM che fissa l'aliquota di equilibrio;

– all'articolo 5 emerge una preoccupante discriminazione a carico degli inquilini. Coloro che abitano in un immobile di proprietà non pagano né l'IMU sul possesso (ma solo, eventualmente quella sul trasferimento) né l'Irpef sul reddito, mentre coloro che abitano in affitto saranno parzialmente gravati da parte dell'IMUP (seppure ridotta del 50 per cento come stabilito dall'articolo 4, comma 5) e della cedolare secca, imposte che, pur ricadendo formalmente sul proprietario, saranno inevitabilmente traslate, almeno in parte, sul locatario, così violando, nella sostanza, il principio della capacità contributiva;

– come già sottolineato in precedenza, il nuovo regime non prevede agevolazioni specifiche, relativamente alle imposte sui redditi, per i contratti a canone concordato *ex lege* n. 431 del 1998 relativi ad abitazioni situate nei centri ad alta tensione abitativa, a differenza della normativa attuale che prevede una sensibile agevolazione. Di fatto, le proposte del decreto tolgono ogni spazio alla convenienza del canale del canone concordato (come rilevato in modo critico in sede di audizione da tutte le categorie). Forse sarebbe meglio mantenere una agevolazione differenziata e maggiore per chi sceglie l'affitto a canone concordato;

– il comma 3 dell'articolo 5, vanifica il potere regolamentare dei comuni stabilendo il numero e la scadenza delle rate dei versamenti, delle modalità di pagamento, dei poteri di accertamento e riscossione, delle esenzioni;

– il comma 8 dell'articolo 5, rende necessario un supplemento di riflessione in merito alla tassazione di situazioni attualmente esenti dall'ICI e sulle ricadute che tale misura determina, in particolare su: gli immobili posseduti dagli enti pubblici nel proprio territorio; i fabbricati con destinazione ad usi culturali; i fabbricati, già dichiarati inagibili o inabitabili, recuperati per attività assistenziali; gli immobili utilizzati dalle Onlus; gli immobili inagibili o inabitabili;

– il comma 9 dell'articolo 5, evidenzia che l'Irpef sui redditi da locazione non assoggettati a cedolare secca seguirà il regime di quest'ultima ma risulterà piuttosto difficile stimare con esattezza il gettito attribuito ai comuni a causa: (a) della progressività dell'Irpef, per cui è necessario fare delle ipotesi in merito alle aliquote rilevanti; (b) della possibilità che un contribuente possieda più immobili in comuni diversi (problema analogo per la cedolare secca). In tal senso occorre chiarire le modalità di attribuzione del predetto gettito;

– in relazione all'imposta municipale propria nell'ipotesi di trasferimento, di cui all'articolo 6, occorre chiarire le modalità applicative. In particolare:

a) vanno raccolti chiarimenti, almeno sotto il profilo della relazione fra IMU-trasferimento e singoli adempimenti da cui nasce il presupposto per il pagamento dell'imposta. La proposta viene infatti motivata

anche sotto il segno della semplificazione, ma in realtà *non sembra che semplificazione ci possa essere*, se vengono mantenuti inalterati i presupposti. In caso contrario, e cioè se semplificazione c'è, occorre che venga eliminata o modificata la vigente legislazione che obbliga al pagamento di registro e bollo una serie di atti;

b) del tutto ingiustificata è l'agevolazione per i trasferimenti *mortis causa*, ai quali si applica lo stesso trattamento applicato alla prima casa, ossia una aliquota agevolata del 2 per cento in luogo di quella ordinaria dell'8 per cento, anche in caso di immobili di lusso e non ad uso abitativo e indipendentemente dal grado di parentela. Di fatto, la componente immobiliare dell'asse ereditario sarà soggetta alla nuova imposta con un'unica aliquota (in luogo delle 3 vigenti) indipendentemente dal beneficiario, ma al contempo viene meno la franchigia. Si tratta di un sensibile peggioramento rispetto al regime vigente, perché si agevolano i grandi patrimoni ma si penalizzano le successioni in linea retta e fra coniugi, che finora hanno goduto di una franchigia elevata per l'imposta di successione e dell'applicazione in somma fissa delle imposte ipotecarie e catastali². La riforma correla il trattamento di favore non al grado di parentela ma alla destinazione dell'immobile, con una sensibile riduzione della capacità redistributiva dell'imposta di successione, anche nel caso di consistenti ricchezze immobiliari, e possibili effetti paradossali. Va chiarito il meccanismo, quantomeno va specificato che il nuovo sistema mantiene invariato il regime delle franchigie vigenti;

– infine, si evidenzia la problematica dell'indeducibilità dell'IMUP dalle imposte sui redditi e dall'Irap, prevista dal comma 1 dell'articolo 8, mentre attualmente le imposte indirette sui trasferimenti sono deducibili dal reddito di impresa, configurandosi come costi per le imprese che costruiscono o commercializzano beni immobili, con significativi aggravii, che inevitabilmente finiranno per essere traslati sugli acquirenti degli immobili.

Relativamente all'articolo 7 del provvedimento, riguardante l'imposta municipale secondaria facoltativa, sono state espressi molti rilievi critici e dubbi sulla sua reale efficacia. In particolare:

– l'obbligatorietà dell'imposta secondaria è un'ipotesi che va preferita alla facoltatività. In caso contrario, vengono meno gli obiettivi di semplificazione e diminuzione degli oneri amministrativi a carico dei comuni e dei cittadini. In subordine, è auspicabile prevedere che, se istituita, l'imposta sostituisca effettivamente tutti i tributi elencati e non uno o più

² Attualmente, il coniuge e i parenti in linea retta hanno una franchigia di 1 milione di euro e un'aliquota del 4% sull'eccedenza, i fratelli una franchigia di 10.000 euro e un'aliquota del 6% sull'eccedenza, gli altri soggetti non hanno franchigia e un'aliquota dal 6% all'8%. Nel caso di trasferimento riguardante immobili vi è anche l'imposta ipotecaria e catastale rispettivamente del 2 e dell'1%, da applicarsi in misura fissa (168 euro ciascuna) se il beneficiario possiede i requisiti «prima casa» e l'immobile non è di lusso.

di essi, con il rischio di tassare due volte lo stesso presupposto (es. una volta con l'IMU e una volta con la Cosap);

– non si capisce il senso della *consultazione popolare*, considerato che si tratta di una materia estremamente tecnica e, soprattutto, che i soggetti passivi della Tosap/Cosap sono prevalentemente società con attività di occupazione del suolo e non cittadini interessati dal prelievo. Ancora una volta, lo schema di decreto delinea un sistema slegato dal rapporto amministrazione/principali beneficiari dei servizi, tra l'altro con possibili profili di incostituzionalità. Non è neanche chiaro se il referendum sia vincolante o meno;

– non è chiara neanche l'esplicita esclusione degli immobili ad uso abitativo, che non sono oggetto di nessuna delle imposte accorpate, salvo che essa vada intesa come esclusione, ad esempio, delle insegne pubblicitarie sugli edifici ad uso abitativo (con il possibile moltiplicarsi delle stesse) oppure come esenzione, inspiegabile per i possibili effetti distortivi, per le attività commerciali o artigianali incluse negli immobili ad uso abitativo.

Infine, il testo manca di una serie di elementi fondamentali, che non consentono una compiuta realizzazione della riforma proposta. In particolare, emerge in tutta evidenza la mancata introduzione di imposte di scopo e di sistemi premiali per favorire unioni e fusioni di comuni, anche attraverso l'incremento dell'autonomia impositiva o maggiori aliquote di compartecipazione ai tributi erariali, pure previste dall'articolo 12 della legge n. 42 del 2009.

A tal fine si auspica quantomeno che sia inserita nel provvedimento, della generalità dei comuni italiani, una previsione analoga a quella già prevista dall'articolo 14, comma 16, del decreto legge n. 78 del 2010, ossia l'introduzione di un contributo di soggiorno, di un contributo straordinario sulle valorizzazioni immobiliari generate da modifiche dello strumento urbanistico e, laddove possibile, di un'addizionale sui diritti di imbarco negli aeroporti.

Alla luce delle osservazioni formulate, si ritiene opportuno avviare una stringente fase di valutazione utile a chiarire il complesso dei problemi evidenziati, sia sotto il profilo tecnico che politico. In particolare, occorre riportare al centro della riflessione, e conseguentemente del testo, il tema di come assicurare un'effettiva autonomia finanziaria dei comuni, fondata sui principi già chiaramente esplicitati nella legge n. 42 del 2009.

A tale proposito, come relatore, ricercando la convergenza con le valutazioni del relatore Presidente La Loggia, auspico che da tutti i Gruppi e dal Governo vengano messe a disposizione della Commissione proposte modificative del testo orientate alla soluzione delle problematiche evidenziate.

È evidente che per fare un lavoro compiuto, come già sottolineato in premessa, occorrono, nel rispetto delle procedure previste, tempi adeguati e il coinvolgimento di tutte le tecnostrutture competenti a disposizione della Commissione.

ERRATA CORRIGE

Nel Resoconto Sommario delle Giunte e Commissioni n. 385 di mercoledì 15 dicembre 2010, seduta della Commissione Politiche dell'Unione europea (14^a), alla pagina 48, ventisettesima riga, dopo le parole: «Commissione europea» *aggiungere la seguente*: «non».

